


REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA**

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5454815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDAGenova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.03.2006 N. 215**

Legge regionale n. 10 del 25.03.1997 - Parcheggi ed infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane - Art. 5: definizione dei criteri di priorità per la concessione dei contributi per l'annualità 2006. pag. 1505

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.03.2006 N. 219

Comune di S. Margherita Ligure (GE) - Appr.var.PRG conc. introduz.ne disciplina paesistica - con effetto di integrale subdelega alla c.A. delle funzioni di rilascio delle aut.ni paes.-amb. ex D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - e revisione zone agricole.

pag. 1509

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.03.2006 N. 220

Sostituzione di un rappresentante dell'U.I.C. - Unione Italiana Ciechi - in seno alla Commissione Regionale di Concertazione di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 27/98, come integrata ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15/2003.

pag. 1510

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.03.2006 N. 225

Semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie.Sospensione temporanea di procedure in materia di Polizia Mortuaria.

pag. 1512

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.03.2006 N. 231

Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale e approvazione delle relative disposizioni attuative.

pag. 1514

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.03.2006 N. 232

D.G.R. n. 928/2005 relativa ai fondi provenienti dallo Stato per lo sviluppo della pesca marittima - VI° Piano Nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 (L. n. 41/82). Anno 2005. Adempimenti.

pag. 1539

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.03.2006 N. 234

Approvazione dell'accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

pag. 1541

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.03.2006 N. 235

Recepimento tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" elaborato in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 16/01/2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti.

pag. 1544

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.03.2006 N. 236

Recepimento dell'Accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni e

- le Province Autonome di Trento e Bolzano ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali".** pag. 1567
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.03.2006 N. 240**
- Attuazione dell'art. 5 della l.r. 2/2006 in materia di agevolazioni fiscali IRAP per le cooperative sociali e loro consorzi.** pag. 1576
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.03.2006 N. 242**
- Variazioni per euro 300.000,00 al bilancio 2006 ai sensi art.8 l.r. 24/1/2006, n.3 progetto custodia socio assistenziale degli anziani - convenzione tra il Ministero della Salute e la Regione Liguria del 26/7/2005 (3° provvedimento).** pag. 1580
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.03.2006 N. 245**
- Regolamento CE 2366/98. L.460/87 e D.Lgs. 223/01. Sistema sanzionatorio amministrativo nel settore oleario. Determinazioni.** pag. 1582
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.03.2006 N. 247**
- Piano Urbanistico Comunale del Comune di Castelbianco (SV) - Presa d'atto dell'adeguamento del progetto definitivo al parere espresso ex art. 39 della L.R. n. 36/1997 e Valutazione di Incidenza ex D.G.R. n. 646/2001.** pag. 1589
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 07.02.2006 N. 16**
- Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 12.689,57 (1° provvedimento).** pag. 1589
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 07.02.2006 N. 17**
- Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 193.000,00 (2° provvedimento).** pag. 1591
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE 15.03.2006 N. 76**
- D.M. 30 gennaio 2006 n. 31 - Riconoscimento Associazione Ligure**

Olivicoltori (A.L.O.) con sede in Imperia, Via Parini, 11. pag. 1592

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO SERVIZI ALLE
IMPRESE AGRICOLE 15.03.2006 N. 77**

**D.M. 30 gennaio 2006 n. 31 - Riconoscimento Associazione dei
Produttori Olivicoli di SP-GE-SV-IM società cooperativa agricola
(AS.PR.OL. Liguria) con sede in La Spezia, Via Cadorna, 4. pag. 1593**

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO SERVIZI ALLE
IMPRESE AGRICOLE 15.03.2006 N. 78**

**D.M. 30 gennaio 2006 n. 31 - Riconoscimento Associazione
Provinciale dei Produttori Olivicoli di Genova (APROL) con sede in
Genova, via XX Settembre 21/2. pag. 1594**

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
17.03.2006 N. 86**

**Prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai sensi dell'articolo
40, comma 2 della l.r. 15/2002. Euro 526.995,75 (2° provvedimento). pag. 1594**

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
17.03.2006 N. 87**

**Prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai sensi dell'articolo
40, comma 2 della l.r. 15/2002. Euro 20.000,00 (3° provvedimento). pag. 1596**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
GIURIDICI E LEGISLATIVI 10.03.2006 N. 512**

**Approvazione modifiche allo statuto della Associazione sportiva
"Kadoinkatena" di Genova. pag. 1597**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
GIURIDICI E LEGISLATIVI 10.03.2006 N. 513**

**Approvazione modifiche allo statuto della "Associazione Sportiva
Dilettantistica Moltedo 1930" di Genova. pag. 1598**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TRASPORTI 10.03.2006
N. 525**

Approvazione della graduatoria, per l'anno 2006, dei soggetti aventi

titolo ad accedere ai contributi previsti dall'art. 4 lettera a) della l.r. n.7/2000 "Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi). pag. 1598

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TRASPORTI 10.03.2006 N. 526

Approvazione della graduatoria, per l'anno 2006, dei soggetti aventi titolo ad accedere ai contributi previsti dall'art. 4 lettera c) della l.r. n.7/2000 "Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi". pag. 1605

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TRASPORTI 10.03.2006 N. 527

Approvazione della graduatoria, per l'anno 2006, dei soggetti aventi titolo ad accedere ai contributi previsti dall'art. 3 della l.r. n. 7/2000. "Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi". pag. 1608

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TRASPORTI 10.03.2006 N. 528

Approvazione della graduatoria, per l'anno 2006, dei soggetti aventi titolo ad accedere ai contributi previsti dall'art. 5 della l.r. n.7/2000. "Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi". pag. 1609

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 13.03.2006 N. 553

Autorizzazione - ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. n° 4/1999 - al vincolo per scopi idrogeologici.- Cava di serpentino denominata "Bargonasco" in Comune di Casarza Ligure (Genova), della ditta Lusardi Gino. pag. 1611

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 13.03.2006 N. 554

Restituzione deposito cauzionale per cessazione attivita' estrattiva cava di ardesia denominata "CIAPA" in Comune di Moconesi (Genova), della ditta Cuneo Angiolino & C. s.n.c.. pag. 1611

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PREVENZIONE 13.03.2006 N. 557

Legge Regionale 02/07/2002 n. 24 "Disciplina per la costruzione,

- installazione, manutenzione e pulizia impianti aeraulici” -
Definizione della composizione delle Commissioni per l'accertamen-
to di idoneità del personale.** pag. 1612
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE 14.03.2006 N. 558**
- Procedura di screening ex l.r. n. 38/98 - Progetto definitivo di II stral-
cio delle opere marittime a salvaguardia del litorale di Borghetto S.
Spirito. Proponente: Comune di Borghetto S. Spirito (SV). No VIA
con prescrizioni.** pag. 1614
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 05.01.2006 N. 72**
- CI05756 - Concessione idraulica per attraversamento aereo del Rio
Laitano con tubazione DN150 convogliante gas naturale aggraffata al
ponte della S.P. 226 (km 11+900), in località Casalino, nel Comune di
Montoggio. Richiedente: Arcal Gas Progetti.** pag. 1616
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 05.01.2006 N. 73**
- CI05757 - Concessione idraulica per attraversamento aereo di rivo
senza nome con due tubazioni DN100/DN200 convoglianti gas natura-
le aggraffate al ponte dalla S.P. 35, tra Villa Cardeneto e Borgo Fornari,
nel Comune di Ronco Scrivia. Richiedente: Arcal Gas Progetti.** pag. 1616
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 10.01.2006 N. 97**
- CI05759 - Concessione idraulica per il mantenimento di un attraver-
samento aereo del Rio San Rocco con due tubazioni DN100/DN200
convoglianti gas naturale aggraffate al ponte della S.P. 35, in località
Creverina, nel Comune di Isola del Cantone. Richiedente: Arcal Gas
Progetti.** pag. 1617
- DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 10.01.2006 N. 98**
- CI05760 - Concessione idraulica per attraversamento aereo del
Torrente Vobbia con tubazione DN88 convogliante gas naturale**

**aggraffata al ponte di Via Zuncri, nel Comune di Isola del Cantone.
Richiedente: Arcal Gas Progetti. pag. 1617**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 10.01.2006 N. 99**

**CI05761 - Concessione idraulica per attraversamento aereo del Rio
Ginestra con tubazione DN200 convogliante gas naturale aggraffata
al ponte della S.P. 226 in località Birra, nel Comune di Savignone.
Richiedente: Arcal Gas Progetti. pag. 1618**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 10.01.2006 N. 100**

**CI05763 Concessione idraulica per attraversamento aereo del Rio
della Fuea con tubazione DN150 convogliante gas naturale aggraffa-
ta al ponte della S.P. 226 in località San Bartolomeo, nel Comune di
Savignone. Richiedente: Arcal Gas Progetti S.p.A. pag. 1618**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 10.01.2006 N. 101**

**CI05764 - Concessione idraulica per attraversamento aereo del Rio
Brevenna con due tubazioni DN150, DN200 convogliante gas natura-
le aggraffata al paramento di monte del ponte della S.P. 226, in loca-
lità Avosso, nel Comune di Casella. Richiedente: Arcal Gas Progetti. pag. 1619**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 10.01.2006 N. 102**

**CI05766 - Concessione idraulica per attraversamento del Torrente
Scrvia con tubazione DN3' convogliante gas naturale aggraffata al
ponte di Via Roma, nel Comune di Montoggio. Richiedente: Arcal
Gas Progetti. pag. 1620**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 03.03.2006 N. 1276**

**CI01233 - Concessione idraulica per pertinenza al Condominio di Via
Vianson 4, in località Pegli, nel Comune di Genova. Corso d'acqua:
Torrente Rexello. Richiedente: Condominio di Via Vianson 4. pag. 1620**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 03.03.2006 N. 1277

CG00291 - Concessione per mq 17.40 di greto del Torrente Rexello utilizzati come spazio di manovra e mq 18.17 occupati da fabbricato, in località Pegli, nel Comune di Genova. Richiedente: Condominio di Via Vianson 6.

pag. 1621

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA 15.02.2006 N. 76

Approvazione modifica alle tavole di Piano n° 18 - "Carta dei regimi normativi del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica dei torrenti dell'Area sanremese (Ambito n. 3 S. Francesco) L.R. n.18/1999 Art. 97 e D.L. 180/98 (convertito con Legge 267/98), approvato con D.C.P. n.6 del 30.01.2003 e successiva D.G.P. n. 248 del 21.04.2004 di adeguamento a parere vincolante C.T.R.

pag. 1621

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 01.02.2006 N. 650

Interventi di potenziamento del sottopasso ferroviario Torino-Savona e adeguamento intersezione con S.P. N. 42 al km. 133 +300 della S.P. N. 29 'del Colle di Cadibona'. Liquidazione dell'indennità provvisoria di espropriazione.

pag. 1622

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 14.03.06 N. 11007

Lavori di completamento e sistemazione generale movimento franoso a valle dal km. 0+500 al km. 0+700 della S.P. N. 32 'Di Stella San Bernardo'. Decreto di esproprio.

pag. 1623

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 10.03.2006 N. 96

Pratica n. 5211. Corso d'acqua: Canale Nuova Dorgia. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la costruzione di una piazzola per la sistemazione della pensilina ATC in Via Buonviaggio in Comune della Spezia, località Bivio Cento. Ditta: Comune della Spezia.

pag. 1623

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**14.03.2006****N. 215**

Legge regionale n. 10 del 25.03.1997 - Parcheggi ed infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane - Art. 5: definizione dei criteri di priorità per la concessione dei contributi per l'annualità 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 10 del 25.3.1997, ad oggetto "Interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane";

VISTO in particolare l'articolo 5 che definisce la tempistica degli atti di programmazione regionale per la concessione dei finanziamenti secondo il seguente ordine:

- la Giunta regionale, ai sensi del comma 1, definisce annualmente i criteri di priorità per la concessione dei contributi;
- i soggetti interessati trasmettono alla Regione entro il 31 maggio i programmi integrati per la mobilità, nonché gli interventi singoli;
- il Consiglio regionale approva un piano triennale di interventi, soggetto ad aggiornamento annuale;
- la Giunta regionale ammette a finanziamento gli interventi, in attuazione del piano triennale;

CONSIDERATO che le risorse nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006 ammontano ad Euro 3.700.000,00 così suddivise:

- Cap. 1215, denominato "contributi per l'attuazione dei parcheggi ed infrastrutture per il traffico nelle aree urbane", Euro 3.500.000,00
- Cap. 1217, denominato "contributi per l'attuazione dei parcheggi ed infrastrutture per il traffico nelle aree urbane, alimentati dal fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana", Euro 200.000,00

CONSIDERATO che:

- il finanziamento della presente legge è realizzato attraverso ricorso all'indebitamento;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha escluso la possibilità del ricorso all'indebitamento per la copertura di contributi in conto capitale a soggetti non appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione, inseriti in apposito allegato alla citata legge;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e), g), h) ed i) della l.r. 10/97 non possono usufruire dei contributi sopraddecati;

DATO ATTO, peraltro, che ai sensi dell'articolo 2 della legge in argomento, sono oggetto di contribuzione regionale le seguenti tipologie di interventi:

- lettera a) - "parcheggi pubblici rotativi conformi agli strumenti urbanistici vigenti";
- lettera b) - "infrastrutture e dispositivi per la protezione del trasporto pubblico locale, la regolazione della circolazione veicolare, pedonale e della sosta, anche utilizzando tecnologie informatizzate";
- lettera c) - "interventi di pedonalizzazione di zone urbane e di realizzazione di itinerari pedonali e ciclabili attrezzati";
- lettera d) - "impianti fissi di trasporto con funzioni di puntuale interconnessione dei parcheggi pubblici con le reti a servizio della mobilità delle persone";
- lettera e) - "interventi di adeguamento dell'accessibilità pedonale e dell'attraversamento veicolare degli impianti e delle linee delle Ferrovie dello Stato";
- lettera f) - "progetti di fattibilità tecnico - economica e progetti definitivi degli interventi finanziabili nell'ambito della legge";

RITENUTO, inoltre, di dover definire:

- i requisiti per l'ammissione a finanziamento e le modalità di presentazione delle richieste con la

- documentazione occorrente;
- i criteri di priorità per la concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 10/1997;
 - i parametri di valutazione delle richieste di finanziamento per ciascuna tipologia di intervento;
 - la scheda informativa, relativa alle opere (allegato A) e alle progettazioni (allegato B), da inviare con la richiesta di finanziamento;

RITENUTO opportuno di stabilire che le domande istruite con esito positivo ed inserite nell'aggiornamento del piano 2003-2005, definito con DGR n. 1804 del 30.12.2005, decadono per effetto dell'approvazione dei nuovi criteri di priorità e parametri di valutazione di cui alla presente deliberazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore incaricato del Servizio Infrastrutture e Mobilità,

D E L I B E R A

per tutto quanto sopra specificato e al quale si fa ogni più ampio riferimento:

- di approvare la seguente procedura per l'assegnazione dei finanziamenti per gli interventi individuati all'articolo 2 della l.r. n. 10/97:

1. Requisiti per l'ammissione a finanziamento e modalità di presentazione delle richieste con la documentazione occorrente.

La Regione Liguria ammette a finanziamento interventi o incarichi di progettazione organicamente coordinati in "Programmi Integrati per la Mobilità" (PIM), ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n. 10/97, oppure interventi o incarichi di progettazione singoli proposti da Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 10/97 e con le limitazioni poste dalla legge finanziaria 2005 per quanto riguarda i soggetti beneficiari dei contributi.

La documentazione da trasmettere entro il 31 maggio 2006 (fa fede il timbro postale di partenza) è la seguente:

- scheda informativa relativa all'opera (Allegato A) o al progetto (Allegato B), compilata in ogni sua parte, firmata e datata;
- attestato del responsabile del procedimento sulla conformità urbanistica;
- attestato del responsabile del procedimento di congruità dei prezzi utilizzati con riferimento al prezziario approvato dal S.I.I.T. Lombardia - Liguria;
- eventuale attestato di piena disponibilità delle aree;
- eventuale atto di approvazione del PUT (o ultimo aggiornamento);
- eventuale atto di approvazione del PIM (o ultimo aggiornamento)
- atto di approvazione del progetto;
- copia del progetto, comprensivo di inquadramento dell'intervento, relazione tecnica, elaborati grafici e costi di realizzazione, e, per i parcheggi pubblici rotativi, del piano di gestione, corredato con le tariffe previste.

Le richieste presentate nelle scorse annualità, con l'invio del progetto e della scheda, e per le quali l'Ente proponente dimostri rinnovato interesse, devono essere riconfermate con lettera entro il 31 maggio 2006, con attestazione della validità del quadro economico già presentato (fa fede il timbro postale di partenza), eventualmente integrandole con ulteriore documentazione.

Nel caso di richieste plurime l'Ente è tenuto ad indicare un ordine di priorità.

2. Criteri di priorità.

Per la presente annualità le priorità sono definite su due livelli:

A) Priorità fra le singole tipologie di interventi:

gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e) sono prioritari rispetto a quelli indicati all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed f) per i seguenti motivi:

- art. 2, comma 1, lett. d), in quanto la legge regionale n. 20/2004 prevede il finanziamento di interventi relativi ad impianti a fune;
- art. 2, comma 1, lett. f), in quanto si ritiene più rispondente a finalità di interesse pubblico dare impulso alla effettiva realizzazione di interventi sul territorio;

B) Priorità nell'ambito della singola tipologia di intervento:

- art. 2, comma 1, lett. a) – “parcheggi pubblici rotativi conformi agli strumenti urbanistici vigenti” - priorità alle richieste relative ad interventi inseriti dai comuni nei P.I.M., con livello minimo di progettazione quello definitivo.
- art. 2, comma 1, lett. b) – “infrastrutture e dispositivi per la protezione del trasporto pubblico locale, la regolazione della circolazione veicolare, pedonale e della sosta, anche utilizzando tecnologie informatizzate” - priorità alle richieste di interventi presentate dai comuni con popolazione residente superiore a 3.000 abitanti (con riferimento ai dati ISTAT);
- art. 2, comma 1, lett. c) – “interventi di pedonalizzazione di zone urbane e di realizzazione di itinerari pedonali e ciclabili attrezzati” - priorità agli interventi di pedonalizzazione di aree centrali attualmente interessate da traffico e/o sosta autoveicolare, comprensive anche di piccole aree di sosta a raso;
- art. 2, comma 1, lett. e) – “interventi di adeguamento dell'accessibilità pedonale e dell'attraversamento veicolare degli impianti e delle linee delle Ferrovie dello Stato” - priorità alle richieste di interventi presentate dai comuni che hanno avviato formalmente l'iter per la realizzazione di apposito accordo di programma con i soggetti interessati ;

3. Definizione dei parametri di valutazione.

Le richieste di finanziamento sono valutate, per ciascuna tipologia di intervento considerata nella presente annualità prioritaria, mediante l'attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti parametri:

Per tutte le tipologie di interventi:

PARAMETRO	PUNTEGGIO	
Livello di progettazione.	6	Progetto Esecutivo.
	4	Progetto Definitivo.
	0	Progetto Preliminare
Regime giuridico delle aree interessate dall'intervento.	4	Piena disponibilità delle aree.
	0	Non viene attestata la piena disponibilità delle aree.
Nulla osta e/o autorizzazioni ancora da conseguire.	4	I nulla osta e/o autorizzazioni necessari sono stati ottenuti.
	0	Mancano alcuni nulla osta o autorizzazioni (presenza di vincoli).
Intervento la cui progettazione è stata finanziata con fondi l.r. 10/97	2	Si.
	0	No.
Intervento risulta cofinanziato dalla UE o da altri Enti Pubblici.	2	Si.
	0	No.

Per la realizzazione di parcheggi pubblici rotativi:

PARAMETRO	PUNTEGGIO	
Popolazione residente (con riferimento ai dati ISTAT).	3	Oltre 60.000.
	2,5	Tra 40.000 e 60.000.
	2	Tra 30.000 e 40.000.
	1,5	Tra 20.000 e 30.000.
	1	Tra 10.000 e 20.000.
Gravitazione turistiche (con riferimento ai dati ISTAT).	0	Sotto 10.000.
	3	Oltre 40.000 arrivi annui.
	2	Tra 20.000 e 40.000 arrivi annui.
	1	Fino a 20.000 arrivi annui.

PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO MIN
Chiarezza dei principi di regolazione e della politica tariffaria della sosta d'ambito.	3	1
Grado approfondimento ipotesi gestionali e piano finanziario nel corso dei 25 anni, periodo in cui è previsto il recupero del finanziamento.	3	1
Costo per posto auto pubblico (*).	3	1
Rapporto con il trasporto pubblico: effetti di interscambio per la penetrazione verso il centro.	3	1
Rapporto con aree pedonali e zone a traffico limitato.	3	1
Rapporto con centri di gravitazione	3	1
Incidenza sosta rotativa pubblica rispetto ai posti auto totali (**)	4	0
Grado integrazione dell'opera con le strategie della mobilità urbana	3	0

(*) Fino a 10.000 Euro punti 3, tra 10.000 e 20.000 Euro punti 2, oltre 20.000 Euro punti 1.

(**) Parcheggio totalmente pubblico punti 4, parcheggio con sosta pubblica > 50% punti 2, parcheggio con sosta pubblica < 50% punti 0.

Per interventi sulla circolazione veicolare, pedonale e della sosta:

PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO MIN
Livello di importanza della viabilità coinvolta.	3	1
Rapporto con aree pedonali e zone a traffico limitato.	3	1
Rapporto con centri di gravitazione.	3	1
Grado integrazione con altri interventi in materia di mobilità.	3	0

Per interventi di pedonalizzazione:

PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO MIN
Livello di centralità della zona oggetto dell'intervento.	3	1
Compiutezza delle strategie di dislocazione alternativa del traffico e/o sosta veicolare	3	1
Consolidamento di aree pedonali esistenti.	3	1
Rapporto con centri di gravitazione.	3	1
Grado integrazione con altri interventi in materia di mobilità.	3	0

Per interventi di miglioramento attraversamenti ferroviari:

PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO MIN
Importanza degli assi veicolari e/o ferroviari coinvolti.	3	1
Apporto al miglioramento dell'accessibilità alle stazioni ferroviarie.	3	1
Livello di centralità della zona oggetto dell'intervento.	3	1
Grado di integrazione con altri interventi in materia di mobilità.	3	0

4. Determinazione delle quote contributive.

E' assegnato a ciascun Ente richiedente, collocato utilmente in graduatoria, il contributo definito ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 10/97.

L'ultima richiesta in posizione utile può ricevere il contributo nella misura residuale disponibile e l'Ente attuatore può:

- a) individuare un lotto funzionale dell'intervento realizzabile con la quota regionale a disposizione;
- b) oppure reperire la quota mancante per realizzare interamente l'intervento.

Nel caso di istanze con parità di punteggio si darà priorità agli Enti con popolazione residente maggiore.

- di applicare il principio del definanziamento automatico del contributo nell'ipotesi in cui, entro 18 mesi dalla data del provvedimento regionale di impegno della spesa, non sia stata effettuata la consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 13/2003, fermo restando la possibilità per l'ente attuatore di chiedere il differimento o la sospensione del suddetto termine nei casi previsti dall'articolo 15, commi 2 e 3 della citata l.r.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**14.03.2006****N. 219**

Comune di S. Margherita Ligure (GE) - Appr.var.PRG conc. introduz.ne disciplina paesistica - con effetto di integrale subdelega alla c.A. delle funzioni di rilascio delle aut.ni paes.-amb. ex D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - e revisione zone agricole.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

D E L I B E R A

- 1) Sono approvate, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche in premessa richiamate, le varianti al Piano Regolatore Generale del Comune di S. Margherita Ligure concernenti l'introduzione della disciplina paesistica - di cui all'art. 8 della legge regionale n. 6/1991 - e la revisione delle zone agricole - ai sensi dell'art. 83, comma 2, della citata legge regionale n. 36/1997 - quali adottate con la deliberazione consiliare n. 45 del 29.9.2003;

- 2) Le osservazioni sono decise come in premessa indicato;
- 3) Si dà atto che, ricorrendo i presupposti e le condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a) n. 3, della legge regionale n. 20/1991, come modificato con legge regionale 9.9.1998 n. 29, l'approvazione della suddetta variante di introduzione della disciplina paesistica comporta la integrale subdelega delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni prescritte dall'art. 159 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 (ad eccezione di quelle elencate sub commi 2 e 5 del medesimo art. 1 della legge regionale n. 20/1991), con conseguente cessazione - a decorrere dal momento di intervenuta efficacia del presente decreto - del regime transitorio di cui all'art. 7 della medesima legge regionale n. 20/1991;
- 4) Il presente delibera:
- a) sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di S. Margherita Ligure, a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni;
 - b) sarà partecipata alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria, per quanto di sua competenza a termini dell'art. 82, 9° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successive modificazioni, in relazione alla subdelega al Comune di S. Margherita Ligure delle funzioni amministrative di rilascio anche delle autorizzazioni paesistico-ambientali previste dall'art. 159 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, già spettanti alla Regione ex art. 7 della legge regionale 20/1991;
- 5) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del provvedimento stesso.

Il SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14.03.2006

N. 220

Sostituzione di un rappresentante dell'U.I.C. - Unione Italiana Ciechi - in seno alla Commissione Regionale di Concertazione di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 27/98, come integrata ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 ad oggetto "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO l'art. 14 della citata legge attraverso il quale sono dettate disposizioni finalizzate alla costituzione del "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" e all'istituzione degli organi deputati all'amministrazione di tale fondo;

VISTA la legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 "Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro" che, all'art. 6, istituisce la Commissione regionale di concertazione, quale sede di progettazione, proposta, valutazione e verifica riguardo ai servizi per l'im-

piego, alle politiche formative e del lavoro di competenza regionale;

VISTA la legge regionale 29 maggio 2003, n. 15 “Norme per la promozione dell’inserimento al lavoro delle persone disabili” che, all’art. 3, stabilisce che “la Commissione regionale di concertazione di cui all’art. 6 della L.R. n. 27/98 è integrata (omissis) da un minimo di tre ad un massimo di sei rappresentanti e relativi supplenti delle persone disabili, nominati dalla Giunta regionale sulla base delle designazioni delle aggregazioni riconosciute di associazioni ed organismi operanti nel campo dei problemi delle persone disabili”;

CONSIDERATO che la Giunta regionale, ai sensi della citata legge regionale n. 15/03, ha provveduto, con propria deliberazione n. 592 dell’11 giugno 2004, alla nomina dei rappresentanti di cui sopra;

VISTE le nota prot. n. 67 del 31 gennaio 2006 e n. 065 del 14 febbraio 2006, con le quali l’U.I.C – Unione Italiana Ciechi – ha chiesto di sostituire il proprio rappresentante Remo Toffan – membro supplente - con Arturo Vivaldi, Presidente della medesima Unione Italiana Ciechi;

VISTO il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 27/98 sopra citata, che prevede che i componenti della Commissione regionale di Concertazione, di cui al medesimo articolo 6 della legge predetta, durino in carica cinque anni;

DATO ATTO che, di conseguenza, anche i componenti della Commissione regionale di Concertazione integrata ai sensi dell’articolo 3 della succitata Legge regionale n. 15/2003 durano in carica per la medesima durata e che, pertanto, i restanti componenti della predetta Commissione integrata, anch’essi nominati con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 592 dell’11 giugno 2004, integrata con Deliberazione n. 115 del 10 febbraio 2006, risultano essere tuttora in carica;

RITENUTO necessario prendere atto della richiesta dell’Unione Italiana Ciechi di sostituire il Sig. Remo Toffan con il Sig. Arturo Vivaldi, quale rappresentante supplente delle persone disabili in seno alla Commissione regionale di Concertazione integrata, e di procedere alla sua nomina,

SU PROPOSTA dell’Assessore incaricato Giovanni VESCO

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa

1. di nominare il Sig. Arturo Vivaldi – Presidente della Sezione Provinciale dell’Unione Italia Ciechi - in sostituzione del Sig. Remo Toffan - rappresentante supplente delle persone disabili in seno alla Commissione regionale di concertazione di cui all’art. 6 della L.R. n. 27/98, come integrata ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 29 maggio 2003, n. 15;
2. di dare atto che, con tale nomina, la Commissione di cui al punto che precede risulta così composta:

Luigi Panneri	Presidente ANMIC	rappresentante effettivo
Aldo Moretti	Presidente Co.R.E.R.H	rappresentante effettivo
Aldo Praticò	Presidente FAND	rappresentante effettivo
Arturo Vivaldi	Presidente Unione Italiana Ciechi	rappresentante supplente
Pietro Randazzo	Consigliere Unione Nazionale Mutilati per servizio	rappresentante supplente
Angelo Bellotti	Revisore dei Conti ANFFAS	rappresentante supplente

3. di pubblicare la seguente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**14.03.2006****N. 225**

Semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie. Sospensione temporanea di procedure in materia di Polizia Mortuaria.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D. Lgs. 31/3/98 n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 Marzo 1997, n. 59";
- VISTO il D.P.R. n. 285 del 10 Settembre 1990 "Regolamento di Polizia Mortuaria" e in particolare:
 1. CAPO IV: "Trasporto dei cadaveri":
 - art. 18 comma 1, comma 2,
 - art. 20 comma 2 e comma 3;
 - art. 21 comma 3;
 - art. 25 comma 1 e comma 2;
 - art. 30;
 - art. 32 comma 1 e comma 2;
 2. Capo VIII: "Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere":
 - art. 48: comma unico;
 3. Capo XVI "Cremazione":
 - art. 79 comma 4;
 4. Capo XVII: "Esumazioni ed estumulazioni":
 - art. 83 comma 3;
 - art. 84 comma 1, caso b);
 - art. 86 comma 5;
 - art. 88 comma 1 e comma 2;
 5. Capo XVIII: "Sepolture private nei cimiteri":
 - art. 94 comma 1;
 6. Capo XXI: "Sepolcri privati fuori dai cimiteri"
 - art. 101;
- CONSIDERATO che con riferimento ai sopracitati CAPO IV : "Trasporto dei cadaveri" e CAPO VIII: "Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere" del D.P.R. 285/90:
 - l'iniezione conservativa serve per ritardare il processo putrefattivo al fine di evitare il diffondersi di malattie infettive che si riteneva fossero connesse a tale processo;
 - nella letteratura scientifica non è stata documentata la possibilità di trasmissione di microrganismi patogeni a seguito di manipolazione di cadaveri o feretri in quanto i microrganismi che determinano i processi putrefattivi non sono necessariamente patogeni per l'uomo;
 - la formalina (aldeide formica) impiegata per le iniezioni antiputrefattive comporta un allunga-

mento dei processi di mineralizzazione della salma, è un prodotto cancerogeno e mutageno;

- la produzione di bare è oramai un processo industriale standardizzato e la conformità del feretro alle disposizioni di legge rientra tra le certificazioni di qualità del prodotto. Pertanto il rischio da microrganismi patogeni al momento del trasporto del cadavere è praticamente nullo e le operazioni sopra citate non presentano alcuna valenza medico legale o igienista;
- non vi è possibilità di contatto tra il cadavere riposto nella cassa e le superfici dell'automezzo; l'idoneità igienica dei carri funebri è verificata in fase preventiva alla messa in strada e, dopo tale verifica, gli stessi possono essere accomunati a tutti gli altri automezzi e pertanto anche le autorimesse possono, di conseguenza, essere considerate alla stregua di qualunque altra autorimessa;
- CONSIDERATO che con riferimento al sopracitato CAPO XVII "Esumazioni ed estumulazioni":
 - per la tutela dei lavoratori dipendenti in questo settore opera il D.Lgs. 19/9/94, n. 626, che pone a carico del datore di lavoro la valutazione del rischio e l'adozione di adeguati mezzi di protezione per i lavoratori;
 - le esumazioni e le estumulazioni non sono considerate operazioni a rischio infettivo in mancanza di risultati scientifici che dimostrano la trasmissione di microrganismi patogeni nella manipolazione di feretri a distanza di tempo dalla sepoltura;
- CONSIDERATO che con riferimento al sopracitato CAPO XVIII: "Sepolture private nei cimiteri" e CAPO XXI: "Sepolcri privati fuori dai cimiteri":
 - i pareri richiesti per le costruzioni cimiteriali riguardano esclusivamente la valutazione di vincoli edilizi, di tecniche costruttive e del dimensionamento di spazi sulla scorta di indicazioni tecniche fornite dallo stesso D.P.R. 285/90 e dalla circolare ministeriale n. 24 del 24/06/93 e pertanto non sussistono ragioni in base alle quali i suddetti pareri debbano essere di competenza di un medico o comunque di un operatore sanitario;
- CONSIDERATO che con riferimento al sopracitato CAPO XVI: "Cremazione":
 - ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" le firme apposte da pubblici funzionari non sono soggette a legalizzazione. Inoltre ai sensi della L. 130/01 "Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" non viene menzionata l'autenticazione della firma del medico necroscopo apposta sul certificato con il quale si esclude il sospetto di morte dovuta a reato;
- VISTO il D.Lgs. 19/6/99 n. 229 "Norme per la razionalizzazione del SSN a norma dell'art. 1 della L. 419/98" che all'art. 1 comma 7 esclude che rimangano a carico dello Servizio Sanitario i servizi e le prestazioni sanitarie che:
 - a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del SSN di cui al comma 2;
 - b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzate per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
 - c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza;
- RITENUTO pertanto utile, al fine di migliorare la qualità dei livelli di erogazione del servizio, eliminare tutte le azioni inutili e di dubbia efficacia sanitaria;
- PRESO ATTO in ultimo delle risultanze finali elaborate dal Gruppo di Lavoro costituito con decreto del Ministero della Salute in data 13/10/04 per la semplificazione delle procedure relativamen-

te alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie contenute nel documento conclusivo approvato dalla Conferenza delle Regioni in data 09/02/06;

su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo

DELIBERA

Di sospendere temporaneamente a far data dal 1 Aprile 2006:

1. Il trattamento conservativo della salma, che sarà effettuato soltanto per il trasporto all'estero o in tutti i casi in cui lo ritenga necessario il medico necroscopo;
2. Le attività di verifica dei carri funebri e rimesse di carri funebri di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/90;
3. La certificazione di conformità del feretro, rilasciate dalle AA.SS.LL., ai sensi degli articoli 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90, ad esclusione del trasporto all'estero;
4. Le attività di assistenza, da parte delle AA.SS.LL., in occasione di esumazioni ed estumulazioni di cui agli artt. 83,84,86 e 88 del D.P.R. 285/90;
5. Il rilascio di pareri, da parte delle AA.SS.LL., per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati di cui agli artt. 94 e 101 del D.P.R. 285/90;
6. L'autenticazione della firma del medico curante o necroscopo, da parte del Coordinatore Sanitario, di cui all'art. 79 punto 4 del D.P.R. 285/90;
7. le AA.SS.LL. sono tenute a limitare l'attività di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri alle circostanze in cui il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.03.2006

N. 231

Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale e approvazione delle relative disposizioni attuative.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 29 novembre 2004, N. 23, recante "Interventi di sostegno al sistema della Formazione Professionale";

POSTO che la legge sopra citata prevede, al fine di accrescere le competenze delle risorse umane ed accompagnare uno sviluppo occupazionale stabile, un sostegno da parte della Regione nei confronti del sistema della Formazione Professionale, sia nella fase di avvio del processo di accreditamento dei soggetti formativi finalizzato alla qualità, sia nella prosecuzione del processo di costruzione dell'offerta;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 4 della legge regionale 23/2004, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1683 del 23/12/2004 è stato costituito, presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. - in seguito denominata F.I.L.S.E. S.p.A. - un "Fondo di rotazione e di sostegno del sistema formativo", destinato al finanziamento di interventi rivolti al sostegno delle Agenzie Formative aventi sedi operative accreditate nel territorio della Regione, anche tramite finanziamento di

progetti d'investimento ed è stata stipulata la prevista convenzione tra la Regione e la Finanziaria stessa;

POSTO che, con la sopra richiamata deliberazione, successivamente integrata per quanto riguarda l'esercizio 2005 con decreto del Dirigente del Settore n. 2490 del 8/11/2005, si è provveduto all'impegno degli importi complessivi sotto specificati.:

Fondo di Rotazione a sostegno del sistema formativo – sostegno degli investimenti:

euro 1.000.000,00

Fondo di Rotazione a sostegno del sistema formativo – sostegno alla gestione delle Agenzie formative: euro 2.000.000,00;

POSTO che, al fine di dare concreta attuazione al progetto in questione, sono state definite le disposizioni attuative della legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 sotto forma di avviso pubblico, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, in cui sono stabilite le modalità per la presentazione, da parte degli enti di formazione con sede/i operativa/e ubicata/e sul territorio della Regione ed in regola con le procedure di accreditamento di cui al Decreto Ministeriale 25 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per agevolazioni relative a:

- a) spese di gestione sostenute dalle agenzie formative a fronte di progetti/corsi di formazione professionale assegnati dall'Amministrazione Regionale e/o dalle Amministrazioni Provinciali, nel limite massimo complessivo di euro 1.000.000,00;
- b) programmi di investimento, da realizzare in una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Liguria, ancora da avviare alla data di presentazione della domanda, di importo non inferiore a euro 20.000,00, volti all'acquisto e/o ristrutturazione delle sedi delle agenzie formative ed al miglioramento della sicurezza, della qualità e dell'innovazione tecnologica. Tutti gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda, con un progetto dettagliato dell'investimento previsto e devono essere realizzati entro il termine finale assegnato nel provvedimento di concessione, e comunque non oltre il termine massimo di 18 mesi dalla data di comunicazione di concessione dell'agevolazione.

RITENUTO pertanto di dare attuazione alla legge 29 novembre 2004, n. 23 tramite le disposizioni attuative sopra citate, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, regolanti le modalità per presentare domanda di agevolazione, i cui adempimenti successivi saranno curati da F.I.L.S.E. S.p.A. secondo quanto stabilito nella convenzione stipulata con la Regione, nella quale sono stati stabiliti, oltre ai rapporti tra i contraenti, anche le attività da svolgersi da parte della Finanziaria stessa;

RITENUTO, altresì, di autorizzare il Settore Sistema Regionale della Formazione e dell'Orientamento a dare adeguata diffusione delle "Disposizioni attuative della legge regionale 29 novembre 2004, n. 23" attraverso la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e tramite divulgazione integrale sul sito INTERNET della Regione Liguria;

SU PROPOSTA dell'Assessore incaricato Dr. Massimiliano Costa;

D E L I B E R A

- di dare attuazione alla legge 29 novembre 2004, n. 23 tramite le disposizioni attuative sopra citate, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, regolanti le modalità per presentare domanda di agevolazione, i cui adempimenti successivi saranno curati da F.I.L.S.E. S.p.A. secondo quanto stabilito nella convenzione stipulata con la Regione, nella quale sono stati stabiliti, oltre ai rapporti tra i contraenti, anche le attività da svolgersi da parte della Finanziaria stessa;

- di autorizzare il Settore Sistema Regionale della Formazione e dell'Orientamento a dare adeguata diffusione delle "Disposizioni attuative della legge regionale 29 novembre 2004, n. 23" attraverso la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e tramite divulgazione integra-

le sul sito INTERNET della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

(segue allegato)

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE della
LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 23
Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale**

1. FINALITA'

Le presenti disposizioni attuative sono destinate alla ristrutturazione ed adeguamento dell'offerta formativa professionale della Regione Liguria attraverso

- a) il sostegno alla gestione delle agenzie formative
- b) il sostegno a progetti di investimento delle agenzie formative

2. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili ad agevolazione:

- a) Le spese di gestione sostenute dalle agenzie formative a fronte di progetti/corsi di formazione professionale assegnati dall'Amministrazione Regionale e/o dalle Amministrazioni Provinciali, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 Euro
- b) Programmi di investimento, da realizzare in una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Liguria, ancora da avviare alla data di presentazione della domanda, di importo non inferiore a 20.000 Euro e nei limiti di spesa di cui al punto 10.B, volti all'acquisto e/o ristrutturazione delle sedi delle agenzie formative ed al miglioramento della sicurezza, della qualità e dell'innovazione tecnologica. Tutti gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda, con un progetto dettagliato dell'investimento previsto e devono essere realizzati entro il termine finale assegnato nel provvedimento di concessione, e comunque non oltre il termine massimo di 18 mesi dalla data di comunicazione di concessione dell'agevolazione.

3. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione gli enti di formazione con sede/i operativa/e, ubicata/e sul territorio della Regione Liguria ed in regola con le procedure di accreditamento per una o più tipologie di attività (attività riferite all'ex obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua e permanente, area dello svantaggio e fasce deboli) in maniera piena o condizionata, ai sensi del Decreto Ministeriale 25 maggio 2001 n. 166, della deliberazione di Giunta regionale n. 1219 del 25/10/2002, della deliberazione di Giunta regionale n. 1646 del 24/12/2002 nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 567 del 07/06/2004 e s.m.i.

4. AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni previste consistono in:

- a) Per gli interventi di cui al punto 2.a) un **finanziamento al tasso dello 0,5% annuo** (0,25% semestrale) nella misura del 20% dell'importo complessivo fatturato alle Amministrazioni regionale e/o provinciali, come meglio specificato al punto 10, e comunque non superiore al massimale di 200.000 euro per ogni ente presente sul territorio regionale. Tale finanziamento viene erogato da F.I.L.S.E. Spa e deve essere restituito entro sei mesi dalla data di erogazione dell'importo concesso.
- b) Per gli interventi di cui al punto 2.b) un **contributo in c/interessi**, pari all'80% del tasso di riferimento comunitario, su un finanziamento di importo massimo pari al 100% delle spese di investimento di cui al punto 10 e comunque non superiore ad un massimale di euro 750.000, concesso

da Banche, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/1993, che hanno sottoscritto, o che sottoscriveranno in data precedente alla presentazione della domanda di agevolazione da parte del beneficiario, la convenzione con F.I.L.S.E. ai sensi delle presenti disposizioni attuative. L'elenco delle Banche è reperibile sul sito FILSE e suscettibile di aggiornamenti.

Il finanziamento bancario può prevedere un periodo di preammortamento – che non beneficia di agevolazioni contributive - ed avere durata pari o superiore a 5 anni. Il contributo in c/interessi riconosciuto a titolo di agevolazione viene in ogni caso calcolato sviluppando un piano di ammortamento standard con le seguenti caratteristiche:

- importo: pari al 100% dell'investimento ammesso o, se minore, pari al 100% del finanziamento concesso dalla banca;
- durata: 5 anni;
- rate: costanti semestrali posticipate;
- tasso di interesse: tasso di riferimento comunitario vigente alla data di stipula del finanziamento bancario

Il contributo definitivo viene calcolato al momento dell'erogazione dell'agevolazione attualizzando il contributo calcolato come sopra al tasso di riferimento comunitario vigente alla data di liquidazione del contributo stesso, ed erogato in unica soluzione alla banca finanziatrice che provvederà ad accreditarlo all'ente beneficiario entro 30 giorni dal versamento del contributo da parte di FILSE.

La Banca può acquisire, a supporto dell'operazione di finanziamento a tutela del proprio credito, garanzie reali, personali o di organismi di garanzia collettiva fidi.

5. REGIME DI AIUTO E CUMULABILITA'

Le agevolazioni di cui al punto 4 sono concesse, nel limite delle disponibilità dei fondi così come meglio specificato al punto 6 delle presenti disposizioni attuative, secondo il regime "de minimis" (Regolamento CE n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore pubblicato sulla Gazz. Ufficiale CE n. 10/30 del 13.01.2001).

Ai sensi del Regolamento sopra citato l'importo complessivo degli aiuti in "de minimis" accordato ad un medesimo soggetto non può superare 100.000 Euro nell'ultimo triennio.

A tal fine l'ente beneficiario assume l'onere di verificare che qualsiasi aiuto supplementare, sempre a titolo di "de minimis", non comporti il superamento del predetto limite di 100.000 Euro e di comunicare, all'atto della presentazione della domanda (vd. Allegato 1A o 1B), informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti in "de minimis" ricevuti nei tre anni precedenti (soggetto concedente, data di concessione e importo).

Ai fini del rispetto di tale norma,

- l'aiuto relativo all'agevolazione di cui al punto 4.a) viene calcolato attualizzando, alla data di concessione del finanziamento, la differenza tra il costo in termini di interessi che l'ente sosterebbe reperendo il finanziamento a condizioni di mercato (ad un tasso stabilito convenzionalmente pari al tasso di interesse di riferimento comunitario, in vigore al momento della concessione dell'agevolazione medesima da parte di F.I.L.S.E.) ed il minor costo per interessi effettivamente sostenuto grazie alla concessione del finanziamento alle condizioni agevolate previste dalle presenti modalità attuative.
- l'aiuto relativo all'agevolazione di cui al punto 4.b) corrisponde al contributo definitivo effettivamente erogato.

Gli interventi oggetto di agevolazione non possono essere oggetto di altri incentivi.

6. DISPONIBILITA' E DESTINAZIONI DEI FONDI

Le disponibilità finanziarie sono costituite:

- relativamente alle agevolazioni di cui al punto 4.a), dallo stanziamento di cui al "Fondo di rotazione del sistema formativo - sostegno alla gestione" del bilancio regionale, pari a 2.000.000 euro;
- relativamente alle agevolazioni di cui al punto 4.b), dallo stanziamento di cui al "Fondo di rotazione del sistema formativo – sostegno a progetti d'investimento" del bilancio regionale, pari a 1.000.000 euro,

al netto dei corrispettivi da attribuire alla F.I.L.S.E. per la gestione del fondo stesso ai sensi dell'art. 1 comma 4 della l.r. 23/2004, nonché, per entrambe le tipologie di agevolazione, dagli interessi maturati sui fondi medesimi da eventuali somme recuperate dalla Regione Liguria nei confronti degli enti del sistema formativo per la revoca o riduzione dei finanziamenti concessi, con fondi regionali, per lo svolgimento di attività formativa.

7. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di agevolazione, redatte in bollo e compilate secondo il fac-simile di cui all'allegato 1A o 1B a seconda dell'agevolazione richiesta, reperibile presso la F.I.L.S.E. Spa o direttamente presso il sito internet www.filse.it, devono essere indirizzate a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Spa – F.I.L.S.E. Spa
Via Peschiera 16 – 16122 Genova

Le domande devono essere presentate

- con riferimento agli interventi di cui al punto 2.a) dal 3/04/2006 al 26/05/2006;
- con riferimento agli interventi di cui al punto 2.b) dal 01/06/2006 al 31/10/2006.

Le domande devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, a F.I.L.S.E. Spa entro i termini stabiliti ed esclusivamente a mezzo raccomandata, devono essere corredate della documentazione di cui al successivo punto 8 e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ai sensi dell'art. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 (ossia trasmesse unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore).

Sulla busta deve essere apposta la dicitura:

- con riferimento agli interventi di cui al punto 2.a) "DOMANDA DI AGEVOLAZIONE ai sensi della L.R. 23/2004 – Sostegno alla gestione delle agenzie formative"
- con riferimento agli interventi di cui al punto 2.b) "DOMANDA DI AGEVOLAZIONE ai sensi della L.R. 23/2004 – Sostegno a progetti di investimento delle agenzie formative"

Gli enti richiedenti devono indicare la Banca cui hanno inoltrato richiesta di finanziamento per interventi di cui al punto 2.b) compilando i relativi campi nel frontespizio del modello di domanda di cui all'allegato 1.

Ciascun ente presente sul territorio ligure può presentare una sola domanda per ciascuno degli interventi di cui al punto 2.a) entro i termini di apertura del presente bando. Con riferimento agli interventi di cui al punto 2.b) ciascun ente può presentare una domanda per ogni unità operativa sita sul territorio regionale.

Ai fini dell'ordine di presentazione delle domande farà fede la data, ora e minuto del timbro postale di spedizione della raccomandata. A tal fine, le domande stesse dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo posta tramite raccomandata spedita da uffici del Servizio delle Poste Italiane dotati di timbratura automatica con orario di impostazione.

8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate corredate dai seguenti documenti:

a) nel caso di richiesta di agevolazione di cui al punto 4.a)

- relazione illustrativa, secondo il fac-simile di cui all'allegato 2A, relativa
 - alla struttura organizzativa dell'ente,
 - all'attività svolta nell'esercizio precedente quello di presentazione della domanda, nell'esercizio in corso nonché l'attività in previsione per l'esercizio successivo a quello di presentazione della domanda;
- attestazione dell'attività formativa svolta nell'esercizio precedente la presentazione della domanda nei confronti di Regione e/o Province resa dal legale rappresentante dell'ente richiedente ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000;
- Copia del bilancio dell'ultimo esercizio approvato

b) nel caso di richiesta di agevolazione di cui al punto 4.b)

- relazione illustrativa, secondo il fac-simile di cui all'allegato 2B, relativa all'organizzazione dell'ente, delle attività e dell'intervento proposto

- Copia del contratto preliminare di compravendita (in caso di acquisto di immobile)
- Copia dei preventivi di spesa a prezzi unitari e, in caso di interventi di carattere edilizio, computo metrico estimativo a prezzi unitari sulla base del più recente prezzoario Unioncamere corredati da planimetria in scala adeguata dell'immobile interessato,
- Documentazione attestante la disponibilità dell'immobile nel quale viene realizzato l'intervento,
- Copia della domanda di finanziamento inoltrata alla Banca indicata in domanda, riportante il timbro per ricevuta della Banca medesima.

La documentazione di cui sopra deve intendersi obbligatoria ai fini dell'applicazione del punto 9.1 comma 6.

In caso di ammissione ai benefici previsti, la F.I.L.S.E. potrà richiedere all'ente ulteriore documentazione per la definizione della domanda sotto il profilo documentale, da trasmettere entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, termine prorogabile per ulteriori 60 giorni in caso di comprovata impossibilità derivante da impedimenti di natura amministrativa (es. ritardi comprovati nel rilascio delle autorizzazioni, concessioni, ecc., connesse al programma di interventi presentato).

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE

9.1 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. S.p.A.

Le domande presentate relativamente ad interventi di cui al punto 2.a) sono inserite in una graduatoria predisposta sulla base dei criteri di priorità riportati al punto 9.2 e finanziate, nell'ordine determinato dalla graduatoria medesima, fino ad esaurimento dei fondi.

Le domande presentate relativamente ad interventi di cui al punto 2.b) sono esaminate con procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/6/1991, n. 8 e del relativo regolamento di attuazione (Reg. regionale 4 luglio 1994 n. 2).

Il primo atto del procedimento è costituito dalla comunicazione dell'avvio dello stesso che il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 5, del regolamento regionale n. 2 del 1994 alle domande irregolari o incomplete sarà assegnato, dal responsabile del procedimento, per il perfezionamento un termine perentorio di 15 giorni oltre il quale la domanda sarà considerata inammissibile.

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del regolamento regionale n. 2 del 1994, provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni trascorso il quale il progetto verrà valutato sulla base della documentazione agli atti.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 23 e seguenti della legge regionale 6/6/91, n. 8 e successivo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

9.2 ESAME ISTRUTTORIO

Tutte domande sono valutate sotto il profilo dell'ammissibilità formale attraverso la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalle presenti modalità attuative.

Per quanto concerne in particolare gli interventi di cui al punto 2.a), le domande ritenute formalmente ammissibili e che relativamente al successivo punto c) (situazione patrimoniale, economico-finanziaria) abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 7, sono valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità e ordinate secondo il punteggio attribuito:

a) monte ore di formazione assegnate dagli enti regionale e/o provinciali entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda a valere sul presente bando	Punteggio
0 – 5.000 ore	0
5.001 – 15.000 ore	7
Oltre 15.001 ore	15

N.B. Il monte ore si calcola moltiplicando il numero di ore assegnate dei singoli corsi per il numero di allievi programmati

b) applicazione del contratto di formazione al personale dipendente	Punteggio
SI	3
NO	0

c) situazione patrimoniale – economico-finanziaria	Punteggio
Patrimonio netto positivo (ultimo bilancio approvato)	10
Risultato economico dell'ultimo esercizio approvato positivo	5
Somma dei risultati economici degli ultimi tre esercizi approvati positiva	7

A parità di punteggio calcolato con i predetti criteri, la posizione in graduatoria delle domande per interventi di cui al punto 2.a) verrà determinata sulla base della cronologia di presentazione della domande (data ora e minuto di spedizione).

Le risultanze complessive dell'istruttoria di tutte le domande presentate a valere sul presente bando sono compendiate in un'apposita scheda sottoscritta dal responsabile del servizio competente e sulla base delle risultanze medesime assume le relative decisioni in ordine alla concedibilità o meno dell'agevolazione stessa.

Tale decisione viene comunicata all'ente interessato, e per quel che concerne la quota di contributo in c/interessi di cui al punto 4.b) anche alla Banca, precisando:

- con riferimento agli interventi di cui al punto 2.a) l'ammontare del finanziamento concedibile;
- con riferimento agli interventi di cui al punto 2.b), l'ammontare massimo dell'investimento teorico ammissibile e del contributo concedibile, fermo restando la conferma definitiva del contributo spettante nei termini precisati ai precedenti punti 4 e 5.

10. SPESE AMMISSIBILI

10.A

Relativamente agli interventi di cui al punto 2.a), il finanziamento concedibile viene calcolato sulla base delle spese sostenute per la realizzazione di progetti formativi fatturate dall'ente richiedente nei confronti delle Amministrazione regionale e/o provinciale/i nel corso dell'esercizio precedente quello di presentazione della domanda, così come autodichiarato dal legale rappresentante.

Le spese predette sono considerate ammissibili nel limite massimo di 1.000.000 di Euro anche se l'importo complessivo fatturato alle Amministrazioni e certificato risulta superiore.

10.B

Relativamente agli interventi di cui al punto 2.b), sono ammissibili nel limite massimo complessivo di 750.000 euro (anche se l'investimento totale risulta di entità più elevata) una o più delle seguenti tipologie di spesa, al lordo dell'IVA:

- a) progettazione, direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino ad un valore massimo del 5% del totale degli investimenti ammissibili relativi alle opere civili;
- b) acquisto di immobile, purché non abbia beneficiato nel corso dei dieci anni precedenti di agevolazioni pubbliche;
- c) costruzione o ristrutturazione di fabbricati, opere murarie ed assimilate (compresi impianti tecnologici);

d) acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature varie ed arredi nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa e con esclusione di quelli relativi all'attività di rappresentanza nonché dei mezzi mobili;

e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive gestionali dell'ente;

Sono ammissibili le spese riferite a programmi di investimento avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Al fine della verifica del rispetto delle suddette condizioni fa fede la data del primo titolo di spesa.

Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia almeno pari a 516,46 Euro, e purché tali beni siano iscritti a libro cespiti e ammortizzati in più esercizi.

Con riferimento alle spese di cui alla lettera b), in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento comunitario 1685/2000 come modificato dal Regolamento (CE) 448/2004, le spese saranno ammissibili solo se documentate anche da certificazione da parte di qualificato professionista, iscritto ad albo pubblico, attestante che il prezzo d'acquisto non risulta superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile stesso con la normativa nazionale.

Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- per la gestione corrente dell'ente;
- per prestazioni effettuate con personale dell'ente richiedente inclusi i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali;
- fatturate all'ente richiedente da altro ente che si trovi con il primo, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambi siano partecipati per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni mobili e immobili in capo a coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale di soci ed amministratori;
- relative ad opere di manutenzione ordinaria (art. 3 D.P.R. 06/06/2001 n. 380);
- per acquisto di scorte, nonché alle operazioni di mero finanziamento del passivo dell'ente;
- spese relative ad attività di rappresentanza;
- materiale di consumo.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

11. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

11.A – Finanziamento a tasso 0,5% annuo

L'erogazione del finanziamento a tasso 0,5% annuo avverrà, previa stipula del relativo contratto, dietro presentazione del Modulo di cui all'allegato 4A.

11.B – Contributo c/interessi

La Banca che ha ricevuto la domanda di finanziamento agevolato svolge l'attività istruttoria relativa alla concessione del finanziamento stesso per quanto di sua competenza ed assume, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, la relativa delibera. L'esito - sia positivo che negativo - e la relativa data della delibera vengono comunicate dalla Banca a FILSE. Ricevuta la decisione da FILSE, la Banca stipula entro 30 giorni dalla data di decisione medesima – qualora non vi abbia già provveduto – il contratto di finanziamento e decide in ordine all'erogazione del finanziamento stesso.

Completata l'erogazione del finanziamento a fronte di documentazione rilasciata in copia dall'ente, che attesti lo stato d'avanzamento, la Banca trasmette a FILSE – al fine dell'erogazione del contributo – copia del contratto di mutuo corredato del piano di ammortamento definitivo.

Contemporaneamente l'ente beneficiario trasmette a FILSE la relativa documentazione di spesa, ivi compresa - nel caso di esecuzione di opere murarie - una dichiarazione di un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta nonché la conformità alla normativa in materia edilizia.

FILSE verifica tale documentazione, che deve essere accompagnata altresì da dichiarazione sostitu-

tiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata dall'ente e attestante che le spese relative agli investimenti effettuati sono state integralmente e regolarmente pagate (vd. Fac-simile di cui all'allegato 3B); dopodiché FILSE provvede alla liquidazione del contributo definitivo.

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione.

La Banca provvede ad accreditare il contributo all'ente entro 30 giorni dal versamento effettuato da F.I.L.S.E.

12. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari dell'agevolazione di cui al punto 4.b sono obbligati a:

- a) eseguire l'iniziativa finanziata in conformità alle finalità dichiarate;
- b) comunicare alla Banca finanziatrice e a FILSE eventuali variazioni o modifiche sostanziali dei contenuti dell'intervento finanziato; sono ammesse variazioni o modifiche sostanziali nel limite massimo del 20% delle singole voci di spesa ammessa, anche a seguito di varianti progettuali nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, solo nel limite della somma dichiarata ammissibile a finanziamento, e purché non alterino le finalità dell'intervento, fermo restando che, a consuntivo, la spesa di investimento totale realizzata non potrà comunque essere inferiore al 60% di quella ammessa all'agevolazione;
- c) conservare a disposizione di FILSE, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di completamento delle iniziative finanziate, la documentazione di spesa;
- d) comunicare tempestivamente la rinuncia all'esecuzione dell'investimento;
- e) non trasferire la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo per atto volontario dei beni oggetto dell'investimento nell'arco dei tre anni dalla data di completamento dell'investimento;
- f) conservare i beni mobili funzionali all'attività d'impresa e la destinazione d'uso degli immobili oggetto di finanziamento, per almeno cinque anni dal completamento dell'investimento, pena la revoca del contributo;
- g) rispettare le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente.

In parziale deroga dall'obbligo di cui alla lettera e) del presente punto, i beni oggetto dell'agevolazione possono essere trasferiti ad altro ente prima del prescritto termine di tre anni dal completamento dell'investimento, nel caso di operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, donazione, a condizione che l'ente subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal bando e che sottoscriva gli impegni assunti dal soggetto beneficiario relativamente agli obblighi prescritti.

I beneficiari dell'agevolazione di cui al punto 4.a sono obbligati al rispetto delle prescrizioni limitatamente a quanto previsto al punto g).

13. REVOCHE

La revoca delle agevolazioni ed il conseguente recupero delle somme erogate, compresi gli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, potrà essere disposta da FILSE qualora il beneficiario:

- abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- non abbia rispettato gli obblighi a suo carico, di cui al precedente punto 12 lett. a), b), d), e), f), g);
- relativamente all'agevolazione di cui al punto 4.b), non abbia rispettato l'obbligo della destinazione dell'investimento alle attività dell'ente; in tal caso, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente a seconda che i beni vengano distratti totalmente o parzialmente alla loro destinazione.

Relativamente agli interventi di cui al punto 2.b) è consentito, entro i tre anni dal completamento dell'investimento, il trasferimento, all'interno del territorio regionale, da una ad altra unità locale dello stesso ente, dei beni oggetto del finanziamento previa comunicazione scritta a FILSE; il trasferimento non previamente comunicato a FILSE comporta la revoca dell'agevolazione.

In caso di rimborso del finanziamento di cui al punto 4.a) oltre i sei mesi dalla data di erogazione dell'agevolazione previsti dalle presenti modalità attuative è prevista l'applicazione di un tasso moratorio

pari a tasso legale + 5 punti percentuali fino alla data effettiva di restituzione dell'importo erogato. In tale caso, inoltre, la Regione Liguria potrà valutare la possibilità di rivalutare l'accreditamento in essere.

14. CONTROLLI

La Regione e la FILSE S.p.A potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

15. COMITATO TECNICO

Per le valutazioni relative alla concessione delle agevolazioni, F.I.L.S.E. si avvale di un Comitato Tecnico composto da tre esperti qualificati in materia, due dei quali individuati dalla Regione e uno individuato dalla stessa F.I.L.S.E..

16. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è F.I.L.S.E. Spa

Allegato 1A

Originale per la F.I.L.S.E. S.p.A.

Marca da Bollo

(Luogo e data) _____

Spett.le
F.I.L.S.E S.p.A.
Via Peschiera, 16
16122 - GENOVA

OGGETTO: Domanda di finanziamento ai sensi della L.R. 29 novembre 2004, n. 23 - Interventi di sostegno alla gestione delle agenzie formative

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente in _____
nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente (denominazione _____
con sede legale in Via _____ Città _____
Provincia _____ C.A.P. _____ telefono _____ telefax _____
ai sensi della legge regionale indicata in oggetto

CHIEDE

la concessione di un finanziamento al tasso dello 0,5% annuo dell'ammontare di Euro _____ (in lettere _____)
a fronte di spese fatturate alle Amministrazioni Regionale e/o Provinciali nel corso dell'esercizio precedente per un ammontare complessivo di Euro _____ (in lettere _____)
come illustrato nell'annessa relazione illustrativa sulla struttura organizzativa dell'ente, delle attività e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

All'uopo, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione della sanzione penale

DICHIARA

1. che l'ente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposto a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata
2. di essere a conoscenza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la concessione, l'erogazione e la revoca dell'agevolazione richiesta e di impegnarsi a rispettarle;
3. che i dati e le informazioni contenute nella domanda, negli allegati e nella documentazione anche successivamente fornita, sono rigorosamente conformi alla realtà;
4. di accettare, sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione del progetto, le verifiche tecniche ed i controlli che F.I.L.S.E. S.p.A. e/o organi comunitari, statali o regionali riterranno di effettuare in relazione al finanziamento concesso;
5. di impegnarsi a fornire a F.I.L.S.E. S.p.A. ogni documento e informazione richiesti dalla stessa;
6. di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla F.I.L.S.E. S.p.A. di eventuali spostamenti della sede e/o delle unità locali, delle deliberazioni di liquidazione dell'ente; della sottoposizione dell'ente a procedure concorsuali; della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al finanziamento;
7. che l'ente opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
8. che, relativamente alle agevolazioni a titolo di "de minimis", l'ente si trova nella seguente situazione (compilare solo il paragrafo che interessa):
 - a) l'ente ha titolo a ricevere l'erogazione del finanziamento di euro _____ non avendo ottenuto, nell'ultimo triennio, contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001;
 - b) l'ente ha titolo a ricevere l'erogazione del finanziamento di euro _____ avendo ottenuto, nell'ultimo triennio, i contributi pubblici a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 riportati nella seguente tabella riepilogativa:

Data di concessione	Ente erogatore	Legge di riferimento	Importo in Euro

9. che l'interlocutore esclusivo per i rapporti con la F.I.L.S.E. S.p.A., oltre al legale rappresentante, per l'istruttoria della domanda è il sig./sig.ra _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____ (allegare fotocopia di documento d'identità);

Alla presente domanda vengono allegati i seguenti documenti:

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE¹

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA

¹ La firma viene apposta dal sottoscritto allegando copia fotostatica del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Allegato 2A

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE,
DELLE ATTIVITA' E DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-ECONOMICO-FINANZIARIA**

**L.R. 29 novembre 2004, n. 23
Interventi di sostegno alla gestione delle agenzie formative**

A - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

A1 - Denominazione _____

A2 - Sede Legale: Comune _____ Prov. ()
 Via _____ n° _____ CAP _____
 Tel. _____ Fax _____

A3 - Sede Amministrativa (se in luogo diverso dalla sede legale):
 Comune _____ Prov. ()
 Via _____ n° _____ CAP _____
 Tel. _____ Fax _____

A4 - Unità locali:

A5 - Iscrizione INPS n° _____
 Ramo di attività _____

A6 - Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

A7 - Codice di attività Istat '91:

--	--	--	--	--	--

B - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA', DELLA SITUAZIONE E DELLE PROSPETTIVE DELL'ENTE

B1- Descrizione della compagine societaria, della struttura organizzativa (con indicazione anche degli addetti impiegati nell'attività), del mercato di riferimento (clienti, territorio e dimensione): situazione attuale e prospettive di sviluppo

B2- Descrizione dell'attività svolta nell'esercizio precedente quello di presentazione della domanda,

Allegato 3A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Il/La sottoscritto/a _____

(cognome e nome)

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ in _____

nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente

(denominazione e sede)

- consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
- ai fini della presentazione della domanda di finanziamento a tasso 0,5% di cui alla L.R. 23/2004 – Sostegno alla gestione delle agenzie formative

dichiara

che nell'esercizio precedente la presentazione della domanda ha svolto nei confronti di Regione e/o Province la seguente attività formativa:

Ente Corso importo fatturato.....

Data,

Timbro e firma del Legale rappresentante³

Allegato 4A

RICHIESTA EROGAZIONE FINANZIAMENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000e successive modifiche ed integrazioni

Il/La sottoscritto/a _____

(cognome e nome)

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ in _____

nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente

(denominazione e sede)

³ La firma viene apposta dal sottoscritto allegando copia fotostatica del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
- ai fini della liquidazione del finanziamento a tasso 0,5% in relazione al quale è stato stipulato con F.I.L.S.E. Spa apposito contratto in data _____ per un importo pari ad Euro _____, ai sensi della L.R. 23/2004 – Sostegno alla gestione delle agenzie formative - pos. n. _____

dichiara

- che l'intervento agevolato non è oggetto di altri incentivi;
- di richiedere che l'importo del finanziamento concesso sia accreditato sul conto corrente n° _____ intestato a (intestazione esatta del conto) _____ presso la Banca _____ Agenzia _____ CIN _____ ABI _____ CAB _____;

Data,

Timbro e firma del Legale rappresentante⁴

Allegato 5A

La presente Dichiarazione va sottoscritta da ciascun ente che intenda beneficiare di aiuti a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 e va allegata alla richiesta di erogazione finanziamento (Allegato 4A)

**DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” REG. (CE) n. 69/2001
(sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ in qualità di legale rappresentante dell'ente _____ con sede legale in _____ la quale ha ottenuto con _____ la concessione di un finanziamento/contributo pari a Euro _____ in attuazione di _____ che rientra negli aiuti soggetti alla regola del “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001

Preso atto

- che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001⁽⁵⁾ sugli aiuti de minimis, ha stabilito che:
 - l'importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad un medesimo ente sotto forma di “de minimis” non può superare 100.000 EURO (pari a Lire 193.627.000) su un periodo di tre anni, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica o soggetto privato ottenuti. Il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, e non pregiudica la possibilità del beneficiario di

³ La firma viene apposta dal sottoscritto allegando copia fotostatica del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

⁵ GUCE L. 10 del 13.01.2001, pag. 30

ottenere altri aiuti, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo; gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali o locali.

- ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo di 100.000 EURO non devono essere presi in considerazione:
 - a) gli aiuti concessi in base a regimi specificatamente autorizzati dalla Commissione Europea;
 - b) gli aiuti esentati dalla notifica alla Commissione Europea – ricorrendone tutte le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001 e successive modificazioni – in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI;
 - c) gli aiuti esentati dalla notifica alla Commissione Europea – ricorrendone tutte le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12.1.2001 e successive modificazioni – in materia di aiuti alla formazione;
 - d) gli aiuti esentati dalla notifica alla Commissione Europea – ricorrendone tutte le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5.12.2002 – in materia di aiuti all'occupazione;
 - ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo di 100.000 EURO devono essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati come aiuti "de minimis";
 - il Regolamento n. 69/2001 non è applicabile agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non sono invece considerati aiuti all'esportazione i costi per la partecipazione a fiere, l'esecuzione di studi e le consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico) ed ai settori disciplinati dal trattato CECA, al settore dei trasporti e nei casi di aiuti condizionati, anche indirettamente, all'impiego preferenziale di prodotti interni nazionali rispetto ai prodotti importati;
 - il Regolamento n. 69/2001 non è inoltre applicabile agli aiuti concessi nei settori dell'agricoltura o della pesca, per i quali si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6/10/2004, pubblicato sulla GU CE L 325/4 del 28/10/2004, che ammette al "de minimis" le suddette imprese, fissando un limite massimo triennale di 3.000 EURO;
- che in caso di superamento della soglia di 100.000 EURO, l'aiuto, se dichiarato incompatibile dalla Commissione Europea, dovrà essere restituito maggiorato degli interessi;

Dichiara

(N.B. se l'ente non ha ricevuto nell'ultimo triennio aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento n. 69/2001 compilare il paragrafo a); se l'ente ha ricevuto nell'ultimo triennio aiuti "de minimis" compilare il paragrafo b) e successive schede.)

- a) che l'ente rappresentato ha titolo a ricevere l'erogazione del finanziamento/contributo di Euro _____ non avendo ottenuto, nell'ultimo triennio, contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento n. 69/2001;
- b) che l'ente rappresentato ha titolo a ricevere l'erogazione del finanziamento/contributo di Euro _____ avendo ottenuto, nell'ultimo triennio, i contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento n. 69/2001 riportati nelle n. _____ schede allegate e nella seguente tabella riepilogativa.

Riepilogo anni : _____

Numero scheda	Data concessione	Importo in EURO
_____	___/___/___	_____
_____	___/___/___	_____
_____	___/___/___	_____
_____	___/___/___	_____
_____	___/___/___	_____
Totale		

c) che i contributi a titolo de minimis di cui si intende beneficiare, si riferiscono a settori e attività diversi da quelli di cui all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 69/2001;

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) _____ n. _____ ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

(data)

(firma del legale rappresentante)

Avvertenze

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all'interessato per la regolarizzazione o completamento.

In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso è obbligo del responsabile del procedimento, a cui la dichiarazione è diretta, porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .

Scheda n.

Organismo concedente: _____ _____ _____	Normativa o base giuridica di riferimento: _____ _____ _____	Importo sovvenzione o equivalente sovvenzione in EURO _____ _____ _____
Data concessione ___/___/___	Estremi del provvedimento di concessione: _____	

Scheda n.

Organismo concedente: _____ _____ _____	Normativa o base giuridica di riferimento: _____ _____ _____	Importo sovvenzione o equivalente sovvenzione in EURO _____ _____ _____
Data concessione ___/___/___	Estremi del provvedimento di concessione: _____	

(data)

(firma del legale rappresentante)

Originale per la F.I.L.S.E. S.p.A.

Marca da Bollo

Allegato 1B

(Luogo e data) _____

Spett.le
F.I.L.S.E S.p.A.
Via Peschiera, 16
16122 - GENOVA

OGGETTO: Domanda di finanziamento ai sensi della L.R. 29 novembre 2004, n. 23 - Interventi di sostegno a progetti di investimento delle agenzie formative

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente in _____
nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente (denominazione) _____
con sede legale in Via _____ Città _____
Provincia _____ C.A.P. _____ telefono _____ telefax _____
ai sensi della legge regionale indicata in oggetto

CHIEDE

la concessione di un **contributo in conto interessi** a valere su un **finanziamento** dell'ammontare di Euro _____ (in lettere _____)
richiesto alla Banca _____ Ag. _____ Comune di _____ per la realizzazione dell'investimento complessivo di Euro _____ (in lettere _____) da realizzarsi nell'unità locale ubicata in _____ città _____ Prov. _____

come illustrato nell'annessa relazione illustrativa sull'organizzazione dell'ente, delle attività e del programma degli investimenti previsto.

All'uopo, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione della sanzione penale

DICHIARA

1. che l'ente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposto a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata
2. di essere a conoscenza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la concessione, l'erogazione e la revoca dell'agevolazione richiesta e di impegnarsi a rispettarle;
3. che i dati e le informazioni contenute nella domanda, negli allegati e nella documentazione anche successivamente fornita, sono rigorosamente conformi alla realtà;
4. di accettare, sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione del progetto, le verifiche tecniche ed i controlli che F.I.L.S.E. S.p.A. e/o organi comunitari, statali o regionali riterranno di effettuare in relazione al finanziamento concesso;
5. di impegnarsi a fornire a F.I.L.S.E. S.p.A. ogni documento e informazione richiesti dalla stessa;
6. di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla F.I.L.S.E. S.p.A. di eventuali spostamenti della sede e/o delle unità locali, delle deliberazioni di liquidazione dell'ente; della sottoposizione dell'ente a procedure concorsuali; della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al finanziamento;

7. di non richiedere, né aver richiesto, né ottenuto, altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali e di altri Enti Pubblici, per lo stesso programma di investimenti oggetto della presente domanda;
8. di obbligarsi a non presentare, a fronte dell'agevolazione, titoli di spesa emessi da altro soggetto che si trovi, nei propri confronti, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambi siano partecipati per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
9. di obbligarsi a non presentare, a fronte dell'agevolazione, titoli di spesa relativi al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni mobili e immobili tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale di soci e amministratori;
10. che i cespiti, oggetto della presente richiesta, saranno regolarmente iscritti a libro cespiti ed ammortizzati in più esercizi secondo la normativa vigente;
11. che l'ente opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
12. che, relativamente alle agevolazioni a titolo di "de minimis", l'ente si trova nella seguente situazione (compilare solo il paragrafo che interessa):
 - a) l'ente ha titolo a ricevere l'erogazione del finanziamento di euro _____ non avendo ottenuto, nell'ultimo triennio, contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001;
 - b) l'ente ha titolo a ricevere l'erogazione del finanziamento di euro _____ avendo ottenuto, nell'ultimo triennio, i contributi pubblici a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 riportati nella seguente tabella riepilogativa:

Data di concessione	Ente erogatore	Legge di riferimento	Importo in Euro

13. che l'interlocutore esclusivo per i rapporti con la FI.L.S.E. S.p.A., oltre al legale rappresentante, per l'istruttoria della domanda è il sig./sig.ra _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____ (allegare fotocopia di documento d'identità);

Alla presente domanda vengono allegati i seguenti documenti:

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE⁶

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA

⁶ La firma viene apposta dal sottoscritto allegando copia fotostatica del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Allegato 2B

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE,
DELLE ATTIVITA' E DEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI**

L.R. 29 novembre 2004, n. 23

Interventi di sostegno a progetti di investimento delle agenzie formative

A - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

A1 - Denominazione _____

A2 - Sede Legale: Comune _____ Prov. ()
Via _____ n° _____ CAP _____
Tel. _____ Fax _____

A3 - Sede Amministrativa (se in luogo diverso dalla sede legale):
Comune _____ Prov. ()
Via _____ n° _____ CAP _____
Tel. _____ Fax _____

A4 - Unità locali (indicarne l'indirizzo e l'attività cui sono destinate):

A5 - Unità locale interessata dall'intervento:

A6 - Iscrizione INPS n° _____
Ramo di attività _____

A7 - Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

A8 - Codice di attività Istat '91:

--	--	--	--	--	--

B - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA', DELLA SITUAZIONE E DELLE PROSPETTIVE DELL'ENTE

B1- Descrizione della compagine societaria, dell'attività svolta, della struttura organizzativa, del mercato di riferimento (clienti, territorio e dimensione): Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo

C – NOTIZIE RELATIVE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

C1 – Descrizione sintetica del programma di investimento

C2 - Motivazioni e presupposti alla base dell'investimento e prospettive attese

D3 – Spese di investimento:

- a) progettazione, direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge (max 5% del totale degli investimenti ammissibili relativi alle opere civili):

Dettaglio e/o giustificativi dei costi di progettazione, D.L., oneri per concessioni e collaudi	Importo (al lordo di IVA)

- b) Acquisto dell'immobile, specificando che lo stesso ha o non ha beneficiato di altre agevolazioni pubbliche nei 10 anni precedenti:

Compromesso	Importo (al lordo di IVA)

- c) Costruzione o ristrutturazione di fabbricati, opere murarie e assimilate (compresi impianti tecnologici):

Computo metrico/preventivi	Importo (al lordo di IVA)

- d) acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature varie ed arredi nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa e con esclusione di quelli relativi all'attività di rappresentanza nonché dei mezzi mobili:

Preventivi	Importo (al lordo di IVA)

- e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive gestionali dell'ente:

Preventivi	Importo (al lordo di IVA)

- D3 f) - data di avvio del programma _____
 - data di ultimazione _____

- D3 g) Annotazioni:

E. RIEPILOGO COSTI

- a. progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino ad un valore massimo del 5% degli investimenti ammissibili relativi alle opere civili; Euro _____
- b. acquisto di immobile preesistente, purché non abbia beneficiato nel corso dei 10 anni precedenti di agevolazioni pubbliche; Euro _____
- c. costruzione o ristrutturazione di fabbricati, opere murarie e assimilate; Euro _____
- d. acquisto di macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica; Euro _____
- e. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive gestionali dell'ente; Euro _____
- Totale Euro _____

Data _____

Timbro e firma del Legale rappresentante⁷

⁷ La firma viene apposta dal sottoscritto allegando copia fotostatica del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Allegato 3B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Il/La sottoscritto/a _____

(cognome e nome)

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ in _____

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa

 (denominazione e sede)

- consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
- con riferimento alla decisione FI.L.S.E. n°. _____ del _____ con cui è stato concesso all'ente un contributo in conto interessi provvisorio pari a Euro _____, a fronte di un finanziamento di Euro _____ concesso dalla Banca _____ ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli investimenti, ai sensi della L.R. 23/2004 – Sostegno a progetti di investimento delle agenzie formative - pos. n. _____

dichiara

- di aver ultimato, in data _____, la totalità del programma di investimenti ritenuti ammissibili nella decisione FI.L.S.E. citata nelle premesse;
- che le fatture indicate nell'elenco allegato:
 - trovano esatto riscontro nelle corrispondenti fatture originali in possesso dell'impresa;
 - sono in regola con tutte le norme fiscali;
 - si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'intervento finanziato;
 - sono state integralmente e regolarmente pagate e sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni né emesse note di credito al di fuori di quelli già indicati;
 - non sono state regolate per contanti;
 - non sono state emesse da altro ente/impresa che si trovi con la richiedente nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui siano entrambe siano partecipati per almeno il 25% da un medesimo soggetto;
 - non sono riferite al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni mobili e immobili tra coniugi, parenti e affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale di soci ed amministratori;
- che per le medesime fatture non è stato richiesto o concesso, né lo sarà, altra agevolazione pubblica.

Data,

• _____

Timbro e firma del Legale rappresentante⁸

• _____

⁸ La firma viene apposta dal sottoscritto allegando copia fotostatica del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Allegato 4B

La presente Dichiarazione va sottoscritta da ciascun ente che intenda beneficiare di aiuti a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 e va allegata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 3B)

**DICHIARAZIONE AIUTI "DE MINIMIS" REG. (CE) n. 69/2001
(sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ in qualità di legale rappresentante dell'ente _____ con sede legale in _____ la quale ha ottenuto con _____ la concessione di un finanziamento/contributo pari a Euro _____ in attuazione di _____ che rientra negli aiuti soggetti alla regola del "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001

Preso atto

- che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001⁽⁹⁾ sugli aiuti de minimis, ha stabilito che:
- l'importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad un medesimo ente sotto forma di "de minimis" non può superare 100.000 EURO (pari a Lire 193.627.000) su un periodo di tre anni, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica o soggetto privato ottenuti. Il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo; gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali o locali.
 - ai fini delle determinazione dell'ammontare massimo di 100.000 EURO non devono essere presi in considerazione:
 - a) gli aiuti concessi in base a regimi specificatamente autorizzati dalla Commissione Europea;
 - b) gli aiuti esentati dalla notifica alla Commissione Europea – ricorrendone tutte le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001 e successive modificazioni – in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI;
 - c) gli aiuti esentati dalla notifica alla Commissione Europea – ricorrendone tutte le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12.1.2001 e successive modificazioni – in materia di aiuti alla formazione;
 - d) gli aiuti esentati dalla notifica alla Commissione Europea – ricorrendone tutte le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5.12.2002 – in materia di aiuti all'occupazione;
 - ai fini delle determinazione dell'ammontare massimo di 100.000 EURO devono essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati come aiuti "de minimis";
 - il Regolamento n. 69/2001 non è applicabile agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non sono invece considerati aiuti all'esportazione i costi per la partecipazione a fiere, l'esecuzione di studi e le consu-

⁹ GUCE L. 10 del 13.01.2001, pag. 30

lenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico) ed ai settori disciplinati dal trattato CECA, al settore dei trasporti e nei casi di aiuti condizionati, anche indirettamente, all'impiego preferenziale di prodotti interni nazionali rispetto ai prodotti importati;

- il Regolamento n. 69/2001 non è inoltre applicabile agli aiuti concessi nei settori dell'agricoltura o della pesca, per i quali si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6/10/2004, pubblicato sulla GU CE L 325/4 del 28/10/2004, che ammette al "de minimis" le suddette imprese, fissando un limite massimo triennale di 3.000 EURO;

➤ che in caso di superamento della soglia di 100.000 EURO, l'aiuto, se dichiarato incompatibile dalla Commissione Europea, dovrà essere restituito maggiorato degli interessi;

Dichiara

(N.B. se l'ente non ha ricevuto nell'ultimo triennio aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento n. 69/2001 compilare il paragrafo a); se l'ente ha ricevuto nell'ultimo triennio aiuti "de minimis" compilare il paragrafo b) e successive schede.)

- a) che l'ente rappresentato ha titolo a ricevere l'erogazione del finanziamento/contributo di Euro _____ non avendo ottenuto, nell'ultimo triennio, contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento n. 69/2001;
- b) che l'ente rappresentato ha titolo a ricevere l'erogazione del finanziamento/contributo di Euro _____ avendo ottenuto, nell'ultimo triennio, i contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento n. 69/2001 riportati nelle n. _____ schede allegate e nella seguente tabella riepilogativa.

Riepilogo anni : _____

Numero scheda	Data concessione	Importo in EURO
_____	___/___/___	_____
_____	___/___/___	_____
_____	___/___/___	_____
_____	___/___/___	_____
_____	___/___/___	_____
Totale		_____

- c) che i contributi a titolo de minimis di cui si intende beneficiare, si riferiscono a settori e attività diversi da quelli di cui all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 69/2001;

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) _____ n. _____ ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

(data)

(firma del legale rappresentante)

Avvertenze

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all'interessato per la regolarizzazione o completamento.

In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso è obbligo del responsabile del procedimento, a cui la dichiarazione è diretta, porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .

Scheda n.

Organismo concedente:	Normativa o base giuridica di riferimento:	Importo sovvenzione o equivalente sovvenzione in EURO
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Data concessione __/__/__	Estremi del provvedimento di concessione: _____	

Scheda n.

Organismo concedente:	Normativa o base giuridica di riferimento:	Importo sovvenzione o equivalente sovvenzione in EURO
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Data concessione __/__/__	Estremi del provvedimento di concessione: _____	

_____ (data)

_____ (firma del legale rappresentante)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**17.03.2006****N. 232**

D.G.R. n. 928/2005 relativa ai fondi provenienti dallo Stato per lo sviluppo della pesca marittima - VI° Piano Nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 (L. n. 41/82). Anno 2005. Adempimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale 05.08.2005 n. 928 "Fondi provenienti dallo Stato per lo sviluppo della pesca marittima relativi al VI° Piano nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura 2000-2002 (L. 41/82). Criteri per concessione contributi. Apertura termini per presentazione domande";

CONSIDERATO che con la deliberazione succitata sono state attivate le seguenti misure del VI° Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per i seguenti importi:

Campagne di promozione	€	118.453,88
Credito peschereccio di esercizio	€	176.421,47
Accordi di programma	€	75.610,65
TOTALE	€	370.486,00

per un importo complessivo disponibile di € 370.486,00 di cui all'U.P.B. 04.219.000 – cap. 2614 del bilancio 2005 – competenza – (cap. in entrata 1661 – U.P.B. 04.002.015), rimandando comunque la definizione puntuale degli importi ad una rimodulazione successiva dei medesimi per misura, da determinarsi sulla base delle richieste di contributo;

CONSIDERATO che con la deliberazione succitata è stato inoltre fissato per il 15 settembre, per l'anno 2005, il termine ultimo di presentazione delle domande afferenti la misura “Campagne di promozione”;

CONSIDERATO che:

- relativamente alla misura “Campagne di promozione” le domande presentate sono state ritirate dai richiedenti, come da documentazione agli atti della struttura della Struttura Produzioni Agroalimentari;
- sono pervenute istanze relativamente alla misura “Credito peschereccio” per un importo complessivo pari a € 3.955,85;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 23.09.2005 n. 1086 “VI° Piano nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura 2000-2002 (L. 41/82). Accordi di programma, anno 2006 – Approvazione criteri generali” con la quale sono stati fissati i seguenti criteri generali di attuazione delle azioni di Assistenza tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura marittima per l'anno 2006:

- attività di studi per la valorizzazione qualitativa dei prodotti ittici, attività di informazione, divulgazione presso gli operatori del settore, nonché attività di collegamento tra la Regione Liguria e le Associazioni di categoria operanti in sede regionale – a gestione diretta della Regione,
- mantenimento e potenziamento dell'attività di assistenza tecnica attraverso l'attivazione dei servizi orizzontali (ordinari e di particolare rilevanza) e servizi personalizzati – gestione ed attuazione a carico delle Associazioni di categoria del settore;

CONSIDERATO che, sulla base della citata D.G.R. n. 1086/2005, nell'ambito della misura “Accordi di programma” risulta opportuno attivare iniziative con le quali mantenere e potenziare l'attività di assistenza tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura marittima, nonché proseguire, attraverso i servizi orizzontali previsti nell'ambito dell'assistenza tecnica stessa, il programma complessivo di iniziative volte alla promozione e alla valorizzazione del settore pesca e acquacoltura già iniziato nel triennio 2003-2004-2005;

CONSIDERATO che, pertanto, sulla base dei criteri stabiliti dalle deliberazioni della Giunta regionale 05.08.2005 n. 928 e 23.09.2005 n. 1086, è stata predisposta una bozza degli “Accordi di programma”, che è stata sottoposta alle Associazioni di categoria del settore, le quali si sono espresse favorevolmente, come risulta a verbale agli atti dell'Ufficio Produzioni Agroalimentari;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli “Accordi di programma” di cui trattasi è necessario disporre di una consistente dotazione finanziaria e, pertanto, sulla base degli esiti delle misure “Campagne di promozione” e “Credito peschereccio” e della determinazione dei contributi concedibili, si rende possibile effettuare una puntuale rimodulazione degli importi necessari per misura come segue:

Campagne di promozione	€		0,00
Credito peschereccio	€		3.955,85
Accordi di Programma	€		366.530,15
TOTALE	€		370.486,00

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria di bilancio per l'anno 2005 sul capitolo 2614 “Contributi a imprese di pesca e acquacoltura ed associazioni di cooperative per il finanziamento di interventi al fine di promuovere lo sviluppo della pesca marittima - VI° Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 (legge 17/2/1982 n. 41 e Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del 29.12.2000)” – competenza – era di _

370.486,00, e di questi solo _ 28.957,35 sono stati impegnati nel 2005; con lettera del 9.1.2006 la Struttura produzioni Agroalimentari ha provveduto a chiedere la reiscrizione dell'importo residuo di _ 341.528,65, che avverrà con atto di variazione;

su proposta dell'Assessore incaricato alla struttura Produzioni Agroalimentari

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa citati, la rimodulazione degli importi relativi al VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005-2006 come segue:

Campagne di promozione	€	0,00
Credito peschereccio	€	3.955,85
Accordi di Programma	€	366.530,15
TOTALE	€	370.486,00

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

3. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.03.2006

N. 234

Approvazione dell'accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. N. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, di cui all'intesa in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

VISTI:

- L'art. 2 del suddetto Accordo, che definisce i livelli di negoziazione nazionale, regionale e aziendale;
- L'art. 4, che prevede la definizione di intese integrative a livello regionale;
- L'art. 14 che individua i contenuti specifici demandati alla negoziazione regionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 934 del 5 agosto 2005, ad oggetto l'istituzione del Comitato Permanente Regionale, deputato tra l'altro, ai sensi dell'art. 24 del citato Accordo Collettivo Nazionale, alla definizione degli Accordi Regionali;

CONSIDERATO che in data 15 dicembre 2005 si è pervenuti, in sede di Comitato Permanente Regionale, alla stipula dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, e che, a seguito dell'emergere di alcuni dubbi di carattere meramente interpretativo, nelle sedute del Comitato stesso tenutesi nei giorni 13 e 16 febbraio 2006 si è proceduto, di comune

accordo tra parte pubblica e parte sindacale firmatarie, a meglio precisare alcuni passaggi dell'intesa siglata il 15 dicembre 2005, nonché alla correzione di alcuni errori materiali, definendo quindi il testo corretto nella seduta del 16 febbraio 2006;

PRESO ATTO che, a seguito degli approfondimenti con il competente Dipartimento regionale Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione e Politiche Giovanili, le parti hanno

concordato di stralciare quanto riguardante il Centro di Formazione Regionale, in attesa di riesaminare l'argomento in seguito;

CONSIDERATO che l'Accordo Integrativo stipulato persegue la finalità di adeguare il ruolo dei medici di medicina generale, nonché i rapporti degli stessi con l'Azienda di appartenenza e il Distretto di riferimento, alle attuali esigenze programmatiche regionali, costituendo in questo senso, oltre che un mero strumento di regolamentazione contrattuale, un innovativo strumento organizzativo funzionale al complessivo disegno di potenziamento del livello di assistenza territoriale e di recupero di appropriatezza delle cure, in particolare attraverso:

- La valorizzazione delle forme associative evolute, quali la medicina di gruppo, e il graduale superamento delle forme meno rispondenti alle attuali possibilità ed esigenze di presa in carico del paziente, quale la medicina in associazione semplice;
- La piena attivazione delle équipe territoriali quali strumenti attuativi della programmazione sanitaria e momenti organizzativi della medicina generale e delle altre discipline presenti nel distretto, per l'erogazione appropriata dei livelli di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali;
- L'avvio di progetti aziendali/distrettuali finalizzati alla promozione del governo clinico coerenti con le linee programmatiche regionali (continuità dell'assistenza, appropriatezza delle prescrizioni specialistiche e governo dei tempi di attesa, appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche, accessi al pronto soccorso, prevenzione), assegnando alla realizzazione di tali attività una cospicua quota dei fondi di parte variabile la cui destinazione è stata decisa a livello di negoziazione regionale (fondi ex art. 59 lett. B commi 15, 16 e 17 e fondo ex art. 25 comma 3 lett. D);

CONSIDERATO, per quanto concerne gli aspetti di natura economica, che l'entrata in vigore dell'Accordo Collettivo Nazionale e dell'Accordo Integrativo Regionale, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 2005, comporta un incremento di spesa complessivo a carico del Fondo Sanitario Regionale per il 2005 stimabile in circa € 8.168.000, come dettagliato nella seguente tabella:

ACCORDO	QUOTA FISSA (DEFINITA A LIVELLO NAZIONALE)	QUOTA VARIABILE (DESTINAZIONE NEGOZIATA A LIVELLO REGIONALE)	ENPAM E ONERI RIFLESSI	TOTALE
ACN 270/2000 e accordo integrativo DGR n. 1647 del 28/12/2001 e 511 del 9/5/2003	68.820.116	14.476.570	6.971.794	90.268.480
ACN 23 marzo 2005 e accordo integrativo 15 dicembre 2005	73.487.084	16.449.146	8.501.130	98.437.359
Incremento spesa				8.168.879

CONSIDERATO in particolare che per il 2005 la quota variabile, oggetto della negoziazione regionale, viene destinata secondo la tabella seguente, e che tali fondi assorbono anche gli istituti contrattuali previsti dal precedente Accordo Integrativo Regionale, approvato con deliberazioni n. 1647 del 28/12/2001 e 511 del 9/5/2003:

UTILIZZO	FONTE A. C. N.	AMMONTARE
Indennità per associazionismo medico, utilizzo del collaboratore di studio, dell'infermiere e di attrezzature informatiche	Fondo ex art. 59 lett. B commi 1, 2 e 3, oltre che il 20% del Fondo ex art. 59 lett. B commi 15, 16 e 17	€ 10.831.401
Progetti aziendali/distrettuali per la promozione del governo clinico	80% del Fondo ex art. 59 lett. B commi 15, 16 e 17	€ 2.965.904
Progetti aziendali/distrettuali per la promozione del governo clinico	Fondo ex art. 25 comma 3 lett. D	€ 2.651.841
TOTALE QUOTA VARIABILE		€ 16.449.146

CONSIDERATO in particolare che tale complessivo ammontare è a disposizione delle singole Aziende Sanitarie Locali, per gli scopi e con le modalità definite dall'Accordo Integrativo Regionale, in ragione della propria popolazione assistita e, per il 2005, secondo la seguente ripartizione indicativa:

AZIENDA	POPOLAZIONE ASSISTITA IN CARICO AI MMG	FONDO EX ART. 59 LETT. B COMMI 1, 2 E 3, + 20% DEL FONDO EX ART. 59 LETT. B COMMI 15, 16 E 17	80% DEL FONDO EX ART. 59 LETT. B COMMI 15, 16 E 17	FONDO EX ART. 25 COMMA 3 LETT. D	TOTALE
ASL 1	190.222	1.431.658	392.023	350.511	2.173.949
ASL 2	254.646	1.916.529	524.793	469.222	2.910.218
ASL 3	669.527	5.039.027	1.379.809	1.233.700	7.651.679
ASL 4	131.394	988.904	270.786	242.112	1.501.634
ASL 5	193.361	1.455.283	398.492	356.295	2.209.823
TOTALE	1.439.150	10.831.401	2.965.904	2.651.841	16.449.146

RICORDATO che le somme in argomento non costituiscono stanziamenti aggiuntivi ma sono comprese nel Fondo Sanitario Regionale ripartito tra le Aziende sanitarie;

PRESO ATTO che le Aziende Sanitarie Locali hanno già provveduto a conteggiare, nei bilanci di previsione 2005, le stime dell'incremento di spesa dovuto al rinnovo contrattuale per il personale convenzionato;

RITENUTO per quanto sopra esposto di procedere all'approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e necessaria;

DATO ATTO che conseguentemente all'entrata in vigore dell'Accordo regionale decade l'Accordo integrativo regionale attualmente vigente, approvato con deliberazioni n. 1647 del 28/12/2001 e 511 del 9/5/2003, e che le questioni non espressamente richiamate dall'Accordo allegato alla presente sono regolamentate dall'Accordo Collettivo Nazionale di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, fino ad eventuali successivi accordi regionali;

Su proposta dell'Assessore competente alla Salute e alle Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

È approvato l'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e necessaria; L'Accordo ha decorrenza dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Gli effetti economici dell'Accordo in argomento hanno decorrenza dal 1 gennaio 2005, come previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

L'Accordo integrativo regionale attualmente vigente, approvato con deliberazioni n. 1647 del 28/12/2001 e 511 del 9/5/2003, decade all'entrata in vigore dell'Accordo allegato al presente atto, e le questioni non espressamente richiamate da quest'ultimo sono regolamentate dall'Accordo Collettivo Nazionale di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, fino ad eventuali successivi accordi regionali;

Le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a dare applicazione a quanto disposto dal presente provvedimento entro 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul BURL;

Si dà mandato al competente Dipartimento Salute e Servizi Sociali di monitorare l'applicazione dell'Accordo Integrativo Regionale qui approvato.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.03.2006

N. 235

Recepimento tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" elaborato in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 16/01/2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Costituzionale n. 1 del 22 Novembre 1999: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni";

VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18 Ottobre 2001: "Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione";

VISTO l'Accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Trento e Bolzano ha sancito in data 16 Gennaio 2003 sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

PRESO ATTO che il sopra citato "Accordo" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 Marzo 2003;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 25 Luglio 2003: "Recepimento dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio";

VISTO il testo dell'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ad oggetto: "Disciplina interregionale delle piscine" in attuazione dell'Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 16 Gennaio 2003 deliberato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16 Dicembre 2004;

RITENUTO di dover recepire il documento approvato e denominato: "Disciplina interregionale delle piscine" in quanto fissa i principi generali e i requisiti igienico sanitari e ambientali delle acque di piscina che costituiscono i valori uniformi su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO inoltre che il recepimento del documento dianzi citato è necessario al fine di disporre di una regolamentazione in base alla quale si possano adottare, in quanto competenze regionali, specifici atti che regolamentino e disciplinino puntualmente ed in modo uniforme ed organico gli aspetti tecnici, strutturali di dotazione del personale, del piano di controlli e di quant'altro previsto nel documento in questione;

RILEVATO inoltre che tali atti sono destinati a sviluppare ulteriori aspetti sulle disposizioni riguardanti i "Requisiti igienico ambientali" ed i "Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca" delle piscine ad uso natatorio.

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo

DELIBERA

1. di recepire il documento denominato: "Disciplina interregionale delle piscine", approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 16 Dicembre 2004, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le parti dell'accordo in questione che vengono demandate per ulteriori dettagli operativi o per una più precisa definizione tecnica alla competenza delle singole regioni, saranno oggetto di specifici provvedimenti del Servizio Prevenzione del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della regione Liguria che li adotterà con apposito Decreto Dirigenziale;

3. di autorizzare il Servizio Prevenzione all'inoltro della presente Deliberazione al Ministero della Salute, alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Liguria ed all'A.R.P.A.L. per quanto di competenza;

4. di dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Liguria di provvedere alla divulgazione della presente deliberazione a tutte le strutture operanti sul territorio di loro competenza comunicando al Servizio Prevenzione della Regione Liguria l'elenco dei destinatari completo di recapito;

5. di autorizzare la pubblicazione della presente Deliberazione in forma integrale sul BUR e l'inserimento della medesima sul portale regionale www.liguriainformasalute.it, affinché tutti i soggetti coinvolti possano comunque acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero
(segue allegato)

**ACCORDO TRA LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
SULLA "DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE PISCINE"
IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STATO - REGIONI E PP.AA.
DEL 16 GENNAIO 2003**

CONFERENZA DEI PRESIDENTI
SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2004

Oggetto: Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine".

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

PREMESSO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 16 gennaio 2003 ha sancito l'Accordo sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2003;

RILEVATO che l'Accordo fissa i principi generali rinviando alle Regioni/Province Autonome l'adozione dei provvedimenti di disciplina della materia, in attuazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

CONSIDERATO che le Regioni/Province Autonome, attraverso il Coordinamento Prevenzione nell'ambito del coordinamento interregionale alla Sanità, hanno ritenuto di costituire un gruppo di lavoro con il compito di sviluppare ed elaborare una disciplina interregionale, anche in risposta alle sollecitazioni delle Associazioni degli operatori del settore;

PRESO ATTO che il gruppo interregionale, riunitosi nelle date 26 febbraio, 23 marzo, 29 e 30 aprile, 27 e 28 maggio 2004, ha elaborato la "Bozza di disciplina interregionale sulle piscine";

CONSIDERATO che il documento è stato approvato il 14 luglio 2004 dal Coordinamento interregionale degli Assessori alla Sanità;

Sanciscono l'Accordo in oggetto nei termini di cui all'allegato documento "Disciplina interregionale delle piscine" in attuazione dell'Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003

Roma, 16 dicembre 2004

Allegato

“DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE PISCINE”

In attuazione dell'Accordo Stato – regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 3 marzo 2003)



PREMESSE

Il gruppo interregionale, nella riunione del 26 febbraio 2004, ha preliminarmente concordato di prevedere una disciplina interregionale sulle piscine articolata in due parti distinte.

- Disciplina comune che verrà recepita dalle Regioni (con legge regionale o con altro atto) per raccogliere e sviluppare in modo organico i principi enunciati dall'Accordo del 16 gennaio 2003: la classificazione, la definizione, le responsabilità, i controlli interni ed esterni, le sanzioni, i provvedimenti dell'autorità, le procedure autorizzative e i confini temporali per la fase transitoria. Sono questi gli aspetti più rilevanti dal punto di vista giuridico e i limiti ritenuti essenziali per individuare in modo inequivocabile i vari livelli di responsabilità.
- Disposizioni Tecniche o Regolamenti per la definizione dei dettagli tecnici che, per quanto possano essere articolati e complessi, costituiscono sviluppo dei principi già definiti dalla legge (o comunque dall'atto di disciplina della materia).
I regolamenti possono essere distinti secondo le diverse categorie di piscine per le quali sono prevedibili requisiti strutturali ed organizzativi diversi, rispondendo in questo modo anche all'esigenza enunciata al punto 9 dell'Accordo.

Il gruppo ha altresì concordato i seguenti punti:

1. Orientare la nuova normativa regionale nella direzione della semplificazione amministrativa, già avviata da diverse disposizioni statali e regionali.
2. Tenere sempre in evidenza il campo d'azione di questa nuova normativa cioè la tutela della salute degli utenti delle piscine, per evitare il sovrapporsi ad altre disposizioni nazionali o regionali che disciplinano altri aspetti (ad esempio: la sicurezza dei lavoratori e già tutelata dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626).
3. L'Accordo non è un atto normativo, ma un atto politico-istituzionale che impegna i Presidenti delle Regioni a sviluppare le discipline regionali sulla scorta dei contenuti dell'Accordo sottoscritto il 16.1.2003. Peraltro l'Accordo non è esaustivo in quanto vi sono alcuni aspetti, lasciati all'autonomia regionale, che le regioni intendono sviluppare per trovare definizioni condivise (requisiti strutturali e di gestione, controlli, frequentatori. . .).
4. Le premesse, il testo dell'Accordo e l'Allegato 1 con relativa Tabella A, vanno considerati con diverso peso e significato:
le premesse: non sono state oggetto di accordo tecnico, ma sono state aggiunte nella stesura finale dalla Segreteria della Conferenza Stato Regioni;
- Il testo dell'accordo: contiene solo i principi generali e le definizioni vanno considerate tenendo conto che sono il frutto di una mediazione tra le stesse regioni e tra regioni e Ministero della salute;
- L'Allegato 1 e la relativa Tabella A: fanno parte dei Livelli essenziali fissati dal Ministero della Salute e sono modificabili solo con un nuovo accordo Stato - Regione - Province Autonome in quanto già oggetto di accordo.
5. L'obiettivo finale, una volta condiviso il testo tra regioni e province autonome, è di sottoporre il documento all'approvazione del Coordinamento Interregionale Prevenzione e successivamente all'approvazione definitiva della Conferenza degli Assessori e dei Presidenti delle regioni in modo da raggiungere un "Accordo interregionale sulle Piscine".

Punto 1) Definizione di piscina

1.1 - Si definisce "piscina" un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno

o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi¹.

*Altre definizioni:*²

1.2 - Per "piscina ad uso terapeutico": la piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione disciplinate dagli articoli 193 e 194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n.1265;

1.3 - per "piscina termale": la piscina destinata ad attività disciplinate dall'art.194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n.1265, che utilizza acque definite come termali dalla Legge 24 ottobre 2000 n. 323 "Riordino del settore termale" e per gli scopi dalla stessa legge consentiti; ³

1.4 - per "vasca di piscina": il bacino artificiale, la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste dall'Allegato 1 (o nelle diverse condizioni previste dalla specifica autorizzazione nel caso delle piscine di Categoria C) mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all'utilizzo del bacino stesso.

1.5 - per "vasca di piscina termale": il bacino artificiale la cui acqua, rispondente alla specifica normativa vigente, viene utilizzata tal quale per gli scopi previsti e viene mantenuta nelle condizioni prescritte mediante continua immissione di nuova acqua termale, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso e all'utilizzo.

1.6 - per "bacino di balneazione": il bacino artificiale alimentato con acque superficiali marine o dolci già classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente e in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa stessa⁴.

In detti bacini l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua avente le caratteristiche di idoneità alla balneazione, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso.

Altre definizioni ai fini della classificazione della Categoria B:

1.7 - Si intende per "condominio": edificio o complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal TITOLO SETTIMO, CAPO II del Codice Civile⁵.

1.7.1 - È assimilato a "condominio" l'edificio o complesso residenziale costituito da più di quattro unità abitative ancorché appartenente ad un unico proprietario (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso)⁶;

1.8 - Si intende per "unità abitativa": l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio.

1.8.1 - È assimilata a "unità abitativa" l'unità commerciali o artigianale o direzionale ubicata nel condominio, purché l'uso della piscina sia limitato ai titolari dell'attività e ai loro dipendenti o collaboratori;

1.9 - Si intende per "singola abitazione": l'edificio residenziale costituito da un'unica unità abitativa.

1.9.1 - È assimilato a "singola abitazione" l'edificio residenziale fino a quattro unità abitative appartenente ad un unico proprietario (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso)⁷.

1.9.2 - È assimilata a "singola abitazione" l'unità abitativa, ancorché in condominio, che disponga di piscina in area privata riservata all'uso esclusivo dell'unità abitativa stessa, sotto diretta responsabilità del condomino⁸.

Punto 2) - Classificazione delle piscine

Ai fini igienico sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione⁹.

2.1 - In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie e relativi gruppi:

2.1.1- CATEGORIA A - Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.

In base alle caratteristiche gestionali questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

Gruppo a1) - Piscine pubbliche propriamente dette (tipicamente: piscine comunali);

Gruppo a2) - Piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:

a2.1- pubblici esercizi;

a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche;

a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.;

a2.4 - palestre, centri estetici e simili;

a2.5 - circoli, associazioni;

Gruppo a3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico.

Gruppo a4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.

2.1.2- CATEGORIA B - Piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti.

In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi¹⁰:

Gruppo b1) - Piscine facenti parte di condomini, superiori a quattro unità abitative.

Gruppo b2) - Piscine facenti parte di condomini, fino a quattro unità abitative.

Per maggior chiarimento nella classificazione delle piscine di categoria B si fa riferimento allo Schema esplicativo Categoria B"

2.1.3 - CATEGORIA C - Piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da normativa specifica.

2.2 - In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie 11:

Tipologia 1 Piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

Tipologia 2 Piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

Tipologia 3 Piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

Tipologia 4 Piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

2.3 - In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche¹²:

Tipo a Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA);

- Tipo b** Vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
- Tipo c** Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
- Tipo d** Vasche per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità ≤ 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
- Tipo e** Vasche polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
- Tipo f** Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.
- Tipo g** Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario;
- Tipo h** Vasche per usi termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.

2.4 - Per una struttura di Categoria C, ad esclusione delle vasche termali tipo h, sono ammissibili attività ricadenti nella Categoria A nei limiti di compatibilità stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali. E in ogni caso vietato il contemporaneo svolgimento dei due tipi di attività¹³.

Punto 3) - Campo di applicazione

- 3.1 - La legge si applica alle piscine rientranti nella classificazione di cui punto 2).
- 3.2 - Sono escluse dall'applicazione della legge le piscine costituenti pertinenza di singole abitazioni¹⁴.
- 3.3 - In riferimento al punto 3.3 dell'Accordo si precisa quanto segue:
- 3.3.1 - Alle piscine alimentate con acque termali, come definite dalla Legge 24 ottobre 2000 n. 323 e classificate in categoria C, i parametri di cui all'Allegato 1 si applicano limitatamente ai punti 1.7 (requisiti illuminotecnici) e 1.8 (requisiti acustici). Per l'applicazione dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalle disposizioni regionali ogni riferimento agli altri parametri dell'Allegato 1 deve intendersi sostituito con il riferimento ai requisiti stabiliti in base alla vigente normativa sulle acque termali.
- 3.3.2 - Alle piscine costituite da "bacini di balneazione", come definiti al punto 1.6, i parametri di cui all'Allegato 1 si applicano limitatamente ai punti 1.7 (requisiti illuminotecnici) e 1.8 (requisiti acustici). Per l'applicazione dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalle disposizioni regionali ogni riferimento agli altri parametri dell'Allegato 1 deve intendersi sostituito con il riferimento ai requisiti stabiliti in base alla vigente normativa sulle acque di balneazione.

Punto 4) - Dotazione di personale

- 4.1. - Il titolare dell'impianto, ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine nomina il responsabile della piscina, ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni¹⁵.
- 4.2 - Il responsabile della piscina deve:

- 4.2.1 - assicurare il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;
 - 4.2.2 - assicurare il rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dall'ALLEGATO 1;
 - 4.2.3 - assicurare la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste (dai successivi articoli);
 - 4.2.4 - assicurare che siano eseguite la pulizia quotidiana con l'allontanamento di ogni rifiuto e la disinfezione periodica, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali (es. regolamenti) e dalle procedure di autocontrollo.
- 4.3 - Per le piscine di categoria B, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina e l'amministratore¹⁷; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici.
- 4.4 - Per le piscine di categoria C il responsabile della piscina e il Direttore Sanitario della struttura. ¹⁸

Punto 4bis - Dotazione di personale

- 4bis.1. - Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine devono essere individuate, ai sensi dell'Accordo, le seguenti figure:
- a) assistente bagnanti
 - b) addetto agli impianti tecnologici.
- 4bis.2 - L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa.
- 4bis.3 - La presenza di assistenti bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e caratteristiche delle vasche e al numero di bagnanti secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.
- 4bis.4 - L'addetto agli impianti tecnologici, che deve possedere competenza tecnica specifica, garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dall'ALLEGATO 1. Tale compito può essere assicurato con appositi contratti anche da ditte esterne.¹⁹
- 4bis.5 - Per le piscine della categoria A, gruppo a2) e categoria B le funzioni dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici possono essere svolte dallo stesso responsabile della piscina, purché in possesso delle necessarie abilitazioni.

Punto 6) - CONTROLLI INTERNI ²⁰

- 6.1 - Ai fini di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'ALLEGATO 1 e il mantenimento delle condizioni di sicurezza igienico sanitaria a tutela degli utenti, ogni piscina deve essere dotata di un piano di autocontrollo che, mediante analisi e monitoraggio dei processi e dei punti critici, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.
- 6.2 - I controlli interni devono soddisfare l'esigenza della valutazione dei rischi presenti in ogni fase

della gestione dell'attività²². Il documento deve essere redatto secondo i seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico - sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

6.3 - Il piano di autocontrollo deve essere predisposto secondo le indicazioni delle disposizioni regionali; esso deve altresì contenere le misure correttive da adottarsi a seguito del mancato rispetto delle condizioni prefissate per ciascun punto critico. ²³

6.4 - Il responsabile della piscina deve mantenere costantemente aggiornata la documentazione e le registrazioni delle attività compiute in applicazione del piano di autocontrollo.

Punto 7) - CONTROLLI ESTERNI ²⁴

7.1 - I controlli esterni competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale che procede all'esecuzione di ispezioni, verifiche documentali, misurazioni strumentali e prelievi di campioni per le analisi, secondo piani di controllo predisposti tenendo conto delle indicazioni programmatiche regionali e delle situazioni locali. I controlli esterni sono altresì eseguiti discrezionalmente sulla base di evidenze o segnalazioni di potenziale rischio per l'utenza.

7.2 - Per l'esecuzione di accertamenti tecnici di particolare contenuto tecnico scientifico l'Azienda ULSS può avvalersi dell'intervento diretto dell'ARPA_, secondo programmi concordati e ferma restando la competenza dell'Azienda Sanitaria Locale alla gestione dei relativi risultati e degli eventuali provvedimenti conseguenti.

7.3 - Le piscine delle categorie A e C sono soggette in qualsiasi momento ai controlli esterni finalizzati in modo particolare alla verifica della corretta e puntuale esecuzione dei piani di autocontrollo in tutte le fasi da essi previste.

7.4 - Le piscine di Categoria B sono soggette ai controlli esterni; a tale scopo il responsabile della piscina deve garantire l'accesso a tutte le aree e impianti della piscina stessa da parte degli organi di vigilanza, nei periodi ed orari di funzionamento.

Punto 7 bis) - PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI

7bis.1 - Il prelevamento di campioni, le misurazioni eseguite sul posto e le analisi di laboratorio, ai fini della verifica dei parametri igienico ambientali di cui all'Allegato 1, sono eseguiti con i metodi riconosciuti dal Ministero della Salute.²⁵

7bis.2 - In mancanza dei metodi di analisi e fino al riconoscimento degli stessi da parte del Ministero della Salute, per i parametri igienico ambientali di cui all'Allegato 1 i prelievi, le misurazioni in loco e le analisi sono eseguiti secondo metodi individuati dalle ARPA_ sulla base delle evidenze scientifiche ed adottati con apposita Delibera della Giunta Regionale previo accordo interregionale.

7bis.3 - Considerato che la deteriorabilità dei campioni per le analisi di laboratorio, finalizzate al controllo dei parametri stabiliti dall'Allegato 1, non consente la revisione delle analisi, a cura dell'organo procedente e dato, anche oralmente, avviso al responsabile della piscina del gior-

no, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. 26

Punto 8 - Sanzioni 27

In attesa di definire puntualmente gli elementi fondamentali da tutelare con sanzioni e le relative graduazioni si è convenuto sulla possibilità di procedere secondo le seguenti direttrici:

- 8.1 - Sanzioni amministrative pecuniarie definite per singolo comportamento illecito;
- 8.2 - Sanzioni accessorie quali ad esempio la chiusura temporanea della piscina in presenza di comportamenti di particolare gravità ai fini della prevenzione (es. superamento del numero massimo di frequentatori ammesso o in caso di recidiva);
- 8.3. - Possibilità di sospensione delle sanzioni, nell'ambito delle procedure di autocontrollo, condizionata all'attuazione delle prescrizioni date dall'organo di vigilanza (vedi ad esempio procedura prevista dal Decreto legs 155/97 in materia di autocontrollo degli alimenti).

Illecito	RIFERIMENTI
SANZIONI PECUNIARIE	
Mancata registrazione/aggiornamento procedure di autocontrollo	Punto 6
Mancato rispetto requisito dei parametri della Tabella dell'Allegato 1 (commisurati a ciascun parametro significativo)	Punto 15 • Parametri microbiologici • Parametri chimici (laboratorio e da campo) • Parametri microclimatici
Mancata comunicazione di inizio attività	Punto 10
Mancato rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni tecniche regionali	Punto 14
Mancata applicazione prescrizioni imposte dall'Azienda Sanitaria Locale	Punto 8bis.2
Superamento numero massimo frequentatori ammissibili	Punto 13
Mancanza di personale di cui al.>>>	Punto 4
Mancata comunicazione variazioni degli elementi oggetto della comunicazione di inizio attività	Punto 10.2
Mancata esposizione o informazione agli utenti del regolamento interno	Punto 17
SANZIONI ACCESSORIE	
Superamento numero frequentatori oltre la soglia del 50% in più	Chiusura dell'attività per un numero massimo di 5 giorni lavorativi
Recidiva nella stessa tipologia di violazione	Chiusura dell'attività per un numero massimo di 10 giorni lavorativi

Punto 8 bis) - PROVVEDIMENTI D'AUTORITÀ ²⁸

Premesso che, in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, che non possono essere risolte rispettando il normale ordine delle competenze e i normali poteri, l'Autorità Sanitaria Locale può adottare Ordinanze contingibili urgenti ai sensi dell'art. 54 T.U. enti locali, si individuano i seguenti possibili provvedimenti amministrativi conseguenti all'attività di vigilanza e controllo:

8.bis.1 - Provvedimenti di chiusura da parte degli Organi di vigilanza ²⁹

Gli organi di vigilanza dispongono la chiusura della piscina nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria [ovvero previsti dalla legge e dalle disposizioni tecniche, nonché dalla documentazione essenziale presentata in caso di denuncia di inizio attività

Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.

8bis.2 - Prescrizioni extra procedimento autorizzativo

L'Azienda Sanitaria Locale può in ogni momento impartire, con provvedimenti motivati, particolari prescrizioni o restrizioni di carattere tecnico-sanitario a tutela della salute degli utenti.

Punto 9) Regime transitorio

9.1 - Le disposizioni tecniche regionali stabiliscono i criteri con cui intervenire per gli adeguamenti strutturali ritenuti necessari fissando un congruo tempo comunque entro il limite massimo di cinque anni.

10 - PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO CATEGORIA A ³⁰

10.1 - Premesso che, ai fini della concessione edilizia e della successiva agibilità (che rappresenta un pre-requisito per l'esercizio) sono rilasciati i prescritti pareri igienico sanitari ai sensi della normativa vigente in materia edilizia (DPR 380/2001), l'esercizio dell'attività di piscina di Categoria A e soggetto a comunicazione di inizio attività da presentare all'Azienda Sanitaria Locale, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali. Tale comunicazione e richiesta anche nel caso di piscina del gruppo a2) la cui struttura principale sia già autorizzata ai sensi dell'art.231 T.U.LL.SS. R.D. 27/07/1934 n.1265.

10.2 - Sono elementi essenziali della comunicazione:

- a) Ubicazione della struttura;
- b) Categoria, gruppo, tipologia della piscina classificata ai sensi del punto 2;
- c) Numero e tipo di vasche classificate ai sensi del punto 2;
- d) Numero massimo di utenti ammissibili;
- e) Responsabile della gestione della piscina;
- f) Documentazione tecnica descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento de l'acqua, completa di dichiarazione di un professionista iscritto all'albo che attesti rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dalle disposizioni regionali.
La variazione di uno o più elementi sopra elencati comporta l'obbligo di nuova comunicazione.

10.3 - Le piscine di Categoria A, gruppo a2), possono essere temporaneamente utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio, previa specifica comunicazione da inviare all'Azienda Sanitaria Locale con le modalità e nei limiti stabiliti dalle disposizioni regionali.

11 - COMUNICAZIONI CATEGORIA B

11.1 - L'esercizio dell'attività di piscina della Categoria B è subordinato a comunicazione all'Azienda

Sanitaria Locale nelle forme e modi previsti dalle disposizioni tecniche regionali³¹.

11.2 - Le disposizioni regionali possono prevedere per le piscine di Categoria B, gruppo b1), l'utilizzo temporaneo per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito condominiale.

12 - AUTORIZZAZIONI CATEGORIA C

12.1 - L'esercizio delle piscine di cui alla Categoria C rientra nell'ambito autorizzativo di cui all'art.194 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1034 n. 1265, in quanto costituiscono strumento terapeutico o riabilitativo della struttura stessa.

12.2 - Le attività rientranti nella Categoria A da svolgersi in una piscina di Categoria C, sono soggette a preventiva denuncia o autorizzazione ai sensi delle disposizioni regionali. Sono escluse utilizzazioni temporanee per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte al pubblico.

13 - UTENTI

13.1- Gli utenti della piscina, si distinguono in "frequentatori" e "bagnanti".

13.2 - Sono "frequentatori" gli utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio.

13.3 - Sono "bagnanti" i frequentatori che si trovano all'interno della sezione vasche delimitata sul posto.

13.4 - Il numero massimo di frequentatori ammissibili³² è determinato, in relazione alle diverse categorie di piscine, secondo i parametri definiti dalle norme tecniche regionali, con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa avvenire in modo regolare e agevole.

13.5 - Il numero massimo di bagnanti ammissibili è determinato, in relazione ai diversi tipi di vasche, secondo i parametri definiti dalle norme tecniche regionali, con i seguenti obiettivi:

13.5.1 - garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento;

13.5.2 - garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

13.6 - In nessun caso il numero massimo di bagnanti ammissibili previsto dalle disposizioni tecniche regionali potrà superare i seguenti limiti: ³³

13.6.1 - nelle vasche di tipo a, b, g, h come classificate al punto 2.3: un bagnante ogni 5 m² di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche di questi tipi presenti nella stessa sezione.

13.6.2 - nelle vasche di tipo c, d, e, f come classificate al punto 2.3: un bagnante ogni 3 m² di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche di questi tipi presenti nella stessa sezione.

13.7 - Nella definizione dei parametri per la determinazione del numero massimo di frequentatori ammissibili per la Categoria A, gruppo a2), per la Categoria B e per la Categoria C, le dispo-

zioni tecniche regionali dovranno tener conto anche del numero massimo dei potenziali soggetti aventi titolo d'uso.³⁴

- 13.8 - Le piscine delle Categorie A e C devono essere dotate di sistemi o procedure atte a rilevare in ogni momento il numero di frequentatori presenti nelle aree di riferimento, nonché a limitare l'accesso di ulteriori utenti oltre il numero massimo consentito.
- 13.9 - In ogni piscina ed in ogni momento è consentito l'accesso ad un numero di frequentatori non superiore a quello massimo ammissibile come sopra definito.
- 13.10 - In ogni sezione vasche ed in ogni momento è consentito l'accesso ad un numero di bagnanti non superiore a quello massimo ammissibile come sopra definito.
- 13.11 - Nei casi in cui Licenza di P.S. eventualmente rilasciata ai sensi dell'art.86 del T.LL.PP.SS. 18 maggio 1931 n.773 stabilisca, per ragioni di pubblica sicurezza e ai fini dell'agibilità, un numero massimo ammissibile di frequentatori o di bagnanti diversi da quelli definiti ai sensi della presente legge e delle disposizioni tecniche, l'obbligo sancito rispettivamente dal punto 9.9 e dal punto 9.10 è riferito al numero inferiore.

14 - DISPOSIZIONI TECNICHE REGIONALI [Regolamenti]

14.1 - La Regione con propri atti emana uno o più documenti tecnici per la definizione delle caratteristiche strutturali, degli aspetti gestionali, delle procedure di comunicazione, dei tempi e modalità di adeguamento e di ogni altro aspetto che la [legge] espressamente rinvia a tali disposizioni. Le disposizioni tecniche regionali potranno articolarsi come di seguito specificato: 35

- 14.1.1 - Disposizione tecnica per la Categoria A, gruppo a1);
- 14.1.2 - Disposizione tecnica per la Categoria A, gruppo a2);
- 14.1.3 - Disposizione tecnica per la Categoria A, gruppo a3);
- 14.1.4 - Disposizione tecnica Categoria B (linee guida);
- 14.1.5 - Disposizione tecnica Categoria C (linee guida);

15 - Allegato A) - REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI

15.1 - I requisiti igienico-ambientali delle piscine, riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento, di immissione e contenute in vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua, i punti di prelievo, i requisiti termogrometrici e di ventilazione, i requisiti illuminotecnici e i requisiti acustici, sono specificati nell'ALLEGATO 1 dell'Accordo³⁶.

Esso potrà essere in tutto o in parte modificato o sostituito a seguito di nuovi Accordi Stato - Regioni - Province autonome mediante recepimento con deliberazione della Giunta regionale.

15.3 - Ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua sufficienti a mantenere la stessa costantemente entro i limiti previsti dall'ALLEGATO 1, in ogni condizione di utilizzo, salvo quanto stabilito per le "vasche di piscina termale" e per i "bacini di balneazione" al punto 3 (Campo di applicazione).

16 - REQUISITI STRUTTURALI

16.1 - I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento, sono stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali, con i seguenti obiettivi: ³⁷

16.1.1 - garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia propor-

- zionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse;
- 16.1.2 - garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;
- 16.1.3 - garantire che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare, e col minimo rischio per la sicurezza degli utenti;
- 16.1.4 - garantire che la localizzazione e l'installazione degli impianti, nonché la loro gestione siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.
- 16.2 - La piscina deve essere mantenuta costantemente nelle condizioni strutturali previste dalle disposizioni tecniche regionali; gli spazi e i locali devono essere mantenuti e utilizzati per l'uso al quale sono stati destinati, quali risultano dalla documentazione presentata ai fini della autorizzazione, denuncia o comunicazione.
- 16.3 - Nel complesso piscina si individuano i seguenti possibili elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dalle disposizioni tecniche regionali, in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasche:
- 16.3.1 - sezione vasche (natatorie e di balneazione);
- 16.3.2 - sezione servizi;
- 16.3.3 - sezione impianti tecnici;
- 16.3.4 - sezione pubblico;
- 16.3.5 - sezione attività accessorie;
- 16.4 - Nella stessa sezione vasche la presenza di "vasche di piscina", "vasche di piscina termale" e "bacini di balneazione" è mutuamente esclusiva. 3
- 16.5 - Le disposizioni regionali possono stabilire un rapporto limite tra la superficie delle vasche e quella totale a disposizione dei frequentatori. 39
- 16.6 - La sezione servizi, comprendente spogliatoi, servizi igienici e docce, deve essere ad uso esclusivo dei frequentatori della piscina.
- 16.7 - La sezione attività accessorie deve essere ubicata in locali o aree nettamente separate dalla sezione vasche.
Quando il tipo di attività accessorie presenti prevedano che gli utenti debbano sottoporli alle stesse operazioni di preventiva pulizia personale e sottostare alle stesse regole comportamentali dei bagnanti, tali utenti possono usufruire della stessa area servizi della piscina; in tal caso essi sono equiparati ai "frequentatori" e concorrono al raggiungimento del numero massimo di frequentatori ammissibili.

17 - REGOLAMENTO INTERNO


- 17.1 - Le piscine devono essere dotate di regolamento interno per la disciplina del rapporto gestore - utenti in riferimento agli aspetti igienico sanitari. In particolare esso deve contenere gli elementi di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale, che contribuiscono a mantenere idonee condizioni nell'impianto natatorio, secondo le indicazioni delle disposizioni tecniche regionali.
- 17.2 - Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente.

18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto riguarda le piscine delle strutture agrituristiche le Regioni potranno individuare peculiari modalità applicative, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica;


- Per quanto riguarda gli aspetti inerenti le attività sportive svolte in piscina si rinvia alla normativa regionale di settore;

- Per quanto riguarda le piscine termali si rinvia a quanto stabilito dall'Accordo tra Regioni e Federterme.



(PER MEMORIA)

LICENZA COMUNALE di esercizio
piscine riconducibili alla definizione di "stabilimento di bagni"
di cui all'art.86 del T.U.L.L.P.S. e art. 19 DPR 616/77



NOTE

¹E' stata considerata la possibilità di estendere la definizione prevedendo anche la presenza di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua. L'ipotesi è stata decisamente abbandonata in quanto avrebbe introdotto un ulteriore requisito necessario per poter definire una certa struttura come "piscina", escludendo per contro da tale definizione le strutture prive di impianti di trattamento, quindi rendendole non soggette alla legge. La definizione concordata comprende prudentemente tutte le possibili ipotesi strutturali: spetta alla normativa tecnica inquadrare le nuove realtà attraverso la definizione dei requisiti specifici richiesti (es. piscine prefabbricate).

²Le strutture terapeutiche - curative e riabilitative - e le termali si distinguono per i riferimenti normativi nazionali che le sottopongono a differenti vincoli. Definirle in via generale in modo distinto permette di adattare in modo più opportuno anche la materia riguardante le relative piscine, oggetto della presente bozza.

Conseguentemente a queste nuove definizioni si rende necessario adattare anche le definizioni dei tipi di vasche g e h che l'Accordo (riprendendo in modo acritico il testo della bozza di atto d'intesa) aveva diviso secondo un criterio non supportato giuridicamente.

³La Legge 24 ottobre 2000 n.323 "Riordino del settore termale" (non sufficientemente tenuta in considerazione in fase di Accordo) stabilisce:

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate ai fini terapeutici;
- b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);
- c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
- d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;
- e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;
- f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "idrominerate", "thermae", "spa (salus per aquam)" sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).

E l'art. 3, recita:

Art. 3. (Stabilimenti termali)

1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

- a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
- b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23

- dicembre 1978, n. 833;
- d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
 2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.
 3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.
 5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Da qui si ricava che le piscine che si fregino della qualifica di termali, possono utilizzare solo acque che rispondano alla specifica normativa, senza alcun trattamento; pertanto alle stesse non possono essere applicati i parametri dell'Allegato 1. Per contro la stessa acqua potrebbe essere utilizzata anche in un impianto "parallelo" (in locali separati), ma in questo caso, come per l'estetista, non può essere utilizzata la terminologia "termale" e le caratteristiche dell'acqua devono sottostare ai parametri dell'Allegato 1.

4 DPR 08 giugno 1982 n. 470; modificato dall'art.18 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422

5 Questa definizione si differenzia solo apparentemente da quella dell'Accordo: il riferimento all'art 1173 del codice civile era stato a suo tempo introdotto solamente per l'urgenza di arrivare alla approvazione dell'accordo senza ritardarne la firma.

Il codice Civile in realtà non definisce la natura giuridica delle piscine, ma regola la proprietà negli edifici.

La classificazione proposta dall'Accordo, in riferimento alla categoria B necessita quindi di una specificazione.

Infatti la categoria giuridica del "condominio" ai sensi del Codice Civile rappresenta la proprietà, per quote millesimali, delle parti comuni di un edificio ad uso civile (generalmente residenziale, direzionale o commerciale).

Questa definizione però non comprende in alcun modo l'edificio civile, ancorché costituito da numerose unità abitative, di cui sia proprietario un'unica persona fisica o giuridica (È il caso di precisare che la proprietà di più persone pro indiviso, ad es. coniugi o eredi, equivale in tutto ad un unico proprietario, cioè un unico condomino).

È evidente che la definizione dell'Accordo non comprende la grande struttura abitativa di proprietà ad esempio di una compagnia di assicurazione (quindi non condominio), mentre comprende la villetta bifamiliare appartenente a due proprietari per quote millesimali (quindi condominio) anche se i proprietari sono membri di una stessa famiglia. Tale incongruenza non era certamente nelle intenzioni dei contraenti dell'Accordo

Con le assimilazioni proposte si è tentato di porvi rimedio nel rispetto dello spirito dell'Accordo e nella direzione di una maggiore equità sociale.

6 Il numero delle quattro unità abitative è stato mutuato dal Codice Civile [art.1129] e sembra un limite ragionevole ed equo per le assimilazioni proposte. Il CC considera il numero di quattro "condomini" come limite entro il quale non è obbligatoria la nomina di un amministratore, lasciando evidentemente intendere che fino a quattro proprietari (che potrebbero però rappresentare un numero ben maggiore di una abitativa) l'amministrazione possa essere condotta in accordo tra i condomini secondo le regole della normale convivenza.

Anche dal punto di vista della tutela della salute degli utenti della piscina è plausibile ritenere che fino a quattro unità abitative (condominiali o no) la problematica possa similmente essere gestita in forma privata, senza ingerenze della pubblica amministrazione e che, per contro, in un complesso con più di quattro unità abitative (anche non condominiali) la gestione della piscina cominci a diventare un problema igienico sanitario da tutelare.

D'altra parte però si avverte anche l'esigenza di poter distinguere le grosse strutture condominiali da quelle piccole, potendo in tal modo prevedere obblighi e prescrizioni meno "pesanti" per queste ultime.

7 Si ribadisce che questa fattispecie non rappresenta giuridicamente un condominio e il numero ridotto di unità abitative attenua l'importanza del bene pubblico da tutelare, tanto da poterla assimilare a singola abitazione ed escluderla dall'assoggettamento alla presente legge. Si tratta di una scelta proposta.

8 Questa riserva sembra opportuna dal momento che in particolari strutture condominiali (ad esempio case a schiera) è possibile che il singolo condomino possa realizzare una piscina per proprio uso esclusivo.

9 La classificazione riproduce quella dell'Accordo, per ragioni esclusivamente di chiarezza e per precisare meglio i dettagli si sono introdotti i "gruppi" all'interno delle tre categorie.

10 La suddivisione in due gruppi anche di questa categoria permette di modulare meglio i requisiti strutturali e gestionali in ragione della diversa rilevanza del bene pubblico da tutelare.

11 per ragioni esclusivamente di chiarezza è stato introdotto il termine "tipologia" per descrivere le caratteristiche strutturali.

12 per ragioni esclusivamente di chiarezza si è utilizzato il termine "tipo" per descrivere le vasche.

13 Ipotizzando che in una struttura di cura e riabilitazione si intenda esercitare anche attività di nuoto aperto al pubblico generico, non a scopo terapeutico, è necessario tutelare l'utente che accedendovi per scopi terapeutici, con prescrizione medica, ha diritto ad essere assistito da un professionista sanitario e non solo da un istruttore al nuoto o assistente bagnanti.

Pur riconoscendo il legittimo interesse ad utilizzare al massimo rendimento gli impianti natatori, è necessario porre i limiti perché gli organi di vigilanza possano verificare e perseguire gli eventuali abusi di professione sanitaria. Quindi la promiscuità, ovvero contemporaneità dell'attività di nuoto e quella terapeutica, va senz'altro impedita.

14 L'Accordo prevede l'inclusione nella classificazione delle piscine condominiali; conseguentemente esclude tutte le piscine appartenenti ad edifici residenziali la cui proprietà non sia in condominio. La conseguenza è che l'edificio, anche se costituito da numerosi alloggi, che sia di proprietà di un unico soggetto, non potendo essere considerato "condominio" ai sensi del CC, dovrebbe essere escluso dalla classificazione. A sanatoria di questa che è certamente un'incongruenza non sufficientemente chiarita in sede di accordo si pone rimedio con le assimilazioni proposte nelle definizioni. Per quanto riguarda le singole abitazioni non può esserci alcun dubbio sul fatto che non siano, a maggior ragione, comprese nella classificazione. La suddivisione in gruppi consente inoltre di applicare normativa differenziata come è nello spirito dell'Accordo ai punti 3.1 e 3.2.

15 Il Responsabile della piscina e la figura che, avendone le capacità, viene incaricata della gestione in tutti i suoi aspetti funzionali ed organizzativi e che se ne assume la relativa responsabilità.

Esso può in taluni casi coincidere con il "titolare" dell'azienda o società, ma resta comunque un soggetto giuridicamente distinto. Anche nel caso in cui il responsabile della piscina fosse lo stesso "titolare" andrà prevista da parte di questi l'esplicita assunzione dell'incarico di responsabile della piscina. A mag-

gior chiarimento va ricordato che la licenza di PS o l'autorizzazione ai sensi del T.U.LL.SS., quando necessarie, sono sempre intestato alla ditta o società che diventa in tal modo Titolare del diritto all'esercizio dell'attività; in nessun caso le autorizzazioni sono rilasciate alla figura del Responsabile incaricato: a quest'ultimo caso, mai si chiede, come pre-requisito, una dichiarazione di accettazione dell'incarico e l'autocertificazione dei titoli professionali, quando richiesti.

16 Questa precisazione, forse ridondante in quanto non necessaria per la definizione dei comportamenti, permetterebbe però di sanzionare direttamente in caso di pulizie carenti, senza dover passare attraverso una procedura di verifica dell'autocontrollo.

17 Nel condominio l'amministratore e già la figura nominata dall'assemblea come responsabile della gestione delle parti comuni; la piscina e un impianto comune, a servizio del condominio, così come l'ascensore, la caldaia o l'autoclave.

Nel caso in cui l'amministratore non sia nominato, proprio perché nel condominio la piscina non è che uno degli impianti comuni, la responsabilità deve rientrare nelle regole del Codice Civile, che la normativa regionale non può autonomamente cambiare.

18 Le considerazioni sono del tutto analoghe per le piscine della categoria C. Infatti il responsabile della struttura principale autorizzata ai sensi del T.U.LL.SS. e il Direttore Sanitario, al quale tra l'altro viene chiesto una esplicita dichiarazione di assunzione di responsabilità. Se è vero che la piscina, in quelle strutture, è un mezzo terapeutico o riabilitativo (uno dei tanti) e anche vero che il responsabile non può che essere il direttore sanitario.

19 L'espressione "garantisce il corretto Funzionamento..." qui usata deve essere interpretata come una declaratoria dei compiti assegnati a questa figura; l'espressione non va interpretata come spostamento della responsabilità del rispetto dei parametri dalla figura del Responsabile della piscina all'addetto agli impianti, in quanto quest'ultimo non avrebbe l'autonomia tecnico organizzativa ed economico-finanziaria che ne sono i presupposti. La stessa considerazione vale nel caso di affidamento a ditta esterna. Il contratto dovrà precisare i termini dell'incarico, ma in nessun caso potrà esonerare il Responsabile della piscina dalla sua responsabilità.

20 Tra le novità più rilevanti introdotte l'Accordo vi è certamente quella dell'autocontrollo come strumento principale da porre in essere a tutela della salute degli utenti. Si tratta di una inversione di prospettiva di 180 gradi. Si abbandona infatti dalla visione "paternalistica" della Legge che dettava minuziosamente quali dovevano essere i controlli e i tempi degli stessi, inducendo i gestori alla convinzione che il mero rispetto di tali prescrizioni fosse sufficiente a scaricarli di ogni ulteriore responsabilità [impostazione anche abbiamo ritrovato anche nell'ultima bozza dell'atto di intesa abortito], per passare ad una più consapevole responsabilizzazione del gestore. A questo la legge assegna gli obiettivi di salute da garantire, lasciandolo però libero di organizzare il proprio sistema di controllo, richiedendogli nello stesso tempo l'adozione di una metodologia scientifica che conferisca al sistema adottato una effettiva credibilità rispetto all'obiettivo da raggiungere. Si tratta di una modalità che si rifà alla metodologia di indagine HACCP (Hazard Analysis Critical ControlPoint); questo è il senso della citazione del D.Lgs 26/05/1997 n.155 come riferimento di esempio normativo.

Pur essendo da anni adottato in campo alimentare, l'autocontrollo non è ancora universalmente riconosciuto come il nuovo corso dei rapporti tra attività privata e controllo pubblico e richiede una vera "riconversione culturale".

21 L'autocontrollo deve muoversi su due direttrici: la qualità dell'acqua per la tutela igienico sanitaria e gli altri rischi ambientali per la sicurezza rispetto alla possibilità di incidenti o altri eventi dannosi per l'utente.

22 L'autocontrollo deve muoversi su due direttrici: la qualità dell'acqua per la tutela igienico sanitaria e gli

altri rischi ambientali per la sicurezza rispetto alla possibilità di incidenti o altri eventi dannosi per l'utente.

23 Si è convenuto sul fatto che la legge deve raccogliere i principi dell'autocontrollo stabiliti dall'Accordo, mentre tutto il dettaglio procedurale può essere meglio affidato ai regolamenti.

24 La "riconversione culturale", di cui si è accennato nella nota riguardante i controlli interni, diventa un passaggio cruciale e imprescindibile per l'attività di vigilanza e controllo pubblico.

Sono da ripensare e ridefinire molti degli elementi che [forse equivocando] costituivano i capisaldi dall'azione di controllo esterno.

Ad esempio per decenni si è enfatizzato il significato del dato analitico, valutandolo spesso di per se stesso, avulso dal contesto al quale si riferiva. Non di rado è stato scaricato il gestore della propria responsabilità, lasciando implicitamente e forse involontariamente credere che i veri e unici controlli necessari fossero quelli dell'Azienda sanitaria.

E' evidente che così, se mai è stato, ora non può più essere.

I controlli esterni, di cui il campione per l'analisi è solo uno degli strumenti ed è posto a valle di una serie di verifiche, assumono un nuovo significato: essi devono verificare l'efficacia dell'autocontrollo e non sostituirlo. A questo scopo l'Ulss che dovrà fare i controlli esterni ha già una conoscenza sufficientemente completa dell'impianto fornita dalla comunicazione -denuncia).

In questa ottica bisogna compiere lo sforzo di sfrondare le normative che si vanno a disegnare da quegli adempimenti formali (ad esempio vidimazione di registri) che non aggiungono il benché minimo valore alle procedure di autocontrollo.

Particolare rilievo va dato alla certezza dei controlli e alla credibilità delle sanzioni, pena il fallimento di tutto il sistema.

25 La definizione di questo paragrafo pone le basi perché i campioni vengano effettuati con tutti i criteri previsti per questo tipo di atti a forte impatto giuridico. Viene subito da osservare che questo esclude la possibilità, per gli organi di vigilanza, di prelevare campioni a scopo di indagine conoscitiva a sfondo di ricerca o epidemiologico. Non si può che confermare esplicitamente tale impostazione, in quanto la finalità dell'azione di vigilanza e quella di verificare la correttezza del comportamento del gestore, non tanto verso una teoria scientifica piuttosto che un'altra, bensì rispetto alla tutela della salute degli utenti.

Ammettere per legge la possibilità di campioni "esplorativi" significherebbe ammettere la possibilità di azioni di vigilanza prive degli elementi giuridici che ne costituiscono i presupposti e che rendono efficace l'azione stessa.

In altre parole dal punto di vista giuridico non esistono campioni "fiscali" e campioni "conoscitivi", ma solo campioni "regolari" e campioni irregolari.

Ciò è ancora più vero con l'introduzione del metodo dell'autocontrollo, in base al quale spetta al gestore e non agli organi di vigilanza compiere tutte le attività necessarie a conoscere e valutare i problemi, individuare le soluzioni e verificarne l'efficacia. Questi si sono i veri campioni conoscitivi.

Ancora una considerazione: supponendo di effettuare dei campioni e relative analisi conoscitive che dessero degli esiti irregolari, magari con risvolti penali, il campione sarebbe la dimostrazione di un illecito e non potrebbe essere utilizzato perché non regolare. Questo sarebbe un buon per un'azione disciplinare, ma sarebbe un assurdo giuridico se venisse proposto o anche solo ammesso dalla legge.

26 Il punto ripropone tal quale la disposizione dell'art.223 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n.271 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale". Esistono sentenze della Corte Costituzionale che ne ribadiscono la validità e dichiarano incostituzionali le norme che non lo prevedono (es. sentenza 139 del 1/4/1993 su art.12 del DPR 236/88 - acque destinate al consumo umano).

Potrebbe essere obiettato che la norma regionale è prettamente amministrativa e che pertanto la disposizione dell'art.223 citato non si applica.

Va perciò precisato che il campione per analisi, e sempre un atto amministrativo, che può eventualmente dimostrare un illecito penale. Se ci si trovasse già in presenza di un reato, cadrebbe il presupposto stesso del campione per analisi e si entrerebbe nelle procedure del processo, dove le prove si formano con altre modalità, ancor più garantiste.

Si deve quindi concludere che la norma prevista dall'art. 223 del D.Lgs 271/89 riveste carattere generale e riguarda la generalità dei campioni per le analisi di laboratorio. La garanzia di difesa va sempre applicata, tanto in ambito amministrativo, quanto in ambito penale.

Si consideri la possibilità che l'analisi di un campione, ancorché eseguito per fini amministrativi, metta imprevedibilmente in evidenza elementi che trascendendo l'ambito amministrativo dimostrino la commissione di un illecito penale: in questa ipotesi solo il campione eseguito correttamente potrebbe diventare fonte di prova (anche a discolora) e potrebbe entrare nel processo penale.

Infine, la legge 24 novembre 1981 n. 689, all'art.24 "Connessione obiettiva con un reato" prevede che quando l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione amministrativa, il giudice penale è competente anche per decidere su quest'ultima. A dimostrazione che nessun atto di accertamento amministrativo può essere considerato a priori svincolato dalle regole della legge penale.

27 Il capitolo delle sanzioni costituisce un aspetto delicato di tutta la normativa e deve essere attagliato all'importanza delle norme definite e dell'interesse pubblico da tutelare, nonché all'efficacia che si ritiene ciascuna sanzione possa avere nello scoraggiare comportamenti illeciti.

Si dovrà quindi procedere prima alla precisa definizione delle norme, verificandone i punti di forza e quelli di debolezza, le incongruenze e le contraddizioni.

28 Questi provvedimenti non hanno le caratteristiche giuridiche delle sanzioni, infatti non hanno scopo afflittivo, ma di prevenzione.

29 Si tratta di una possibilità già prevista dall'art.8 D.Lgs 30/12/1999 n.507 limitatamente alla materia degli alimenti e che pertanto per le piscine dovrebbe essere specificatamente introdotta dalla nuova disciplina regionale.

D'altra parte questa possibilità sembra configurarsi come logica conseguenza dell'introduzione dell'autocontrollo e quindi come bilanciamento delle forze in gioco tra privato imprenditore e pubblico controllore.

Quanto all'individuazione degli organi di vigilanza competenti, la ricognizione di innumerevoli norme che con tale espressione si riferiscono al personale di vigilanza e ispezione, unitamente alla recente sentenza TAR Abruzzo - l'Aquila n.12 del 27 gennaio 2004, non lasciano molti dubbi sul fatto che questi provvedimenti vanno adottati direttamente dal personale di vigilanza

È il caso di sottolineare ancora una volta che questi provvedimenti non hanno carattere sanzionatorio, ma di prevenzione e sono basati non su valutazioni discrezionali di competenza dell'Autorità, ma piuttosto su rilevamenti tecnici di competenza del professionista sanitario (medico, tecnico della prevenzione).

30 Le piscine pubbliche di Categoria A, gruppo a1) sono già soggette a licenza di Pubblica Sicurezza (art. 86 del T.U.LL.PP.SS.) in quanto "stabilimenti di bagni", così definiti dal Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tale licenza ha evidenti la finalità di ordine pubblico.

Quando la struttura preveda l'accesso di pubblico si pone il problema dell'agibilità (commissione pubblici spettacoli o dichiarazione di professionista) secondo la specifica normativa.

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari in un primo momento sembrava doverci orientare verso l'istituzione di una specifica autorizzazione sanitaria, in quanto sembrava la metodologia più rassicurante.

Successivamente, come accennato in premessa si è preso atto che le normative nazionali e regionali sono orientate in modo deciso verso la semplificazione amministrativa i cui perni sono da una parte l'as-

sunzione di responsabilità del privato che intraprende l'attività e dall'altra la "riconversione" delle finalità e metodologie dell'azione di vigilanza e controllo.

In particolare va tenuto presente il disposto dell'art.19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che testualmente recita:

Art. 19 (Denuncia di inizio attività)

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Si può ben ritenere che una dichiarazione del titolare, corredata di documentazione sufficientemente descrittiva della situazione, sia del tutto sufficiente alla pubblica amministrazione per esercitare l'azione di vigilanza e controllo a tutela della salute degli utenti. Un atto formale di autorizzazione non sembra costituire una grossa garanzia aggiuntiva.

Piuttosto dovrà essere posta particolare cura nel modulare correttamente le sanzioni e gli altri provvedimenti accessori per rendere effettiva ed efficace l'attività di vigilanza e controllo da parte dell'Azienda ULSS.

31 Le piscine ad uso privato riunite nella Categoria B, anche per effetto delle assimilazioni proposte, rappresentano un interesse "pubblico" da tutelare di importanza certamente secondaria rispetto a quelle destinate ad una utenza pubblica. Che il legislatore si ponga l'obiettivo di farle emergere e prescrivere degli adempimenti a tutela degli utilizzatori (terzi rispetto all'insieme del condominio) e una scelta prudente e condivisibile da molti punti di vista. Va però considerato che, per la loro collocazione in ambito privato sarebbe una forzatura richiedere a queste entità gli stessi obblighi delle piscine di Categoria A. Di qui la scelta di optare per una comunicazione dai toni più blandi, che però presuppone un'assunzione di responsabilità del condominio nei confronti di ciascun condomino e nel contempo assicura agli organi di vigilanza la possibilità di svolgere la propria azione a tutela della salute dei cittadini.

32 La definizione del numero di frequentatori e il numero di bagnanti di una piscina riveste, dal punto di vista che interessa alla presente normativa, una duplice importanza. Infatti, da un lato bisogna assicurare che il carico inquinante determinato dall'attività dei nuotatori sia proporzionato alla massa d'acqua contenuta in vasca, in modo che, alle condizioni di effettivo esercizio, non si abbiano a determinare condizioni di sovraccarico igienico; dall'altro bisogna assicurare che il numero di persone potenzialmente presenti in acqua sia tale che l'attività dei nuotatori possa avvenire senza pericolo di incidenti e senza difficoltà per i sorveglianti.

Per quanto riguarda eventuali limiti diversi stabiliti ai fini della Pubblica Sicurezza si ritiene non sussista alcuna incompatibilità dal momento che spetta al Responsabile della gestione attenersi al numero più restrittivo.

33 I limiti indicati sono stimati dal gruppo come congrui, essi trovano corrispondenza nelle norme DIN.

34 Lo scopo di questo paragrafo e quello di far rilevare come in un albergo o un camping o un condominio ecc. il numero di frequentatori ammissibili non potrà in alcun caso superare il numero massimo di ospiti. Infatti solo questi hanno titolo d'uso; in caso contrario ci si troverebbe di fronte ad una forma di abusivismo rispetto ad un uso riferibile al gruppo a1).

35 Prevedere l'adozione di normative tecniche distinte per ogni categoria e gruppo va nella direzione di una maggior chiarezza di impostazione e consente di evidenziare come per ciascuna categoria e gruppo (e forse anche sottogruppo) debba essere fatto lo sforzo di stabilire delle regole specifiche, evitando di formulare regole di compromesso che nella pratica non si adattano ad alcuna realtà.

36 I requisiti igienico ambientali, per il loro forte impatto sulla salute degli utenti, si configurano come "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" - art 117 della Costituzione - pertanto parametri che rientrano nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale. Il Ministero della Salute, aderendo alla pressante richiesta del coordinamento interregionale ha rinunciato ad adottare provvedimenti autonomi, accettando in virtù del principio di leale collaborazione tra istituzioni che i parametri tecnici venissero inseriti come allegato dell'accordo. L'Allegato 1 dell'Accordo a questo punto diventa tal quale il documento di riferimento.

Per queste considerazioni si ritiene che la normativa regionale debba limitarsi a farne esplicito riferimento evitando una nuova definizione autonoma, anche se coincidente.

37 È opportuno che anche rispetto alla definizione dei requisiti strutturali la legge definisca in modo chiaro gli obiettivi di igiene e sicurezza degli utenti, ponendoli allo stesso tempo quali vincoli per la definizione delle disposizioni tecniche. L'igiene e la sicurezza dei nuotatori in area vasche e in area servizi, ha tuttavia differenti esigenze che dipendono rispettivamente dalle modalità di svolgimento del nuoto e dalle modalità organizzative in cui si articolano i turni di accesso. E pertanto prudente che la legge apra la possibilità di individuare numeri e parametri diversi per le diverse aree e modalità.

38 Ai tre tipi di acqua di alimentazione previsti corrispondono altrettante diverse situazioni sia sul piano giuridico, come sul piano tecnico e su quello igienico-sanitario; la mutua esclusività della presenza delle relative vasche nella stessa sezione mira a separare le tre situazioni a tutela dell'utente.

39 Lo scopo del limite suggerito sarebbe di evitare che si instaurino situazioni abnormi di sproporzione tra la finalità natatoria della struttura piscina e quella delle altre aree accessorie, con la possibile conseguenza che la gestione ed il controllo delle attività possano risultare difficoltose.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.03.2006

N. 236

Recepimento dell'Accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico ricettive e termali"

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 28 agosto 1997 numero 281 che prevede la stesura di Accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Visto l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottato in data 4 aprile 2000 recante "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi"

Vista la propria precedente deliberazione numero 326 del 5 aprile 2002 ad oggetto "Approvazione delle linee guida inerenti la sorveglianza sulla legionellosi in Liguria"

Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento del 13 gennaio 2005 ha adottato l'Accordo avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico ricettive e termali".

Preso atto altresì che detto Accordo è stato pubblicato in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 28 del 4 febbraio 2005 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 51 del 3 marzo 2005.

Ritenuto di dover procedere al recepimento con atto formale di detto Accordo affinché il medesimo diventi normativa di riferimento per i gestori delle strutture turistico ricettive e termali della Liguria.

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo

DELIBERA

1. di adottare in forma integrale l'Accordo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 numero 281, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico ricettive e termali", di cui all'unito allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di dare mandato al Dirigente del Servizio regionale Prevenzione di comunicare al Ministero della Salute ed all'Istituto Superiore di Sanità l'adozione dell'Accordo di cui al precedente punto I e di procedere altresì all'invio della presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Locali liguri affinché provvedano alla necessaria diffusione agli interessati con le consuete procedure.
3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché al suo inserimento sul portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero
(segue allegato)

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Provvedimento 13.1.2005

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto:

Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2005, n. 28 e ripubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 2005, n. 51. Emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

sancisce accordo

tra il Ministro della salute e le Regioni e le Province autonome, nei termini sotto riportati.

Premessa.

Il presente accordo, tenuto conto della complessa tematica del controllo della Legionellosi:

- non ha carattere esaustivo, ne vuole sostituirsi alle più ampie, dettagliate e complete norme di prevenzione e agli interventi di bonifica presenti nelle linee guida nazionali ed europee, alle quali, tuttavia, esso si ispira;
- e da considerarsi un insieme di suggerimenti tecnico-pratici, basati sulle evidenze scientifiche più aggiornate, la cui implementazione, mentre da un lato non costituisce obbligo per i responsabili delle strutture alberghiere, dall'altro non li esime dalle responsabilità inerenti alla tutela del diritto alla salute del cliente ospite.

1. Obiettivi.

La finalità del presente accordo e quella di offrire ai direttori di strutture turistico-ricettive e termali:

- gli elementi di giudizio per la valutazione del rischio legionellosi in dette strutture;
- norme di comportamento che riducano al minimo tale rischio.

2. La legionellosi.

La malattia dei legionari è stata identificata per la prima volta in seguito ad una grave epidemia avvenuta nel 1976 in un gruppo di ex combattenti dell'American Legion (da qui il nome della malattia) che avevano partecipato ad una conferenza al Westin Hotel di Philadelphia, negli Stati Uniti. Da allora in vari Paesi è stato attivato un sistema di sorveglianza della malattia.

In Italia, per i casi di legionellosi, con D.M. 15 dicembre 1990 del Ministro della sanità, è prevista la notifica obbligatoria in classe II. La malattia, inoltre, è sottoposta ad un programma di sorveglianza speciale, di cui all'accordo StatoRegioni, atto rep. n. 936 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5, serie generale n. 103 del 5 maggio 2000.

In Europa, nel 1986, si è costituito il Gruppo di lavoro europeo per le infezioni da legionella (EWGLI) e nel 1987 i membri di questo gruppo hanno iniziato un'attività di sorveglianza per i casi di legionellosi associati a viaggi in Europa. Lo EWGLI è ancora oggi composto da un gruppo di esperti internazionali che, tra i vari obiettivi, condividono quello comune di prevenire nei cittadini europei la legionellosi associata ai viaggi.

Per molte ragioni, le persone che viaggiano verso località di vacanza, specialmente in quelle a clima caldo, sono a rischio e, fino al 50% dei casi di legionellosi diagnosticati in alcuni Paesi europei sono rappresentati da legionellosi associata ai viaggi.

Lo schema di sorveglianza, nominato EWGLINET nel 2002, è ora ufficialmente inserito nell'ambito del programma europeo per il controllo delle malattie trasmissibili e prevede la notifica ad un centro coordinatore, in Londra, di tutti i casi di legionellosi presumibilmente acquisita durante un viaggio.

La legionellosi è una grave forma di polmonite causata da batteri appartenenti al genere legionella. Legionella è un microrganismo ubiquitario, ampiamente diffuso in natura, dove si trova principalmente associato alla presenza di acqua. È stata isolata dall'acqua naturale di fiumi, laghi e serbatoi, a bassa concentrazione. Concentrazioni elevate possono essere rilevate in sistemi di acqua condottata, sottoposti ad inadeguata manutenzione, o in impianti di climatizzazione dell'aria costituiti da torri di raffreddamento, condensatori evaporativi o umidificatori dell'aria.

2.1. Sintomi.

La malattia in genere si manifesta inizialmente con febbre, brividi, cefalea e dolori muscolari, segui-

ti da tosse secca e difficoltà respiratoria, che in alcuni casi progrediscono fino ad una polmonite grave. Quasi un terzo delle persone colpite presenta anche diarrea o vomito e circa il 50% confusione mentale e 3 delirio. La letalità è del 10-15%. Il periodo di incubazione normalmente oscilla dai due ai dieci giorni e i sintomi si manifestano mediamente tra i tre e i sei giorni dopo l'esposizione.

2.2. Vie di trasmissione.

La legionellosi viene generalmente contratta per via respiratoria, mediante inalazione o microaspirazione di aerosol in cui è contenuto il batterio. L'aerosol si forma attraverso le minuscole gocce generate dallo spruzzo dell'acqua, o dall'impatto dell'acqua su superfici solide. Più le goccioline sono piccole, più sono pericolose; gocce d'acqua con un diametro inferiore a 5µm raggiungono più facilmente le basse vie respiratorie. L'aerosol può essere generato da:

- apertura di un rubinetto o di una doccia;
- vasche per idromassaggio e piscine;
- bagni turchi e aree adibite a sauna;
- torri di raffreddamento/condensatori evaporativi;
- fontane ornamentali, specialmente se collocate in ambiente interno;
- impianti di irrigazione di giardini;
- acque di scarico di impianti igienici.

A tutt'oggi non è dimostrato che la malattia si possa contrarre bevendo acqua contaminata e sembra esclusa la trasmissione diretta tra uomo e uomo.

2.3. Definizione di cluster.

Possiamo identificare casi singoli di legionellosi o cluster di casi. Particolarmente rilevante ai fini delle misure di controllo della malattia è il «cluster» di legionellosi associata ai viaggi, definito come il verificarsi di due o più casi associati con la stessa struttura turistico-recettiva nell'arco di due anni.

3. Prevenzione e controllo del rischio da esposizione a legionella.

Negli ultimi anni si è verificato un notevole incremento dei casi diagnosticati di legionellosi associata ai viaggi e, nel 2002, sono stati notificati al Centro coordinatore dello EWGLINET circa 675 casi di malattia, probabilmente acquisiti in strutture recettive. Parallelamente sono aumentati i ricorsi legali intentati dai turisti per ottenere risarcimenti da parte degli alberghi presso cui avevano presumibilmente contratto la malattia.

Considerando le implicazioni economiche e di immagine che possono derivare da questi episodi, l'approccio più pragmatico è quello di fare il possibile per mettere in atto tutte le misure necessarie alla prevenzione della malattia.

Perché la prevenzione sia efficace, le misure di controllo devono essere attuate non solamente in risposta ad un caso o a un cluster di casi di legionellosi, ma prima che questi si verifichino.

3.1. Misure di prevenzione per la riduzione del rischio.

Per assicurare una riduzione del rischio di legionellosi, lo strumento fondamentale da utilizzare non è il controllo di laboratorio routinario, ma l'adozione di misure preventive, basate sull'analisi del rischio costantemente aggiornata. Di conseguenza tutti i gestori di strutture recettive devono garantire l'attuazione delle seguenti misure di controllo, alcune delle quali devono essere effettuate da personale opportunamente addestrato, che indossi, soprattutto per quelle operazioni che generano aerosol, idonei dispositivi di protezione individuale:

- a) mantenere costantemente l'acqua calda a una temperatura superiore ai 50°C all'erogazione. L'acqua in uscita da tutti i rubinetti deve essere molto calda al tatto [1] (si raccomanda di mette-

[1] Un modo pratico di verifica del «molto caldo al tatto» è il seguente: non deve essere possibile tenere le mani sotto l'acqua corrente per più di qualche secondo.

- re degli avvisi accanto ai rubinetti e alle docce o, in alternativa, si possono utilizzare rubinetti a valvola termostatica);
- b) mantenere costantemente l'acqua fredda ad una temperatura inferiore a 20°C. Se non si riesce a raggiungere questa temperatura, e se una qualsiasi parte dell'impianto dell'acqua fredda o delle uscite si trova al di sopra di questa temperatura, si deve prendere in considerazione un trattamento che disinfetti l'acqua fredda;
 - c) fare scorrere l'acqua (sia calda che fredda) dai rubinetti e dalle docce delle camere non occupate, per alcuni minuti almeno una volta a settimana e comunque sempre prima che vengano occupate;
 - d) mantenere le docce, i diffusori delle docce ed i rompigitto dei rubinetti puliti e privi di incrostazioni, sostituendoli all'occorrenza;
 - e) pulire e disinfettare regolarmente (almeno 2 volte l'anno) le torri di raffreddamento ed i condensatori evaporativi delle unita di condizionamento dell'aria;
 - f) svuotare, disincrostare e disinfettare i serbatoi di accumulo dell'acqua calda (compresi gli scaldacqua elettrici) almeno due volte all'anno e ripristinarne il funzionamento dopo accurato lavaggio;
 - g) disinfettare il circuito dell'acqua calda con cloro ad elevata concentrazione (cloro residuo libero pari a 50 ppm per un'ora o 20 ppm per due ore) o con altri metodi di comprovata efficacia dopo interventi sugli scambiatori di calore e all'inizio della stagione turistica;
 - h) pulire e disinfettare tutti i filtri dell'acqua regolarmente ogni 1-3 mesi;
 - i) ispezionare mensilmente i serbatoi dell'acqua, le torri di raffreddamento e le tubature visibili. Accertarsi che tutte le coperture siano intatte e correttamente posizionate;
 - j) se possibile, ispezionare l'interno dei serbatoi d'acqua fredda, e comunque disinfettare almeno una volta l'anno con 50 mg/1 di cloro per un'ora. Nel caso ci siano depositi o sporcizia, provvedere prima alla pulizia. La stessa operazione deve essere effettuata a fronte di lavori che possono aver dato luogo a contaminazioni o a un possibile ingresso di acqua non potabile;
 - k) accertarsi che eventuali modifiche apportate all'impianto, oppure nuove installazioni, non creino bracci morti o tubature con assenza di flusso dell'acqua o flusso intermittente. Ogni qualvolta si proceda a operazioni di bonifica, occorre accertarsi che subiscano il trattamento di bonifica anche: bracci morti costituiti dalle tubazioni di spurgo o prelievo, le valvole di sovrappressione e i rubinetti di bypass presenti sugli impianti;
 - i) in presenza di attrezzature per idromassaggio, occorre assicurarsi che le stesse siano sottoposte al controllo da personale esperto, che deve provvedere alla effettuazione e alla registrazione delle operazioni di pulizia e di corretta prassi igienica come:
 - sostituire almeno metà della massa di acqua ogni giorno;
 - trattare continuamente l'acqua con 2-3mg/1 di cloro;
 - pulire e risciacquare giornalmente i filtri per la sabbia;
 - controllare almeno tre volte al giorno la temperatura e la concentrazione del cloro;
 - assicurare una operazione di disinfezione accurata almeno una volta a settimana.

Oltre a queste misure, per un'efficace prevenzione è necessario che in ogni struttura turistico-recettiva venga effettuata periodicamente un'analisi del rischio, secondo quanto descritto nel prossimo paragrafo 3.2. Questa analisi diventa urgente in presenza di un caso di legionellosi.

3.2. Analisi del rischio.

Quando si effettua una valutazione del rischio, tra i fattori da considerare si ricordano:

- a) la fonte di approvvigionamento dell'acqua dall'impianto;
- b) i possibili punti di contaminazione dell'acqua all'interno dell'edificio;
- c) le caratteristiche di normale funzionamento dell'impianto;
- d) le condizioni di funzionamento non usuali, ma ragionevolmente prevedibili (es.: rotture);
- e) le prese d'aria per gli edifici (che non dovrebbero essere situate vicino agli scarichi delle torri di raffreddamento).

3.2.1. Nomina di un responsabile.

Ogni struttura turistico-recettiva deve individuare una persona responsabile per l'identificazione e la

valutazione del rischio potenziale di infezione, che sia esperto e che comprenda l'importanza della prevenzione e dell'applicazione delle misure di controllo.

3.2.2. Fattori di rischio.

Il rischio di acquisizione della legionellosi dipende da un certo numero di fattori. Tra questi ricordiamo quelli più importanti:

- 1) la presenza e la carica di legionella;
- 2) le condizioni ideali per la moltiplicazione del microrganismo (ad esempio: temperatura compresa tra 20 e 50°C, presenza di una fonte di nutrimento come alghe, calcare, ruggine o altro materiale organico);
- 3) la presenza di tubature con flusso d'acqua minimo o assente;
- 4) l'utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta;
- 5) la presenza di impianti in grado di formare un aerosol capace di veicolare la legionella (un rubinetto, un nebulizzatore, una doccia, una torre di raffreddamento, ecc.);
- 6) la presenza (e il numero) di soggetti sensibili per abitudini particolari (es. fumatori) o caratteristiche peculiari (età, patologie croniche, ecc.).

3.2.3. Ispezione della struttura.

Una corretta valutazione del rischio correlato ad una struttura turistico recettiva deve partire dall'analisi di uno schema aggiornato (se disponibile) dell'impianto, per individuarne i punti critici.

In base alla mappa si può prevedere quali siano le sezioni dell'impianto che possono presentare un rischio per gli ospiti o per i dipendenti. L'ispezione della struttura deve essere accurata per poter evidenziare eventuali fonti di rischio e valutare l'intero impianto, non solamente i singoli componenti. A questo deve seguire la valutazione dell'uso delle varie sezioni o parti dell'impianto, alla ricerca di bracci morti o comunque soggetti a ristagno di acqua o a un suo defluire intermittente. Una particolare attenzione deve essere posta nel valutare l'utilizzo delle differenti aree o ali della struttura, in funzione di una loro possibile bassa occupazione, che potrebbe favorire la proliferazione del batterio.

3.2.4. Periodicità.

L'analisi del rischio deve essere effettuata regolarmente (almeno ogni 2 anni) e ogni volta che ci sia motivo di pensare che la situazione si sia modificata. L'analisi deve, comunque, essere rifatta ad ogni segnalazione di un possibile caso di legionellosi.

3.2.5. Registro degli interventi.

Ogni struttura turistico-recettiva deve istituire un registro per la documentazione degli interventi di valutazione del rischio e di manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione.

Tutti gli interventi devono essere approvati e firmati dal responsabile.

4. Misure da porre in essere in presenza di rischio.

Se in una struttura turistico-recettiva si evidenzia la presenza di un potenziale rischio (es: la temperatura dell'acqua calda e inferiore a quella raccomandata; la concentrazione di disinfettante non raggiunge il livello necessario per l'abbattimento della carica batterica; o altro) si deve effettuare un campionamento dell'acqua per la ricerca di legionella in un numero di siti che sia rappresentativo di tutto l'impianto idrico, e comunque non inferiore a sei.

4.1. Siti di campionamento.

I siti da cui effettuare il campionamento sono i seguenti:

- Rete dell'acqua fredda:
 - a) serbatoio dell'acqua (possibilmente dalla base);
 - b) il punto più distale dal serbatoio.

- Rete dell'acqua calda:

- la base del serbatoio dell'acqua calda vicino alle valvole di scarico;
- ricircolo dell'acqua calda;
- almeno 2 siti di erogazione lontani dal serbatoio dell'acqua calda (docce, rubinetti).

4.2. Esiti del campionamento.

4.2.1. Esiti negativi dell'esame batteriologico.

Se il campionamento risulta negativo, ma non è possibile adottare le raccomandazioni elencate al paragrafo 3.1., esso deve essere ripetuto con cadenza da stabilirsi sulla base di un'analisi del rischio e inserito in un piano di autocontrollo.


In una prima fase il campionamento deve essere ripetuto mensilmente per almeno sei mesi, e comunque le analisi devono essere sempre ripetute prima dell'apertura stagionale della struttura recettiva.

Nel caso in cui il campionamento risulti negativo e vengano effettuati gli interventi necessari a rimuovere potenziali fattori di rischio dall'impianto ed adottate le procedure riportate nella lista di controllo, non è necessario ripetere il campionamento mensilmente, ma solo ad intervalli dipendenti dai risultati dell'analisi del rischio.

4.2.2. Esiti positivi dell'esame batteriologico.

Se il campionamento è positivo, oltre a quanto specificato nella lista di controllo, occorre mettere in atto le misure elencate nella tabella I, di cui al punto 5, del presente accordo, a seconda della carica di legionella riscontrata all'esame batteriologico.

DIAGRAMMA RIASSUNTIVO DELL'ANALISI DEL RISCHIO



In base ai risultati complessivi dell'analisi del rischio, e quindi opportuno preparare, con l'ausilio di personale tecnico qualificato, un protocollo scritto per il controllo e la manutenzione degli impianti che specifichi gli interventi (fisici o chimici) da mettere in atto, le procedure di pulizia e disinfezione e la loro periodicità.

Per maggiori informazioni sui possibili trattamenti di disinfezione si rimanda all'accordo Stato-regioni del 4 aprile 2000, recante «Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n 103 del 5 maggio 2000, oppure alle «European guidelines for control and prevention of travel associated legionnaire's disease» disponibili sul sito internet www.ewgli.org.

È opportuno che l'efficacia delle misure di controllo venga verificata periodicamente.

5. Interventi da effettuare al verificarsi di un caso o un cluster di casi di legionellosi in una struttura recettiva.

5.1. Indagine epidemiologica e ambientale - campionamenti - analisi microbiologica.

5.1.1. Ogni volta che si verifica un caso o un cluster di casi associati ad una struttura recettiva:

- le autorità sanitarie locali devono condurre un'accurata indagine epidemiologica ed ambientale;
- devono essere eseguiti dei campionamenti di acqua, al fine di confermare o escludere la struttura recettiva come possibile fonte d'infezione;
- il numero dei campioni da prelevare è proporzionale alle dimensioni dell'impianto;
- la visita di controllo ed il campionamento si svolgono alla presenza del responsabile definito al punto 3.2.1. e/o del tecnico che gestisce gli impianti.

5.1.2. In presenza di un cluster, l'analisi microbiologica deve essere effettuata dal laboratorio regionale di riferimento (www.ministerosalute.it) in grado di identificare legionella spp e sottogruppi, poiché l'individuazione della presenza e del tipo di legionelle è tecnicamente complessa e richiede competenze di laboratorio specializzate.

Il campionamento permette di effettuare una valutazione della contaminazione dell'impianto idrico della struttura, distinguendo fra una colonizzazione locale ed una sistemica, e di identificare i punti a maggior rischio.

Anche se è difficile definire il limite massimo di legionelle presenti in un impianto al di sotto del quale la probabilità di contrarre la malattia sia assente, si considera comunemente che, in presenza di una carica inferiore o uguale a 1 o 2 unità formanti colonia (UFC)/litro, la probabilità di essere infettati sia estremamente bassa.

Tabella 1

Tipo di intervento a seconda della concentrazione di legionella (UFC/L) nell'impianto idrico

Legionella (UFC/L)	Intervento richiesto
Minore di 100 UFC/L	Nessun intervento
Maggiore di 100 UFC/L ma minore o uguale a 1000 UFC/L	Verificare che siano in atto le misure di controllo elencate al punto 3.1. Negli stabilimenti termali effettuare comunque una bonifica
Maggiore di 1000 UFC/L ma minore o uguale a 10.000 UFC/L	In assenza di casi, verificare che siano in atto le misure di controllo elencate al punto 3.1. ed effettuare una valutazione del rischio. In presenza di un caso singolo o di un cluster rivedere le misure di controllo messe in atto ed effettuare una bonifica
Maggiore di 10.000 UFC/L	Contaminazione importante: mettere in atto immediatamente misure di bonifica, sia in presenza che in assenza di casi. Successiva verifica dei risultati, sia immediatamente dopo la bonifica, sia periodicamente per verificare l'efficacia delle misure adottate.

Per quanto riguarda le torri di raffreddamento, gli interventi da effettuare in base alle concentrazioni di legionelle per litro, sono riportati in tabella 2.

Tabella 2

Tipo di intervento a seconda della concentrazione di legionella (UFC/L) nelle torri di raffreddamento

Legionella (UFC/L)	Intervento richiesto
Minore di 1000 UFC/L	Nessun intervento
Maggiore di 100 UFC/L ma minore o uguale a 1000 UFC/L	In assenza di casi, verificare che siano in atto le misure di controllo elencate al punto 3.1. ed effettuare una valutazione del rischio
Maggiore di 1000 UFC/L ma minore o uguale a 10.000 UFC/L	In presenza di un caso singolo o di un cluster rivedere le misure di controllo messe in atto ed effettuare una bonifica.
Maggiore di 10.000 UFC/L	Contaminazione importante: mettere in atto immediatamente misure di bonifica, sia in presenza che in assenza di casi. Successiva verifica dei risultati, sia immediatamente dopo la bonifica, sia periodicamente per verificare l'efficacia delle misure adottate.

L'indagine ambientale consente quindi di identificare sia gli interventi di emergenza da mettere in atto immediatamente, sia quelli a lungo termine, necessari per prevenire il verificarsi di ulteriori casi di legionellosi.

6. Interventi di controllo**6.1. Interventi di emergenza in presenza di un cluster o di un caso singolo.**

A) In presenza di un cluster:

- gli interventi di controllo devono essere intrapresi tempestivamente, ma solo dopo che siano stati raccolti i campioni;
- a scopo preventivo, tutte le attrezzature non essenziali, come piscine per idromassaggio e torri di raffreddamento degli impianti dell'aria condizionata, devono essere disattivate immediatamente, fino a che vengano effettuati gli accertamenti analitici del caso;
- una volta ultimati gli accertamenti, qualora gli stessi risultino positivi, deve essere effettuata al più presto la bonifica ambientale, seguita dalla successiva verifica della sua efficacia secondo quanto indicato nelle linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, di cui al citato Accordo Stato regioni del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2000;

B) In presenza di un caso singolo:

la bonifica ambientale viene raccomandata in caso di positività dell'analisi dei campioni alle concentrazioni indicate nelle tabelle 1 e 2.

6.1.1. Sospensione dell'attività della struttura turistico-recettiva.

La decisione se chiudere o meno la struttura turistico-recettiva, in ogni caso, sia in presenza di un caso singolo che di un cluster, deve essere presa dalle autorità sanitarie locali sulla base dell'accurata valutazione del rischio di cui al punto 3.2. e della verifica dell'attuazione delle misure raccomandate nel punto 3.1.

6.2. Interventi di controllo a lungo termine.

La scelta degli interventi preventivi a lungo termine deve essere basata su una approfondita valutazione del rischio, combinata con i dati epidemiologici disponibili. Il controllo a lungo termine è efficace solo se l'applicazione delle misure preventive è rigorosa. Esse possono richiedere modifiche dell'impianto idrico ed un miglioramento del monitoraggio, oltre ad un miglioramento della gestione dell'impianto stesso e della formazione del personale addetto.

7. Stabilimenti termali.

Le strutture termali sono considerate tra i luoghi più favorevoli alla insorgenza di legionellosi perché:

- frequentati da persone a rischio di contrarre l'infezione;
- per la possibilità di esposizione diretta ad aerosol, prodotto da specifiche apparecchiature o prodotto da piscine o vasche per idromassaggio;
- per la presenza di acque, che spesso sgorgano ad una temperatura ideale per la crescita di legionella.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, oltre alle misure di prevenzione e controllo elencate nel paragrafo 3.1. per quanto applicabili, ogni 6 mesi, e ogni volta che ci sia una ripresa dell'attività dopo un periodo di chiusura dello stabilimento, deve essere effettuato un monitoraggio degli impianti per la ricerca di legionella e, nel caso in cui il campionamento ambientale rilevi la presenza di legionella ad una concentrazione superiore a 102 UFC/L, deve essere attuato un intervento di bonifica.

In presenza di attrezzature per terapia inalatoria, i dispositivi per i trattamenti individuali devono essere ovviamente sostituiti per ogni paziente o sottoposti a sterilizzazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.03.2006

N. 240

Attuazione dell'art. 5 della l.r. 2/2006 in materia di agevolazioni fiscali IRAP per le cooperative sociali e loro consorzi

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)" prevede agevolazioni fiscali attraverso riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP, nei confronti delle cooperative sociali e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 iscritte all'Albo regionale di cui alla l.r. 1 giugno 1993 n. 23 fissandone l'aliquota al 3,25 per cento;

CONSIDERATO che il comma 3 del medesimo articolo 5 prevede che la Giunta Regionale con apposito provvedimento disciplini le modalità di attuazione della stessa norma;

RITENUTO necessario definire le modalità attuative della norma di cui sopra rappresentandole in un unico documento - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - costituito da:

- "Modalità attuative dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2";
- modello di "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" per organismi di volontariato, per cooperative sociali e loro consorzi e per associazioni di promozione sociale;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali, Informatica

DELIBERA

di approvare il documento allegato - quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - costituito da:

- "Modalità attuative dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2";
- modello di "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" per organismi di volontariato, per cooperative sociali e loro consorzi e per associazioni di promozione sociale;

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(seguono allegati)

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2006, N. 2

1. AGEVOLAZIONE FISCALE PER COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 1993, N. 23

- 1.1. Fra i soggetti passivi dell'IRAP di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 446/97 le cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della L. n. 381/91 sono ammessi a beneficiare di un'aliquota agevolata IRAP nella misura del 3,25 per cento – in luogo dell'aliquota ordinariamente applicabile del 4,25 per cento – sull'intera base imponibile IRAP derivante dal valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione Liguria: non sono previste limitazioni quantitative alla base imponibile cui si applica la predetta aliquota agevolata.

- 1.2. Per poter beneficiare dell'agevolazione de qua, i soggetti testè menzionati devono essere iscritti nell'"albo regionale" di cui alla L.R. n. 23/93 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale). Requisito – per i consorzi di cooperative sociali – è che la relativa base sociale sia interamente formata da cooperative sociali di cui al già menzionato art. 1 della L. n. 381/91. E' irrilevante, ai fini dell'agevolazione in oggetto, il momento di effettuazione dell'iscrizione nel corso di un periodo di imposta: la predetta iscrizione, infatti, ha efficacia ex tunc e – nel periodo di imposta in cui è effettuata – l'agevolazione potrà essere applicata con riferimento all'intero periodo d'imposta (e non pro rata temporis).
- 1.3. L'agevolazione in commento esplica i propri effetti a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006 e senza limite temporale alcuno di applicazione. I soggetti ammessi a beneficiare dell'agevolazione possono tenere conto della minore aliquota – prevista dall'art. 5, comma 1 della L. R. n. 2/2006 – anche in sede di determinazione e versamento degli acconti ai fini IRAP.
- 1.4. Nei periodi di imposta in cui beneficiano dell'agevolazione de qua, i soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione circa:
 - (a) l'importo della agevolazione regionale di cui il soggetto ha beneficiato nel periodo di imposta;
 - (b) la qualità di cooperativa sociale di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della L. n. 381/91 o di consorzio di cooperative sociali di cui all'art. 1 della L. 381/1991;
 - (c) la data e il numero di iscrizione nell'"albo regionale" di cui alla L. R. n. 23/93;
 - (d) l'esistenza di una base sociale del consorzio formato da cooperative sociali di cui all'art. 1 della L. n. 381/91.La dichiarazione de qua deve essere redatta secondo lo schema risultante dal modello quivi annesso e contenere tutti i dati previsti e richiesti in tale modello. Essa deve essere sottoscritta dal soggetto che ha la rappresentanza legale o negoziale della cooperativa e consorzio.
- 1.5. La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere presentata alla Regione Liguria, direttamente o a mezzo raccomandata A/R, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ai fini IRAP (art. 19, D. Lgs. n. 446/97): nel caso di presentazione di quest'ultima dichiarazione in via telematica, ciò dovrà essere specificato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione. Copia della dichiarazione dovrà essere conservata dall'impresa fino a quando non sia scaduto il termine per l'accertamento dell'Irap, unitamente alla copia vidimata nel caso di presentazione diretta o alla ricevuta della raccomandata A.R..
- 1.6. La mancata presentazione della dichiarazione in oggetto entro i termini previsti ovvero la presentazione di una dichiarazione incompleta (per l'assenza di una delle informazioni obbligatorie e/o dei dati previsti dal modello) determina la decadenza automatica dall'agevolazione regionale in commento. La decadenza non opera nel caso in cui la dichiarazione ai fini IRAP sia presentata tardivamente: questa specifica circostanza, tuttavia, dovrà essere indicata nella dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- 1.7. Le attività di controllo circa l'utilizzo dell'agevolazione regionale ai fini IRAP, nonché le attività di accertamento delle violazioni della relativa normativa, saranno effettuate nell'ambito delle attività di accertamento dell'IRAP di cui all'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97. Ai soggetti passivi che beneficiano dell'agevolazione regionale in assenza dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, della L. R. n. 2/2006 e, in ogni caso, in violazione della relativa normativa si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 446/97. In presenza di una delle ipotesi – di cui al precedente par. 1.6. – determinanti la decadenza automatica dall'agevolazione, si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 446/97.
- 1.8. Si allega alla presente il modello della dichiarazione da presentare alla Regione Liguria, di cui al par. 1.4.. L'art. 5 della L. R. n. 2/2006, la presente delibera di attuazione e i documenti rilevanti saranno resi disponibili anche mediante il sito internet della Regione Liguria all'indirizzo www.regione.liguria.it

Modello organismi di volontariato, cooperative sociali e loro consorzi, Associazioni di promozione sociale.**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**Alla Regione Liguria**
Via Fieschi 15
16121 GENOVAOggetto: Organismi di volontariato, cooperative sociali e loro consorzi, Associazioni di promozione sociale.

(L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lett. a) e b); L.R. 7/2004 art. 2; L.R. 2/2006 art. 5)

I sottoscritt _____ nat a _____ (PR. _____)

il / / residente a _____ Via _____n. _____ CAP _____ codice fiscale

nella qualità di legale rappresentante/Presidente del/della _____

con sede legale nel Comune di _____ Via _____ n. _____

CAP _____ tel. _____ fax _____ e-mail _____

codice fiscale partita IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

dichiara che**IA** è organismo di volontariato di cui alla legge n.266/1991 iscritto al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R.15/92;DECRETO DI ISCRIZIONE n. _____ data / / **IB** è cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della legge n.381/91 iscritta/o all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della L.R.23/93;DECRETO DI ISCRIZIONE n. _____ data / / la base sociale è formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto art. 1, comma 1, lettera a); (1)**IC** è associazione di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritta al registro nazionale previsto dall'art.7, comma 3, della legge medesima;DECRETO DI ISCRIZIONE n. _____ data / / **ID** è cooperativa sociale di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della legge n.381/91 o consorzio di cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 381/1991, iscritta/o all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della L.R.23/93;DECRETO DI ISCRIZIONE n. _____ data / / la base sociale è formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui all'art. 1 della L. 381/1991; (1)

l'attività è ubicata nel Comune di _____

CAP _____ Via _____ n. _____

sede: principale secondaria _____ (2)

l'attività è stata avviata in data / /

ha presentato la dichiarazione dei redditi nel seguente modo:

cartaceo in data / /

telematico in data / /

ha presentato la dichiarazione dei redditi tardivamente in data / / ,
ma entro i termini previsti dalla legge per la dichiarazione tardiva;

ha beneficiato dell'agevolazione fiscale per l'importo di Euro.....(3)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data / /

Firma

 firma del legale rappresentante

Note:

(1) da indicare solo per i consorzi di cooperative sociali;

(2) in caso di sede secondaria indicare se trattasi di: stabilimento-cantiere-ufficio o base fissa;

(3) indicare l'ammontare dell'agevolazione fiscale relativa al periodo d'imposta a cui si riferisce la
dichiarazione dei redditi di cui ai punti o .

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.03.2006

N. 242

Variazioni per euro 300.000,00 al bilancio 2006 ai sensi art.8 l.r. 24/1/2006, n.3 progetto custodia socio assistenziale degli anziani - convenzione tra il Ministero della Salute e la Regione Liguria del 26/7/2005 (3° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.C.M. 29/11/2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" che stabilisce, tra gli altri, i campi di azione dell'assistenza distrettuale;

Considerato che il "Piano Sanitario Nazionale 2003-2005" individua tra i propri obiettivi strategici la promozione di una rete integrata di servizi sanitari e sociali per l'assistenza, fra gli altri, agli anziani;

Considerato che nell'anno 2003 uno studio nazionale ha rilevato un eccesso di mortalità che ha interessato in larghissima prevalenza le persone anziane di età pari o superiore a 75 anni;

Considerato che nel 2004 la Regione Liguria ha avviato la sperimentazione di un sistema di presa in carico dell'anziano da parte di servizi di custodia socio-assistenziale, che si inserisce a pieno titolo nell'ambito delle politiche assistenziali perseguite dalla Regione Liguria;

Vista la Convenzione tra il Ministero della Salute e la Regione Liguria "Per la sperimentazione di un sistema di presa in carico dell'anziano da parte di servizi di custodia socio - assistenziale" del 26/7/2005 che, per l'attuazione di una seconda annualità del progetto "LiguriAnziani", finalizzato alla prevenzione dei danni alla salute della popolazione anziana indotti da eccessi di temperatura ambientale, assegna alla Regione Liguria la somma di euro 300.000,00;

Preso atto che la suddetta somma verrà erogata dal ministero della salute secondo le seguenti modalità:

- 80% dopo l'avvenuta registrazione della convenzione presso gli organi di controllo;
- 20% al termine del periodo di sperimentazione;

Preso atto che la somma di euro 240.000,00 (80%) è stata introitata nelle casse regionali con quietanza n. 4116 del 22/12/2005;

Visti la legge regionale 24/1/2006, n.3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006" nonché il Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 27/1/2006, n.39 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2006 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006", non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

Considerato che con nota del Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Settore Politiche Sociali e Socio-sanitarie n. 568 del 2/2/2006 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006;

Visto l'art.37, comma 1, lett.a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art.8 comma 1, lett.a) della suddetta l.r. 3/2006;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2006, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 300.000,00 per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006";

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie Strumentali e Informatica;

D E L I B E R A

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, in termini di competenza e di cassa:

• Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 2.2.6	“Altri trasferimenti per attività sanitarie di parte corrente”	+ 300.000,00 euro
--------------	--	-------------------

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 9.106	“Finanziamento attività socio-sanitarie”	+ 300.000,00 euro
--------------	--	-------------------

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006”, in termini di competenza e di cassa:

• Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 2.2.6 – al capitolo 1701 “Fondi provenienti dal ministero della Salute per la sperimentazione di un sistema di presa in carico dell'anziano da parte di servizi di custodia socio – assistenziale (Convenzioni tra il Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità e la Regione Liguria del 30/4/2004 e del 26/7/2005)” è iscritta la previsione di euro 300.000,00 (trecentomila/00);

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 9.106 – al capitolo 5934 “Spese per la sperimentazione di un sistema di presa in carico dell'anziano da parte di servizi di custodia socio – assistenziale (Convenzioni tra il Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità e la Regione Liguria del 30/4/2004 e del 26/7/2005)” è iscritto lo stanziamento di euro 300.000,00 (trecentomila/00).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.03.2006

N. 245

Regolamento CE 2366/98. L.460/87 e D.Lgs. 223/01. Sistema sanzionatorio amministrativo nel settore oleario. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Regolamenti CE n. 2366/1988 e n. 648/2001;

Vista la legge 24/11/81 n.689, “Modifiche al sistema penale”;

Vista la legge regionale 2/12/82 n. 45, "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati";

Visto il decreto legge 27/10/86 n.701, "Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva", convertito con modificazioni nella legge 23/12/1986 n.898;

Visto il decreto legge 7/9/87 n.370, "Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola", convertito con modificazioni nella legge 4/11/87 n.460;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21/6/2000 n.217, "Regolamento recante disposizioni applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva";

Visto il decreto legislativo 14/5/01 n.223, "Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola";

Preso atto che ai sensi del Decreto legge 701/86 art.1, AGECONTROL spa – Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva - svolge i compiti e assolve le funzioni pubbliche di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262/84 e n. 27/85;

Visti l'art.3 del D.Lgs. 223/01 e l'art. 4 della Legge 898/86 in base ai quali è escluso il pagamento in misura ridotta per sanzioni applicate in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola;

Considerato che ai sensi dell'art.4 della legge 898/86 e del decreto legislativo n.223/01 spetta alla Regione emanare il provvedimento finale di irrogazione di sanzioni per violazioni commesse in relazione ad aiuti comunitari nel comparto dell'agricoltura e nel caso specifico attuate da titolare di frantoio o stabilimento di molitura;

Considerato che AGECONTROL ha predisposto ed aggiornato, sulla base delle norme vigenti e in accordo con il competente Ministero e con i rappresentanti delle Regioni, un prospetto riepilogativo contenente l'elenco, per categorie, delle principali fattispecie irregolari, suddiviso per rilevanza delle condotte e conseguente importo orientativo della sanzione da applicarsi;

Atteso che alla luce della nuova politica agricola comunitaria non sono più vigenti le suddette disposizioni in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e le conseguenti disposizioni sanzionatorie, ma che è comunque necessario concludere i procedimenti sanzionatori tuttora aperti, per illeciti commessi nel periodo di vigenza delle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto pertanto opportuno adottare il suddetto prospetto predisposto da Agecontrol riportato nell'allegato documento parte integrante del presente atto, allo scopo di commisurare gli importi da comminare per le sanzioni di che trattasi alla rilevanza delle infrazioni;

Su proposta dell'Assessore incaricato all'Agricoltura e Protezione Civile

DELIBERA

- di adottare, per quanto in premessa citato, il prospetto contenente l'elenco per categorie delle principali fattispecie irregolari, suddiviso per rilevanza delle condotte e conseguente importo orientativo della sanzione da applicarsi, riportato nell'allegato documento parte integrante del presente atto, allo scopo di commisurare gli importi da comminare per le sanzioni da applicarsi in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola;

- di dare atto che contro il presente provvedimento può essere fatto ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

ATTO COMUNITARIO ALLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA SISTEMA SANZIONATORIO RELATIVO AI FRANTOI RICONOSCIUTI

COMUNITARIO

Revoca riconoscimento
(artt. 4 Reg.CE 2262/84;
13 Reg CE 2261/84;
9 bis Reg.CE 2366/98)

NAZIONALE

L.460/87
(art.5 I° comma)

D.Lgs.233/01
Art.1, I° comma)

L. 460/87 e D.LGS. 223/01 Tabella comparativa 1

Art. 5,1 Co, L. 460/87 (G.U.n. 262 del 9.11.87) (condotte tenute sino al 14.6.01)	Art. 1,1 Co. D. Lgs. 223/01 (G.U. n. 136 del 14.6.01) (condotte tenute dal 15.6.01)
<u>Omessa/irregolare</u> tenuta della contabilità giornaliera di magazzino	<u>Omessa/irregolare</u> tenuta della contabilità giornaliera di magazzino
<u>Omesso</u> rilascio attestazione relativa ad ogni operazione di molitura	<u>Omesso/ritardato</u> rilascio attestazione <u>relativa ad operazioni di molitura</u>
<u>Omessa/ritardata</u> trasmissione documentazione richiesta dal D.M. 20/10/84 (<u>c.d. riepiloghi mensili</u>)	

L. 460/87 e D.LGS. 223/01 Tabella comparativa 2

	L.460/87 (art. 5,1° Co.)	D.Lgs. 223/01 (art. 1,1° Co.)
	AMMINISTRAZIONI REGIONALI (*)	AMMINISTRAZIONI REGIONALI (**)
ENTITÀ' DELLA SANZIONE	300.000-6.000.000 (Lire) 154,00 a -3.098,00 (Euro)	300.000-6.000.000 (Lire) 154,00 a -3.098 00 (Euro)
RAPPORTI CON SANZIONI PENALI	CUMULO	SUSSIDIARIETA'
RAPPORTI CON REVOCA RICONOSCIMENTO	CUMULO	CUMULO
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	ESCLUSO (***)	ESCLUSO (****)

(*) Competenza definita in via interpretativa dal MIPAF

(**) Competenza attribuita dall'art. 1, 7° Co., D. Lgs. n. 223/01

(***) Ex art. 5, 3° Co., L. n. 460/87

(****) Ex art. 3,1 Co., D. Lgs. n. 223/01

ART. 5,1 Co., L. 460/87-

RILEVANZA DELLE CONDOTTE

FATTISPECIE	PRINCIPI APPLICABILI	RILEVANZA
A) OMESSA O IRREGOLARE		
TENUTA CONTABILITA' DI		
MAGAZZINO		
A.1. OMESSA/RITARDATA TENUTA		
DEL REGISTRO DI LAVORAZIONE O DEL REGISTRO PROVVISORIO VIDIMATO		
A.1.1. Assoluta (fino al momento della verifica)	Fino a 10 gg. Oltre 10 gg.	MEDIAMENTE RILEVANTE
A.1.2. Per "X" giorni	Fino a 10 gg. Oltre 10 gg.	MOLTO RILEVANTE
A.1.3. Omessa presentazione della denuncia inizio attività e conseguente mancanza di autorizzazione a registrare su registro provvisorio vidimato.	Oltre 10 gg.	MOLTO RILEVANTE
A.1.4. Omessa tenuta specifica contabilità aggiuntiva prevista per le Cooperative	<u>COMUNQUE</u>	POCO RILEVANTE
A.2. IRREGOLARE TENUTA DEL REGISTRO (OMESSA CONTABILITA') = REGISTRAZIONE RITARDATA GIORNALIERA	Fino a 5 gg. di ritardo	POCO RILEVANTE
A.2.1. (dopo "X" giorni).	da 5 a 20 gg. di ritardo	MEDIAMENTE RILEVANTE
	Oltre 20 gg. di ritardo	MOLTO RILEVANTE
A.2.2. Irregolare compilazione del frontespizio del registro di lavorazione: inesatta indicazione dei dati indicati nel frontespizio del registro di lavorazione o omessa denuncia di variazione degli stessi.	COMUNQUE	POCO RILEVANTE
A.3. IRREGOLARE COMPILAZIONE MODELLI F:		
A.3.1. Alterazione dati di lavorazione (quantità olive, olio, sansa) o alterazione dati Produttore o tipo di lavorazione (conto proprio o terzi).	Fino al 10 % del quantitativo di olive lavorato	MEDIAMENTE RILEVANTE
	Oltre al 10% del quantitativo di olive	MOLTO RILEVANTE
A.3.2. Unico Mod. F compilato a fronte di più <u>partite</u> lavorate non contestualmente	<u>COMUNQUE</u>	POCO RILEVANTE
A.3.3. Omessa indicazione <u>dati identificativi</u> Produttore	Fino al 30 % Mod.F compilati	POCO RILEVANTE
	Dal 30 % al 50 % Mod.F	MEDIAMENTE RILEVANTE
	Oltre il 50 % Mod.F compilati	MOLTO RILEVANTE
A.3.4. Omessa indicazione della <u>data</u> di entrata delle olive o di molitura.	Fino al 30% Mod.F compilati	POCO RILEVANTE
	Dal 30 % al 50 % Mod.F compilati	MEDIAMENTE RILEVANTE
	Oltre il 50 % Mod.F compilati	MOLTO RILEVANTE
A.3.5. Omessa indicazione quantitativi di olive entrate o di olive molite o di olio ottenuto. Mod. F recante unicamente la sottoscrizione del Produttore	Fino al 20% Mod.F compilati	POCO RILEVANTE

	Dal 20% al 40% Mod.F compilati	MEDIAMENTE RILEVANTE
	Oltre il 40% Mod.F compilati	MOLTO RILEVANTE
A.3.6. Omessa indicazione quantitativi di sansa ottenuti e indicazione destinazione sansa	Fino al 50% Mod.F compilati	POCO RILEVANTE
	Oltre il 50% Mod.F compilati	MEDIAMENTE RILEVANTE
A.3.7. Omessa sottoscrizione del Produttore o del Gestore (omessa indicazione denominazione frantoio)	Fino ai 50% Mod.F compilati	POCO RILEVANTE
	Oltre il 50% Mod.F compilati	MEDIAMENTE RILEVANTE
A.3.8 Indicazione quantitativi di olive molite o di olio ottenuto non determinati sulla base di accertamento del peso, ma in base ad unità di riferimento varie semprechè tali unità non corrispondono al loro peso espresso in chilogrammi	COMUNQUE	MEDIAMENTE RILEVANTE
B) OMESSO RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA AD OGNI OPERAZIONE DI MOLITURA (Mod. E)	Fino al 20% Mod. E compilati	POCO RILEVANTE
	Dal 20% al 40% Mod. E compilati	MEDIAMENTE RILEVANTE
	Oltre il 40% Mod. E compilati	MOLTO RILEVANTE
C) OMESSA O RITARDATA TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE(Dichiarazione riepilogativa mensile e allegati)	<u>COMUNQUE</u>	MEDIAMENTE RILEVANTE
C.1 Omessa trasmissione	<u>COMUNQUE</u>	MEDIAMENTE RILEVANTE
C. 2. Ritardata trasmissione	<u>COMUNQUE</u>	POCO RILEVANTE
C. 3. Unica dichiarazione per più mesi	<u>COMUNQUE</u>	POCO RILEVANTE
C. 4. <u>Irregolare compilazione</u> dichiarazione riepilogativa mensile	Omessa o errata indicazione di uno o più dati	POCO RILEVANTE
	Indicazione difforme dai modd. F	MEDIAMENTE RILEVANTE

- 1 La contemporanea presenza di fattispecie di diversa rilevanza consente di cumulare le stesse per non più di una volta: il cumulo di fattispecie di maggiore rilevanza assorbe il cumulo di fattispecie di minore rilevanza;
- 2 la contemporanea presenza di quattro o più fattispecie di scarsa rilevanza comporta rilevanza media del cumulo delle fattispecie;
- 3 la contemporanea presenza di quattro o più fattispecie di media rilevanza comporta rilevanza elevata del cumulo delle fattispecie;
- 4 la contemporanea presenza di due o più fattispecie di diversa rilevanza comporta proposta di sanzione correlata alla fattispecie di maggiore rilevanza;
- 5 nel caso di fattispecie per le quali non sia stata indicata una quantificazione relativa a giorni o percentuali la proposta di sanzione si intende nel senso che l'entità della stessa sia nel minimo della relativa categoria, secondo lo schema che segue:

- Scarsa rilevanza da Euro 154,00 a Euro 516,00
- Media rilevanza da Euro 516,00 a Euro 1.549,00
- Elevata rilevanza da Euro 1.549,00 a Euro 3.098,00

Art.1,Co.1, D.Lgs 223/01

Rilevanza delle condotte

FATTISPECIE	PRINCIPI APPLICABILI	RILEVANZA
A) <u>OMESSA O IRREGOLARE TENUTA CONTABILITA' DI MAGAZZINO</u>		
A.1. <u>OMESSA/RITARDATA TENUTA DELLA CONTABILITÀ GIORNALIERA (ANCHE PROVVISORIA) DI MAGAZZINO (REGISTRO DEGLI OLI, REGISTRO DI SCARICO DELLA SANSÀ, MODELLI E)</u>		
A.1.1. Assoluta (per l'intero periodo di lavorazione o per tutta la campagna)	<u>Comunque</u>	ELEVATA
A.1.2. Per "X" giorni	Fino a 10 gg. Oltre 10 gg.	MEDIA ELEVATA
A.2. <u>IRREGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ GIORNALIERA (ANCHE PROVVISORIA) DI MAGAZZINO (REGISTRO DEGLI OLI, REGISTRO DI SCARICO DELLA SANSÀ, MODELLI F)</u>		
A.2.1. Registro degli oli	Fino al 30% Oltre il 30%	MEDIA ELEVATA
A.2.2. Registro di scarico della sansa	Fino al 40% Oltre il 40%	MEDIA ELEVATA
A.3. <u>IRREGOLARITÀ RELATIVE AI MODELLI F</u>		
A.3.1. Irregolare compilazione Modelli F	Fino al 30% Oltre il 30%	MEDIA ELEVATA

A.3.1	Alterazione dati di lavorazione (quantità olive, olio, sansa)	<u>Comunque</u>	ELEVATA
A.3.2	Alterazione dati Produttore o tipo di lavorazione (conto proprio, terzi o dati acquirente delle olive)	Fino al 30% Oltre il 30%	MEDIA ELEVATA
A.3.3	Unico MOD. F compilato a fronte di più partite entrate in giorni diversi	<u>Comunque</u>	MEDIA
A.3.4	Omessa indicazione dati identificativi Produttore	Fino al 10%	SCARSA
		Dal 10% al 30%	MEDIA
		Oltre il 30%	ELEVATA
A.3.5	Omessa indicazione della data di entrata delle olive o di molitura	Fino al 10%	SCARSA
		Dal 10% al 50%	MEDIA
		Oltre il 50%	ELEVATA
A.3.6	Omessa indicazione quantitativi di olive entrate o di olive molite o di olio ottenuto	Fino al 10%	SCARSA
		Dal 10% al 30%	MEDIA
		Oltre il 30%	ELEVATA
A.3.7	Omessa indicazione quantitativi di sansa ottenuti e indicazione destinazione sansa	Fino al 50%	SCARSA
		Oltre il 50%	MEDIA
	Omessa sottoscrizione del Produttore o del Gestore (omessa indicazione denominazione)	Fino al 10%	SCARSA
		Dal 10% al 50%	MEDIA
		Oltre il 50%	ELEVATA
	Omessa pesatura dei quantitativi di olive molite o di olio ottenuto	<u>Comunque</u>	ELEVATA
B)	F	Fino al 10%	SCARSA
		Dal 10% al 40%	MEDIA
		Oltre il 40%	ELEVATA

- I. La contemporanea presenza di fattispecie di diversa: rilevanza consente di cumulare le stesse una sola volta: la presenza di fattispecie più grave assorbe le altre;
- II Del cumulo La contemporanea presenza di quattro fattispecie di scarsa rilevanza comporta rilevanza media
- III La contemporanea presenza di otto fattispecie di scarsa rilevanza o di quattro di media rilevanza comporta rilevanza elevata del cumulo delle fattispecie
- IV. Nel caso di fattispecie per le quali non sia stata indicata una quantificazione relativa a giorni o

percentuali la proposta di sanzione si intende di entità collocata al minimo della relativa categoria, secondo lo schema che segue:

a) Scarsa rilevanza:	a Euro	154,00	a Euro	516,00
b) Media rilevanza:	daEuro	516,00	a Euro	1.549,00
c) Elevata rilevanza:	da Euro	549,00	a Euro	3.098,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.03.2006

N. 247

Piano Urbanistico Comunale del Comune di Castelbianco (SV) - Presa d'atto dell'adeguamento del progetto definitivo al parere espresso ex art. 39 della L.R. n. 36/1997 e Valutazione di Incidenza ex D.G.R. n. 646/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto del definitivo adeguamento del progetto di Piano Urbanistico Comunale del Comune di Castelbianco alle indicazioni formulate con deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 23.12.2004, ritenendosi con ciò superati i rilievi in precedenza svolti circa la compatibilità del Piano con il Piano territoriale di coordinamento paesistico;
- 2) di esprimere, ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 646 dell'8.6.2001, parere favorevole, con le prescrizioni e le precisazioni indicate nel parere del Settore Politiche dello Sviluppo Sostenibile, in ordine alla Valutazione di Incidenza relativa alle aree interessate dai Siti di Interesse Comunitario;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO

07.02.2006

N. 16

Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 12.689,57 (1° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 42, comma 4, in virtù del quale "Fino alla approvazione della legge di asse-

stamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio precedente non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio”;

Visto il punto D-30 dell'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1349 dell'11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di “Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” con il quale fra gli atti di competenza dei Direttori Generali è compreso “...il prelevamento dal fondo di riserva di cassa di cui all’articolo 42 della legge regionale 15/2002;...”

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2006”;

Visto in particolare l’art. 13 della citata l. r. 3/2006;

Visto il documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006” allegato alla D.G.R. n.39 del 27/01/2006;

Considerato che con nota n. 127 del 30/01/2006 il Dirigente del Settore Qualità e Appropriatezza Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie ha richiesto di poter disporre dello stanziamento di cassa di euro 12.689,57 onde consentire l’integrale erogazione delle somme impegnate e non liquidate entro la fine dell’esercizio 2005 sul capitolo di spesa 5988 “Spese per l’attuazione dei fondi provenienti dalla U.E. per l’attivazione del progetto “Hesculaep” di coordinamento delle attività di ricerca transfrontaliera in materia di emergenza sanitaria (Contratto ERAC-CT-2003-510232)” nell’ambito dell’U.P.B. 2.110 “Finanziamento altri programmi comunitari e statali”;

Che nel citato documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006”, in relazione al predetto capitolo 5988 non risulta prevista alcuna somma a residuo presunto e in cassa;

Che dalle scritture contabili alla chiusura dell’esercizio 2005 risultano iscritti, sul predetto capitolo 5988 di spesa, competenze per euro 17.805,50 tutti impegnati di cui liquidati euro 5.115,93;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di cassa del citato capitolo 5988 nell’ammontare di euro 12.689,57 onde consentire il pagamento del residuo passivo risultante in sede di chiusura dell’esercizio 2005 prima dell’approvazione della legge di assestamento 2006 con la quale si provvede all’aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

D E C R E T A

È prelevata dal “Fondo di riserva di cassa” (U.P.B. 18.105) la somma di euro 12.689,57 (dodicimila-seicentottantanove/57) per impinguare per pari importo lo stanziamento di cassa dell’Unità Previsionale di Base 2.110 “Finanziamento altri programmi comunitari e statali” mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2006 e conseguentemente al Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006”:

a) Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2006 in termini di cassa

		(euro)
U.P.B. 18.105	“Fondi di riserva”	- 12.689,57
U.P.B. 2.110	“Finanziamento altri programmi comunitari e statali”	+ 12.689,57
		<u> </u>
		=

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

- 1) di attribuire, per i motivi in premessa indicati, il riconoscimento di cui all'art.3 del D.M. 30 gennaio 2006 alla Associazione Ligure Olivicoltori (A.L.O.), con sede a Imperia Via Parini n. 11;
- 2) di attribuire alla suddetta Associazione il n. 1/2006 ai sensi dell'art.3 comma 6 del D.M. 30/01/2006;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR Liguria, o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Luca Fontana

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO SERVIZI
ALLE IMPRESE AGRICOLE****15.03.2006****N. 77**

D.M. 30 gennaio 2006 n. 31 – Riconoscimento Associazione dei Produttori Olivicoli di SP-GE-SV-IM società cooperativa agricola (AS.PR.OL. Liguria) con sede in La Spezia, Via Cadorna, 4.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

- 1) di attribuire, per i motivi in premessa indicati, il riconoscimento di cui all'art.3 del D.M. 30 gennaio 2006 alla Associazione dei Produttori Olivicoli di SP-GE-SV-IM società cooperativa agricola (AS.PR.OL. Liguria), con sede in La Spezia, via Cadorna, 4;
- 2) di attribuire alla suddetta Associazione il n. 2/2006 ai sensi dell'art.3 comma 6 del D.M. 30/01/2006;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR Liguria, o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Luca Fontana

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO SERVIZI
ALLE IMPRESE AGRICOLE**

15.03.2006**N. 78**

D.M. 30 gennaio 2006 n. 31 – Riconoscimento Associazione Provinciale dei Produttori Olivicoli di Genova (APROL) con sede in Genova, via XX Settembre 21/2.
IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

- 1) di attribuire, per i motivi in premessa indicati, il riconoscimento di cui all'art.3 del D.M. 30 gennaio 2006 alla Associazione Provinciale dei Produttori Olivicoli di Genova (APROL) con sede in Genova, via XX Settembre 21/2;
- 2) di attribuire alla suddetta Associazione il n. 3/2006 ai sensi dell'art.3 comma 6 del D.M. 30/01/2006;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR Liguria, o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Luca Fontana

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO

17.03.2006**N. 86**

Prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai sensi dell'articolo 40, comma 2 della l.r. 15/2002. Euro 526.995,75 (2° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 40, che:

- al comma 1 prevede "Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore";
- al comma 2, prevede "Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo le somme per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti relativi a spese obbligatorie e d'ordine specificate nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 3, punto 1);

Visto il punto D-29 dell'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione – ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" con il quale fra gli atti di competenza dei Direttori Generali è compreso "...il prelevamento dal fondo di riserva per

le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 40 della legge regionale 15/2002;..."

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Visto in particolare l'art. 11 della citata l. r. 3/2006;

Visto il documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006" allegato alla D.G.R. n.39 del 27/01/2006;

Considerato che, stante l'urgenza di dover provvedere, come da nota n.291 del 14/3/2006 del Settore Coordinamento Risorse Finanziarie al Servizio Bilancio, alla regolarizzazione contabile di spese di giudizio già effettuate per euro 305.202,60 nonché al pagamento di ulteriori euro 221.793,15 quali spese di giudizio relative a parte degli atti di precetto notificati il 28/2/2006, sia necessario l'impinguamento per complessivi euro 526.995,75 in termini di competenza e cassa, nell'ambito dell' U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento" del capitolo 450 "Spese di giustizia e risarcimenti";

Rilevato che il citato capitolo 450 della spesa figura nell'elenco delle spese obbligatorie d'ordine allegato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006;

Ritenuto di dover procedere all'impinguamento richiesto onde consentire la regolarizzazione dei suddetti oneri discendenti dagli atti di precetto notificati alla Regione;

D E C R E T A

È prelevata dal "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" – UPB 18.105 - la somma di euro 526.995,75 (cinquecentoventiseimilanovecentonovantacinque/75) in termini di competenza e di cassa per impinguare per pari importo lo stanziamento di competenza e di cassa dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento", mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2006 e conseguentemente al Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2006":

a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2006 in termini di competenza e di cassa

(euro)

U.P.B. 18.105	- "Fondi di riserva"	- 526.995,75 (cinquecentoventiseimilanovecentonovantacinque/75)
U.P.B. 18.102	- "Spesa di funzionamento"	+ 526.995,75 (cinquecentoventiseimilanovecentonovantacinque/75)

b) Variazioni al documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2006" in termini di competenza e di cassa

(euro)

U.P.B. 18.105	Cap. 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine"	- 526.995,75 (cinquecentoventiseimilanovecentonovantacinque/75)
U.P.B. 18.102	Cap. 450 "Spese di giustizia e risarcimenti"	+ 526.995,75

(cinquecentoventiseimilano-
vecentonovantacinque/75)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
SERVIZIO BILANCIO**

17.03.2006

N. 87

Prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai sensi dell'articolo 40, comma 2 della l.r. 15/2002. Euro 20.000,00 (3° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 40, che:

- al comma 1 prevede "Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore";
- al comma 2, prevede "Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo le somme per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti relativi a spese obbligatorie e d'ordine specificate nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 3, punto 1);

Visto il punto D-29 dell'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione - ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. - degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" con il quale fra gli atti di competenza dei Direttori Generali è compreso "...il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 40 della legge regionale 15/2002;..."

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Visto in particolare l'art. 11 della citata l. r. 3/2006;

Visto il documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006" allegato alla D.G.R. n.39 del 27/01/2006;

Considerato che occorre provvedere all'impinguamento di euro 20.000,00 in termini di competenza e cassa, nell'ambito dell' U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento" del capitolo 435 "Spese varie di natura economale";

Rilevato che il citato capitolo 435 della spesa figura nell'elenco delle spese obbligatorie d'ordine allegato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006;

Ritenuto di dover procedere all'impinguamento onde consentire gli ulteriori impegni e i relativi pagamenti sopravvenuti;

D E C R E T A

È prelevata dal “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine” – UPB 18.105 - la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) in termini di competenza e di cassa per impinguare per pari importo lo stanziamento di competenza e di cassa dell’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”, mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2006 e conseguentemente al Documento “Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2006”:

a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2006 in termini di competenza e di cassa

		(euro)
U.P.B. 18.105	- “Fondi di riserva” (ventimila/00)	- 20.000,00
U.P.B. 18.102	- “Spesa di funzionamento”	+ 20.000,00 (ventimila/00)

b) Variazioni al documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2006” in termini di competenza e di cassa

		(euro)
U.P.B. 18.105	Cap. 9570 “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine”	-20.000,00 (ventimila/00)
U.P.B. 18.102	Cap. 435 “Spese varie di natura economale”	+ 20.000,00 (ventimila/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
GIURIDICI E LEGISLATIVI**

10.03.2006

N. 512

Approvazione modifiche allo statuto della Associazione sportiva “Kadoinkatena” di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) di approvare le modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea degli Associati dell’Associazione “KADOINKATENA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” con sede in Genova – Via Gelasio Adiamoli, presso il Complesso Polisportivo “Sciorba” - come da Verbali a rogito Notaio Dott. Federico Cattanei di Genova rep. n. 5890 del 19 gennaio 2005 e rep. n. 7618 del 11 gennaio 2006, allegati al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica in atti;
- 2) di iscrivere le modifiche così come approvate nel Registro delle persone giuridiche della Regione Liguria;

- 3) di disporre che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Vanda Puglisi

(allegati omessi)

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
GIURIDICI E LEGISLATIVI**

10.03.2006

N. 513

Approvazione modifiche allo statuto della "Associazione Sportiva Dilettantistica Moltedo 1930" di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) di approvare le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MULTEDO 1930" con sede in Genova - Via Ronchi n. 19 - come da Verbale a rogito Notaio Dott. Fabio Novara di Genova rep. n. 79.268 del 29 gennaio 2006, allegato al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica in atti;
- 2) di iscrivere le modifiche così come approvate nel Registro delle persone giuridiche della Regione Liguria;
- 3) di disporre che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Vanda Puglisi

(allegato omissis)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TRASPORTI

10.03.2006

N. 525

Approvazione della graduatoria, per l'anno 2006, dei soggetti aventi titolo ad acce-

dere ai contributi previsti dall'art. 4 lettera a) della l.r. n.7/2000 "Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi).

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2000 n. 7 recante "Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1454 del 24 novembre 2005, pubblicata sul B.U.R.L. n. 51 in data 21 dicembre 2005, nella quale sono determinati i criteri per la concessione dei contributi regionali previsti dalla suddetta legge regionale;

CONSIDERATO che, in armonia con quanto stabilito nella citata delibera regionale n. 1454 e al fine di poter formare in modo oggettivo la graduatoria per i soggetti aventi titolo ad accedere ai contributi previsti dall'art. 4, lettera a) della legge regionale n. 7/2000, è stato assunto quale primo criterio di priorità la richiesta di sostituzione con veicoli predisposti per il trasporto di soggetti portatori di handicap, quale secondo criterio di priorità l'anzianità del veicolo da sostituire in relazione all'anno di prima immatricolazione e quale terzo criterio di priorità il numero assegnato alle domande dal protocollo generale;

CONSIDERATO che per le finalità di cui all'art. 4, lettera a) della predetta legge regionale, relative alla sostituzione dell'autoveicolo destinato al servizio, si è destinato il 50% delle risorse disponibili;

RITENUTO, così come stabilito nella già citata deliberazione n. 1454/2005, di ammettere a contributo le certificazioni di spesa successive al 31 agosto 2005;

VISTO il numero di richieste di contributo pervenute;

RITENUTO di non poter ammettere a contributo:

- la richiesta del sig. Calvo Stefano, in quanto ha presentato certificazione di spesa antecedente al 31 agosto 2005;
- le richieste dei sigg.ri Canepa Massimo, Conrieri Roberto, Andora Luca in quanto hanno già beneficiato del contributo nell'anno 2002, dei sigg.ri Durante Corrado, Rodigari Tiziano, in quanto hanno già beneficiato del contributo nell'anno 2003 e del sig. Delfino Daniele in quanto ha già beneficiato del contributo nell'anno 2004;
- la richiesta del sig. Vismara Danilo in quanto risulta intestatario di una licenza di noleggio e la legge regionale n. 7/2000 non prevede contributi per il servizio di noleggio;

DATO ATTO che, sulla base delle considerazioni sopra riportate e di quanto stabilito dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1454/2005, la graduatoria dei richiedenti aventi diritto per le finalità di cui all'art. 4 lettera a) della l.r. n. 7/2000 è come di seguito riportata:

N.	N. PROTOCOLLO	ANNO IMMATRICOLAZIONE	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE
1	5868	09/06/2000	CARDANO LUIGI	CRDLGU66M02D969O
2	3533	04/05/1990	DEL SARTO GIANCARLO	DLSGCR42E06F023E
3	3691	15/03/1991	VIVIANI AUGUSTO	VVNGST46T28A961J
4	3477	28/10/1992	CARBONE FRANCESCO	CRBFNC77R10D969E
5	7729	04/11/1992	RIVANERA GIANNI	RVNGNN60B12D969E
6	3472	01/01/1993	RUSSO FABIO	RSSFBA68T11D969C
7	7731	11/02/1993	LANZA EUGENIO	LNZGNE38T25D969J
8	8237	14/04/1993	MONTANARO GIORGIO	MNTGRG64A02D969L
9	12863	16/08/1993	GHIRARDELLI ADRIANO	GHRDRN38L26D969L
10	13454	06/04/1994	VALENTI SALVATORE	VLNSVT41C18A028P
11	15966	27/06/1994	MAURO PASQUALE	MRAPQL53P06D969X

12	8747	30/11/1994	CARLUCCI VINCENZO	CRLVCN63C08D969C
13	8745	02/02/1995	OBERTI MASSIMO	BRTMSM72B15D969V
14	13456	21/03/1995	MAGGIOLO LUIGI CLAUDIO	MGGLCL69L13D969X
15	3598	24/04/1995	GIACOPINELLI VALERIO	GCPVLR53H23D969Z
16	15963	02/04/1996	DELLE PIANE GIULIO	DLLGLI60C05D969U
17	14677	04/04/1996	SARDO MICHELE	SRDMHL72L26I138Q
18	3550	13/05/1996	BARONI ANTONIO	BRNNTN50H16D969S
19	17199	16/07/1996	BERRUTI MASSIMO	BRRMSM62P10L219R
20	8243	25/09/1996	BADANO DANILO	BDNDNL64L20D969E
21	4961	08/11/1996	SESSAREGO EUGENIO	SSSGNE69A06D969H
22	7734	31/12/1996	BASSO GIANCARLO	BSSGCR70H28D969I
23	4286	18/02/1997	TELESE PIER PAOLO	TLSPPL66L03L219G
24	3494	14/03/1997	GALLO PAOLO ANDREA	GLLPND71D05F351T
25	15973	17/04/1997	BOSIO IVANDRO	BSOVDR68A04D969C
26	15971	22/04/1997	VISCARDI MASSIMO	VSCMSM65S10D969Y
27	15957	23/04/1997	BONFANTI PIERO	BNFPRI44E07G454V
28	13451	27/06/1997	GARIBALDI GIACOMO	GRBGCM58H10E290K
29	3542	02/07/1997	NAVONE MARCO	NVNMRC57E20D969K
30	9581	17/07/1997	BARBERIS ALESSANDRO	BRBLSN66A06D969L
31	3459	18/11/1997	PERA GUIDO	PREGDU38L18A052I
32	3541	20/01/1998	NOCENTINO GUALTIERO	NCNGTR43D03D969A
33	13455	20/01/1998	BRONZINI FULVIO	BRNFLV60E30G388F
34	3474	28/04/1998	PANZINI MARIO	PNZMRA77B24D969P
35	17217	02/06/1998	ROLLERI ANDREA	RLLNDR70P02I693U
36	4274	17/06/1998	PIAZZALUNGA FULVIO	PZZFLV62R23D969K
37	4954	10/07/1998	MUNERATI FABIO	MNRFBA65L15D969D
38	4293	01/08/1998	CRISTALDI MICHELANGELO	CRSMHL46B21E507V
39	4950	28/04/1999	SCHIAFFINO SANDRO	SCHSDR40D02I225S
40	13452	30/04/1999	ZUFFO MARIO	ZFFMRA47L29D969Z
41	3534	03/05/1999	ROSATI MARCO	RSTMRC63R29D969G
42	17208	06/05/1999	D'AVERSA LUCA	DVRLCU72M07D969V
43	3469	10/05/1999	ALLEGRETTI FRANCESCO	LLGFNC60S01D969F
44	3537	14/05/1999	PINOTTI ROBERTO	PNTRRT70A20D969Q
45	5874	18/05/1999	CANEPA DAVIDE	CNPDVD72L15D969V
46	3524	25/05/1999	LODARI VINCENZO	LDRVCN70S06D969T
47	3545	05/07/1999	MACELLARI COLOMBANO	MCLCMB45A12L562X
48	10282	06/07/1999	PEROLA MAURIZIO	PRLMRZ68L31D969U
49	9572	03/08/1999	DI PANFILO SERGIO	DPNSRG59B08H501F
50	15965	03/08/1999	BANCHERO MASSIMO	BNCMSM55D06I738L
51	3510	04/08/1999	MASSAGRANDE FERRUCCIO	MSSFRC49E03D969S
52	3520	04/08/1999	CIPOLLINA GIANCARLO	CPLGCR54P13D969B
53	9577	14/09/1999	POIRE` ILARIO	PROLRI66A09D969W
54	7736	23/09/1999	PELLEGRINI MINO	PLLMNI56M25C481Z
55	8240	04/10/1999	CAPPELLI GIORGIO	CPPGRG50D06D969Z
56	17213	25/10/1999	TURRA GIANFRANCO	TRRGFR62H30Z133S
57	8743	26/10/1999	TURLONA RAIMONDO	TRLRND35T23D969F
58	3548	27/10/1999	BERNINI ALESSANDRO	BRNLSN55R25D969J
59	3531	28/10/1999	PITTALUGA GIOVANNI	PTTGNN46E03D969B
60	7738	29/10/1999	ULIVIERI SILVIO	LVRSLV42C02D969S
61	3540	26/11/1999	MERLO LUCA	MRLLCU69S30E290E
62	6645	16/12/1999	NICODEMI GIORGIO	NCDGRG52E20D969X
63	3482	15/01/2000	CASSANI PIETRO	CSSPTR62R08D969U
64	5873	14/02/2000	COPPO FRANCESCO	CPPFNC42B19F556R
65	14680	21/02/2000	QUAGLI FABRIZIO	QGLFRZ61C13D969E
66	4264	22/02/2000	ZANELLO GUIDO	ZNLGDU47A12F205P
67	9585	22/02/2000	ISOLA ANGELO	SLINGL67R17D969Y

68	3491	03/03/2000	COLACI GIUSEPPE	CLCGPP44M10A043M
69	4272	15/03/2000	LIBRERA DIEGO	LBRDGI52T14D969Z
70	3465	10/04/2000	DE CHIARA DOMENICO	DCHDNC45H28F839V
71	3521	26/04/2000	MAROTTA GIUSEPPE	MRTGPP49B07F839A
72	10284	03/05/2000	MERLI GIOVANNI	MRLGNN59C18D969U
73	4288	05/05/2000	TODARO ROBERTO	TDRRRT60M28D969S
74	15929	10/05/2000	COSTA ERASMO	CSTRSM55E31I852P
75	3467	15/05/2000	AGRIMONTI PIETRO	GRMPTR46P03D969Q
76	3486	29/05/2000	DEGIOVANNI PAOLO	DGVPLA63A05D969V
77	4958	06/06/2000	PERFUMO BRUNO	PRFBRN68E13D969Q
78	4260	23/06/2000	FIGALLO GIOVANNI	FGLGNN68S20I225Y
79	9583	26/06/2000	INGRASSIA ALDO	NGRLDA49D08G377D
80	4962	27/06/2000	POZZO ENRICO	PZZNRC76M15D969Y
81	3480	28/06/2000	BATTAGLIA ROBERTO	BTTRRT71P13D969B
82	3505	28/06/2000	GENNUSO CALOGERO	GNNCGR41E27L603X
83	3517	03/07/2000	STOMBELLINI PAOLO	STMPLA70D29I480L
84	4951	17/07/2000	OLIVERI ANDREA	LVRNDR60P28D969E
85	5869	17/07/2000	MORETTI FABIO	MRTFBA58E25D969U
86	19880	28/08/2000	BALBO GIORGIO	BLBGRG60E25D205N
87	3462	29/08/2000	ARNUZZO FABIO	RNZFBA64S29D969Y
88	9580	11/09/2000	DI DONATO ROSARIO	DDNRSR61E02C361R
89	11758	18/09/2000	DELLE MONACHE CLAUDIO	DLLCLD60A13I138H
90	4284	29/09/2000	VALLERGA MASSIMO	VLLMSM59M18I480R
91	11441	21/11/2000	DI MICHELE MARIO	DMCMRA53T10I138C
92	4956	24/11/2000	SANZANI BOCCI ANDREA	SNZNDR62C05D969P
93	4277	28/11/2000	DIMEGLIO FABRIZIO	DMGFRZ73L27D969K
94	4279	06/12/2000	SPERTINI ROBERTO	SPRRRT49H16D969Z
95	8742	13/12/2000	GASTALDO ROBERTO	GSTRRT65P21D969L
96	4270	20/02/2001	BERTONE ATTILIO	BRTTTL61C30D969V
97	3514	22/02/2001	LOLLI MICHELE	LLLMLH68A12A166G
98	11439	07/03/2001	NADALI CARLO	NDLCRL39L13D969X
99	3470	16/03/2001	BOBBIO ARMANDO	BBBRND64L18D969F
100	4957	16/03/2001	GARDELLA GIANNI	GRDGNN44L04L298S
101	3489	22/03/2001	GINESI GIULIANO	GNSGLN41R14D629C
102	19878	28/03/2001	INSERO VINCENZO	NSRVCN74P17A122E
103	4263	29/03/2001	DEALESSI ROBERTO	DLSRRT73E16F704U
104	4952	26/04/2001	VERGARI FABIO	VRGFBA66H26D969X
105	20157	03/05/2001	PECCI ANDREA	PCCNDR64T10E463E
106	3527	10/05/2001	CAMBREA MARIA	CMBMRA49C46D969A
107	3530	03/08/2001	SCALAMERA LUIGI	SCLLGU63L07D969Y
108	4296	06/08/2001	GELSOMINO LUCA	GLSLCU65R24D969I
109	4266	10/08/2001	CASTAGNOLA DANILO	CSTDNL66A04D969X
110	3478	22/08/2001	FERA PIERO	FREPRI64B29D969H
111	6641	31/08/2001	ROMA NERIO	RMONRE56S05C980C
112	15960	01/10/2001	ABBO ITALO	BBATLI63M26I138M
113	12864	02/10/2001	PINTO GIANLUCA	PNTGLC63T09D969Q
114	11438	04/12/2001	LIOCE NICOLA	LCINCL66S19D969E
115	17024	10/01/2002	ODDONE DANIELE	DDNDNL74T04D969D
116	14681	22/01/2002	TAVERNITI PASQUALE	TVRPQL60P17D969G
117	12866	17/06/2002	CASAZZA FAUSTO	CSZFST52S08D969X
118	17203	21/06/2002	BRILLANTI SILVIO	BRLSLV58L07D969B
119	9573	28/06/2002	CALISTI MASSIMO	CLSMSM55T10D969T
120	5871	12/07/2002	FRIXIONE MARCO	FRXMRC63P13D969B
121	3496	03/08/2002	MULONE GUIDO	MLNGDU54A27I480P
122	10280	30/08/2002	CAZZARO BRUNO MARIO	CZZBNM50A12I138G
123	3488	27/11/2002	BOLDURA VALTER	BLDVTR55S22F704I
124	4965	27/02/2003	BARBIERI BRUNO	BRBBRN47P13F445T

125	19881	17/04/2003	DELFINO GILBERTO	DLFGBR57E25G632X
126	4259	07/08/2003	PAGANINI GIANLUCA	PGNGLC67B05E463Y
127	6632	04/09/2003	COZZANI ROBERTO	CZZRRT67L30E463X

DATO ATTO:

- che lo stanziamento complessivo previsto per le finalità di cui alla l.r. n. 7/2000 è pari ad euro 200.000,00 (duecentomila) e, pertanto, le risorse destinate all'art. 4 lettera a), pari al 50% dell'intera somma, ammontano complessivamente ad euro 100.000,00= (centomila);
- che la somma disponibile non potrà garantire la copertura di tutte le richieste presentate e che, pertanto, si procederà nella graduatoria fino ad esaurimento delle risorse;

DECRETA

- di non ammettere a contributo le richieste presentate dai sigg.ri Calvo Stefano, Canepa Massimo, Conrieri Roberto, Andora Luca, Durante Corrado, Rodigari Tiziano, Delfino Daniele e Vismara Danilo, per le motivazioni esposte in premessa;
- di approvare la graduatoria dei soggetti aventi titolo a beneficiare dei contributi di cui all'art. 4 lettera a) della legge regionale n.7/2000 per i motivi esposti in premessa come di seguito riportata:

N.	N. PROTOCOLLO	ANNO IMMATRICOLAZIONE	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE
1	5868	09/06/2000	CARDANO LUIGI	CRDLGU66M02D969O
2	3533	04/05/1990	DEL SARTO GIANCARLO	DLSGCR42E06F023E
3	3691	15/03/1991	VIVIANI AUGUSTO	VVNGST46T28A961J
4	3477	28/10/1992	CARBONE FRANCESCO	CRBFNC77R10D969E
5	7729	04/11/1992	RIVANERA GIANNI	RVNGNN60B12D969E
6	3472	01/01/1993	RUSSO FABIO	RSSFBA68T11D969C
7	7731	11/02/1993	LANZA EUGENIO	LNZGNE38T25D969J
8	8237	14/04/1993	MONTANARO GIORGIO	MNTGRG64A02D969L
9	12863	16/08/1993	GHIRARDELLI ADRIANO	GHRDRN38L26D969L
10	13454	06/04/1994	VALENTI SALVATORE	VLNSVT41C18A028P
11	15966	27/06/1994	MAURO PASQUALE	MRAPQL53P06D969X
12	8747	30/11/1994	CARLUCCI VINCENZO	CRLVCN63C08D969C
13	8745	02/02/1995	OBERTI MASSIMO	BRTMSM72B15D969V
14	13456	21/03/1995	MAGGIOLO LUIGI CLAUDIO	MGGLCL69L13D969X
15	3598	24/04/1995	GIACOPINELLI VALERIO	GCPVLR53H23D969Z
16	15963	02/04/1996	DELLE PIANE GIULIO	DLLGLI60C05D969U
17	14677	04/04/1996	SARDO MICHELE	SRDMHL72L26I138Q
18	3550	13/05/1996	BARONI ANTONIO	BRNNTN50H16D969S
19	17199	16/07/1996	BERRUTI MASSIMO	BRRMSM62P10L219R
20	8243	25/09/1996	BADANO DANILO	BDNDNL64L20D969E
21	4961	08/11/1996	SESSAREGO EUGENIO	SSSGNE69A06D969H
22	7734	31/12/1996	BASSO GIANCARLO	BSSGCR70H28D969I
23	4286	18/02/1997	TELESE PIER PAOLO	TLSPPL66L03L219G
24	3494	14/03/1997	GALLO PAOLO ANDREA	GLLPND71D05F351T
25	15973	17/04/1997	BOSIO IVANDRO	BSOVDR68A04D969C
26	15971	22/04/1997	VISCARDI MASSIMO	VSCMSM65S10D969Y
27	15957	23/04/1997	BONFANTI PIERO	BNFPRI44E07G454V
28	13451	27/06/1997	GARIBALDI GIACOMO	GRBGCM58H10E290K

29	3542	02/07/1997	NAVONE MARCO	NVNMRC57E20D969K
30	9581	17/07/1997	BARBERIS ALESSANDRO	BRBLSN66A06D969L
31	3459	18/11/1997	PERA GUIDO	PREGDU38L18A052I
32	3541	20/01/1998	NOCENTINO GUALTIERO	NCNGTR43D03D969A
33	13455	20/01/1998	BRONZINI FULVIO	BRNFLV60E30G388F
34	3474	28/04/1998	PANZINI MARIO	PNZMRA77B24D969P
35	17217	02/06/1998	ROLLERI ANDREA	RLLNDR70P02I693U
36	4274	17/06/1998	PIAZZALUNGA FULVIO	PZZFLV62R23D969K
37	4954	10/07/1998	MUNERATI FABIO	MNRFBA65L15D969D
38	4293	01/08/1998	CRISTALDI MICHELANGELO	CRSMHL46B21E507V
39	4950	28/04/1999	SCHIAFFINO SANDRO	SCHSDR40D02I225S
40	13452	30/04/1999	ZUFFO MARIO	ZFFMRA47L29D969Z
41	3534	03/05/1999	ROSATI MARCO	RSTMRC63R29D969G
42	17208	06/05/1999	D'AVERSA LUCA	DVRLCU72M07D969V
43	3469	10/05/1999	ALLEGRETTI FRANCESCO	LLGFNC60S01D969F
44	3537	14/05/1999	PINOTTI ROBERTO	PNTRRT70A20D969Q
45	5874	18/05/1999	CANEPA DAVIDE	CNPDVD72L15D969V
46	3524	25/05/1999	LODARI VINCENZO	LDRVCN70S06D969T
47	3545	05/07/1999	MACELLARI COLOMBANO	MCLCMB45A12L562X
48	10282	06/07/1999	PEROLA MAURIZIO	PRLMRZ68L31D969U
49	9572	03/08/1999	DI PANFILO SERGIO	DPNSRG59B08H501F
50	15965	03/08/1999	BANCHERO MASSIMO	BNCMSM55D06I738L
51	3510	04/08/1999	MASSAGRANDE FERRUCCIO	MSSFRC49E03D969S
52	3520	04/08/1999	CIPOLLINA GIANCARLO	CPLGCR54P13D969B
53	9577	14/09/1999	POIRE` ILARIO	PROLRI66A09D969W
54	7736	23/09/1999	PELLEGRINI MINO	PLLMNI56M25C481Z
55	8240	04/10/1999	CAPPELLI GIORGIO	CPPGRG50D06D969Z
56	17213	25/10/1999	TURRA GIANFRANCO	TRRGFR62H30Z133S
57	8743	26/10/1999	TURLONA RAIMONDO	TRLRND35T23D969F
58	3548	27/10/1999	BERNINI ALESSANDRO	BRNLSN55R25D969J
59	3531	28/10/1999	PITTALUGA GIOVANNI	PTTGNN46E03D969B
60	7738	29/10/1999	ULIVIERI SILVIO	LVRSLV42C02D969S
61	3540	26/11/1999	MERLO LUCA	MRLLCU69S30E290E
62	6645	16/12/1999	NICODEMI GIORGIO	NCDGRG52E20D969X
63	3482	15/01/2000	CASSANI PIETRO	CSSPTR62R08D969U
64	5873	14/02/2000	COPPO FRANCESCO	CPPFNC42B19F556R
65	14680	21/02/2000	QUAGLI FABRIZIO	QGLFRZ61C13D969E
66	4264	22/02/2000	ZANELLO GUIDO	ZNLGDU47A12F205P
67	9585	22/02/2000	ISOLA ANGELO	SLINGL67R17D969Y
68	3491	03/03/2000	COLACI GIUSEPPE	CLCGPP44M10A043M
69	4272	15/03/2000	LIBRERA DIEGO	LBRDGI52T14D969Z
70	3465	10/04/2000	DE CHIARA DOMENICO	DCHDNC45H28F839V
71	3521	26/04/2000	MAROTTA GIUSEPPE	MRTGPP49B07F839A
72	10284	03/05/2000	MERLI GIOVANNI	MRLGNN59C18D969U
73	4288	05/05/2000	TODARO ROBERTO	TDRRRT60M28D969S
74	15929	10/05/2000	COSTA ERASMO	CSTRSM55E31I852P
75	3467	15/05/2000	AGRIMONTI PIETRO	GRMPTR46P03D969Q
76	3486	29/05/2000	DEGIOVANNI PAOLO	DGVPLA63A05D969V
77	4958	06/06/2000	PERFUMO BRUNO	PRFBRN68E13D969Q
78	4260	23/06/2000	FIGALLO GIOVANNI	FGLGNN68S20I225Y
79	9583	26/06/2000	INGRASSIA ALDO	NGRLDA49D08G377D
80	4962	27/06/2000	POZZO ENRICO	PZZNRC76M15D969Y
81	3480	28/06/2000	BATTAGLIA ROBERTO	BTTRRT71P13D969B
82	3505	28/06/2000	GENNUSO CALOGERO	GNNCGR41E27L603X
83	3517	03/07/2000	STOMBELLINI PAOLO	STMPLA70D29I480L

84	4951	17/07/2000	OLIVERI ANDREA	LVRNDR60P28D969E
85	5869	17/07/2000	MORETTI FABIO	MRTFBA58E25D969U
86	19880	28/08/2000	BALBO GIORGIO	BLBGRG60E25D205N
87	3462	29/08/2000	ARNUZZO FABIO	RNZFBA64S29D969Y
88	9580	11/09/2000	DI DONATO ROSARIO	DDNRSR61E02C361R
89	11758	18/09/2000	DELLE MONACHE CLAUDIO	DLLCLD60A13I138H
90	4284	29/09/2000	VALLERGA MASSIMO	VLLMSM59M18I480R
91	11441	21/11/2000	DI MICHELE MARIO	DMCMRA53T10I138C
92	4956	24/11/2000	SANZANI BOCCI ANDREA	SNZNDR62C05D969P
93	4277	28/11/2000	DIMEGLIO FABRIZIO	DMGFRZ73L27D969K
94	4279	06/12/2000	SPERTINI ROBERTO	SPRRRT49H16D969Z
95	8742	13/12/2000	GASTALDO ROBERTO	GSTRRT65P21D969L
96	4270	20/02/2001	BERTONE ATTILIO	BRTTTL61C30D969V
97	3514	22/02/2001	LOLLI MICHELE	LLLMHL68A12A166G
98	11439	07/03/2001	NADALI CARLO	NDLCRL39L13D969X
99	3470	16/03/2001	BOBBIO ARMANDO	BBBRND64L18D969F
100	4957	16/03/2001	GARDELLA GIANNI	GRDGNN44L04L298S
101	3489	22/03/2001	GINESI GIULIANO	GNSGLN41R14D629C
102	19878	28/03/2001	INSERO VINCENZO	NSRVCN74P17A122E
103	4263	29/03/2001	DEALESSI ROBERTO	DLSRRT73E16F704U
104	4952	26/04/2001	VERGARI FABIO	VRGFBA66H26D969X
105	20157	03/05/2001	PECCI ANDREA	PCCNDR64T10E463E
106	3527	10/05/2001	CAMBREA MARIA	CMBMRA49C46D969A
107	3530	03/08/2001	SCALAMERA LUIGI	SCLL GU63L07D969Y
108	4296	06/08/2001	GELSOMINO LUCA	GLSLCU65R24D969I
109	4266	10/08/2001	CASTAGNOLA DANILO	CSTDNL66A04D969X
110	3478	22/08/2001	FERA PIERO	FREPRI64B29D969H
111	6641	31/08/2001	ROMA NERIO	RMONRE56S05C980C
112	15960	01/10/2001	ABBO ITALO	BBATLI63M26I138M
113	12864	02/10/2001	PINTO GIANLUCA	PNTGLC63T09D969Q
114	11438	04/12/2001	LIOCE NICOLA	LCINCL66S19D969E
115	17024	10/01/2002	ODDONE DANIELE	DDNDNL74T04D969D
116	14681	22/01/2002	TAVERNITI PASQUALE	TVRPQL60P17D969G
117	12866	17/06/2002	CASAZZA FAUSTO	CSZFST52S08D969X
118	17203	21/06/2002	BRILLANTI SILVIO	BRLSLV58L07D969B
119	9573	28/06/2002	CALISTI MASSIMO	CLSMSM55T10D969T
120	5871	12/07/2002	FRIXIONE MARCO	FRXMRC63P13D969B
121	3496	03/08/2002	MULONE GUIDO	MLNGDU54A27I480P
122	10280	30/08/2002	CAZZARO BRUNO MARIO	CZZBNM50A12I138G
123	3488	27/11/2002	BOLDURA VALTER	BLDVTR55S22F704I
124	4965	27/02/2003	BARBIERI BRUNO	BRBBRN47P13F445T
125	19881	17/04/2003	DELFINO GILBERTO	DLFGBR57E25G632X
126	4259	07/08/2003	PAGANINI GIANLUCA	PGNGLC67B05E463Y
127	6632	04/09/2003	COZZANI ROBERTO	CZZRRT67L30E463X

- di rinviare a successivo provvedimento l'impegno delle somme necessarie per far fronte alle richieste pervenute, ritenute ammissibili;
- di far pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Carlo Maggi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TRASPORTI**10.03.2006****N. 526**

Approvazione della graduatoria, per l'anno 2006, dei soggetti aventi titolo ad accedere ai contributi previsti dall'art. 4 lettera c) della l.r. n.7/2000 "Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblici di taxi".

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2000 n. 7 recante "Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1454 del 24 novembre 2005, pubblicata sul B.U.R.L. n. 51 in data 21 dicembre 2005, nella quale sono stati determinati i criteri per la concessione dei contributi regionali previsti dalla suddetta legge regionale;

CONSIDERATO che, in armonia con quanto stabilito nella citata delibera n. 1454/2005 e al fine di poter formare in modo oggettivo la graduatoria per i soggetti aventi titolo ad accedere ai contributi previsti dall'art. 4, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, è stato assunto quale criterio di priorità il numero assegnato alle domande dal protocollo generale;

CONSIDERATO che per le finalità di cui all'art. 4, lettera c) della predetta legge regionale, relative all'acquisto ed installazione di radio taxi, tassametro e allestimenti speciali atti a garantire la sicurezza del conducente, si è destinato il 10% delle risorse disponibili;

PRESO ATTO che le eccedenze delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 4 lettera c) della legge regionale n. 7/2000 saranno destinate alle finalità di cui all'art. 4 lettera a) della stessa legge, così come stabilito nella precitata delibera regionale;

RITENUTO, così come stabilito nella già citata deliberazione n. 1454/2005, di ammettere a contributo le certificazioni di spesa successive al 31 agosto 2005;

VISTO il numero di richieste di contributo pervenute;

RITENUTO di non poter ammettere a contributo:

- le richieste dei sigg.ri Andora Luca e Durante Corrado in quanto hanno già beneficiato del contributo rispettivamente nell'anno 2002 e 2003;

DATO ATTO che, sulla base delle considerazioni sopra riportate e di quanto stabilito dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1454/2005 la graduatoria dei richiedenti aventi diritto per le finalità di cui all'art. 4 lettera c) della l.r. n. 7/2000 è come di seguito riportata:

N.	N. PROTOCOLLO	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE
1	5868	CARDANO LUIGI	CRDLGU66M02D969O
2	3459	PERA GUIDO	PREGDU38L18A052I
3	3469	ALLEGRETTI FRANCESCO	LLGFNC60S01D969F
4	3470	BOBBIO ARMANDO	BBBRND64L18D969F
5	3472	RUSSO FABIO	RSSFBA68T11D969C
6	3477	CARBONE FRANCESCO	CRBFNC77R10D969E

7	3480	BATTAGLIA ROBERTO	BTTRRT71P13D969B
8	3486	DEGIOVANNI PAOLO	DGVPLA63A05D969V
9	3489	GINESI GIULIANO	GNSGLN41R14D629C
10	3514	LOLLI MICHELE	LLLMHL68A12A166G
11	3517	STOMBELLINI PAOLO	STMPLA70D29I480L
12	3520	CIPOLLINA GIANCARLO	CPLGCR54P13D969B
13	3527	CAMBREA MARIA	CMBMRA49C46D969A
14	3531	PITTALUGA GIOVANNI	PTTGNN46E03D969B
15	3534	ROSATI MARCO	RSTMRC63R29D969G
16	3545	MACELLARI COLOMBANO	MCLCMB45A12L562X
17	3691	VIVIANI AUGUSTO	VVNGST46T28A961J
18	4259	PAGANINI GIANLUCA	PGNGLC67B05E463Y
19	4263	DEALESSI ROBERTO	DLSRRT73E16F704U
20	4264	ZANELLO GUIDO	ZNLGDU47A12F205P
21	4266	CASTAGNOLA DANILO	CSTDNL66A04D969X
22	4270	BERTONE ATTILIO	BRTTTL61C30D969V
23	4272	LIBRERA DIEGO	LBRDGI52T14D969Z
24	4279	SPERTINI ROBERTO	SPRRRT49H16D969Z
25	4293	CRISTALDI MICHELANGELO	CRSMHL46B21E507V
26	4296	GELSOMINO LUCA	GLSLCU65R24D969I
27	4952	VERGARI FABIO	VRGFBA66H26D969X
28	4957	GARDELLA GIANNI	GRDGNN44L04L298S
29	4961	SESSAREGO EUGENIO	SSSGNE69A06D969H
30	5873	COPPO FRANCESCO	CPPFNC42B19F556R
31	6632	COZZANI ROBERTO	CZZRRT67L30E463X
32	6641	ROMA NERIO	RMONRE56S05C980C
33	6645	NICODEMI GIORGIO	NCDGRG52E20D969X
34	8237	MONTANARO GIORGIO	MNTGRG64A02D969L
35	8240	CAPPELLI GIORGIO	CPPGRG50D06D969Z
36	8243	BADANO DANILO	BDNDNL64L20D969E
37	8246	PINOTTI ROBERTO	PNTRRT70A20D969Q
38	8742	GASTALDO ROBERTO	GSTRRT65P21D969L
39	8743	TURLONA RAIMONDO	TRLRND35T23D969F
40	9573	CALISTI MASSIMO	CLSM55T10D969T
41	9580	DI DONATO ROSARIO	DDNRSR61E02C361R
42	10282	PEROLA MAURIZIO	PRLMRZ68L31D969U
43	11439	NADALI CARLO	NDLCRL39L13D969X
44	13456	MAGGIOLO LUIGI CLAUDIO	MGGLCL69L13D969X
45	15963	DELLE PIANE GIULIO	DLLGLI60C05D969U
46	17204	ODDONE DANIELE	DDNDNL74T04D969D
47	17211	CANEPA DAVIDE	CNPVDV72L15D969V
48	20157	PECCI ANDREA	PCCNDR64T10E463E

DATO ATTO che lo stanziamento complessivo previsto per le finalità di cui alla l.r. n. 7/2000 è pari a euro 200.000,00 (duecentomila) e, pertanto, le risorse destinate all'art. 4 lettera c), pari al 10% dell'intera somma, ammontano complessivamente ad euro 20.000,00= (ventimila), tali da garantire la copertura delle richieste presentate;

DECRETA

- di non ammettere a contributo la richiesta presentata dei sigg.ri Andora Luca e Durante Corrado, per i motivi esposti in premessa;
- di approvare la graduatoria dei soggetti aventi titolo a beneficiare dei contributi di cui all'art. 4 lettera c) della legge regionale n.7/2000 per i motivi esposti in premessa come di seguito riportata:

N.	N. PROTOCOLLO	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE
1	5868	CARDANO LUIGI	CRDLGU66M02D969O
2	3459	PERA GUIDO	PREGDU38L18A052I
3	3469	ALLEGRETTI FRANCESCO	LLGFNC60S01D969F
4	3470	BOBBIO ARMANDO	BBBRND64L18D969F
5	3472	RUSSO FABIO	RSSFBA68T11D969C
6	3477	CARBONE FRANCESCO	CRBFNC77R10D969E
7	3480	BATTAGLIA ROBERTO	BTTRRT71P13D969B
8	3486	DEGIOVANNI PAOLO	DGVPLA63A05D969V
9	3489	GINESI GIULIANO	GNSGLN41R14D629C
10	3514	LOLLI MICHELE	LLLMHL68A12A166G
11	3517	STOMBELLINI PAOLO	STMPLA70D29I480L
12	3520	CIPOLLINA GIANCARLO	CPLGCR54P13D969B
13	3527	CAMBREA MARIA	CMBMRA49C46D969A
14	3531	PITTALUGA GIOVANNI	PTTGNN46E03D969B
15	3534	ROSATI MARCO	RSTMRC63R29D969G
16	3545	MACELLARI COLOMBANO	MCLCMB45A12L562X
17	3691	VIVIANI AUGUSTO	VVNGST46T28A961J
18	4259	PAGANINI GIANLUCA	PGNGLC67B05E463Y
19	4263	DEALESSI ROBERTO	DLSRRT73E16F704U
20	4264	ZANELLO GUIDO	ZNLGDU47A12F205P
21	4266	CASTAGNOLA DANILIO	CSTDNL66A04D969X
22	4270	BERTONE ATTILIO	BRTTTL61C30D969V
23	4272	LIBRERA DIEGO	LBRDGI52T14D969Z
24	4279	SPERTINI ROBERTO	SPRRRT49H16D969Z
25	4293	CRISTALDI MICHELANGELO	CRSMHL46B21E507V
26	4296	GELSOMINO LUCA	GLSLCU65R24D969I
27	4952	VERGARI FABIO	VRGFBA66H26D969X
28	4957	GARDELLA GIANNI	GRDGNN44L04L298S
29	4961	SESSAREGO EUGENIO	SSSGNE69A06D969H
30	5873	COPPO FRANCESCO	CPPFNC42B19F556R
31	6632	COZZANI ROBERTO	CZZRRT67L30E463X
32	6641	ROMA NERIO	RMONRE56S05C980C
33	6645	NICODEMI GIORGIO	NCDGRG52E20D969X
34	8237	MONTANARO GIORGIO	MNTGRG64A02D969L
35	8240	CAPPELLI GIORGIO	CPPGRG50D06D969Z
36	8243	BADANO DANILIO	BDNDNL64L20D969E
37	8246	PINOTTI ROBERTO	PNTRRT70A20D969Q
38	8742	GASTALDO ROBERTO	GSTRRT65P21D969L
39	8743	TURLONA RAIMONDO	TRLRND35T23D969F
40	9573	CALISTI MASSIMO	CLSM55T10D969T
41	9580	DI DONATO ROSARIO	DDNRSR61E02C361R
42	10282	PEROLA MAURIZIO	PRLMRZ68L31D969U
43	11439	NADALI CARLO	NDLCRL39L13D969X
44	13456	MAGGIOLO LUIGI CLAUDIO	MGGLCL69L13D969X
45	15963	DELLE PIANE GIULIO	DLLGLI60C05D969U
46	17204	ODDONE DANIELE	DDNDNL74T04D969D
47	17211	CANEPÀ DAVIDE	CNPDVD72L15D969V
48	20157	PECCI ANDREA	PCCNDR64T10E463E

- di rinviare a successivo provvedimento l'impegno delle somme necessarie per far fronte alle richieste pervenute, ritenute ammissibili;
- di dare atto che le eventuali eccedenze delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 4 lettera c) della legge regionale n. 7/2000 saranno destinate alle finalità di cui all'art. 4 lettera a) della stessa legge, così come stabilito dalla deliberazione della giunta regionale n. 1454/2005;

- di far pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Carlo Maggi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TRASPORTI

10.03.2006

N. 527

Approvazione della graduatoria, per l'anno 2006, dei soggetti aventi titolo ad accedere ai contributi previsti dall'art. 3 della l.r. n. 7/2000. "Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi".

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2000 n. 7 recante "Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1454 del 24 novembre 2005, pubblicata sul B.U.R.L. n. 51 in data 21 dicembre 2005, nella quale sono determinati i criteri per la concessione dei contributi regionali previsti dalla suddetta legge regionale;

CONSIDERATO che, in armonia con quanto stabilito nella citata deliberazione della Giunta regionale 1454/2005 e al fine di poter formare in modo oggettivo la graduatoria per i soggetti aventi titolo ad accedere ai contributi previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 7/2000, è stato assunto quale primo criterio di priorità il numero assegnato alle domande dal protocollo generale;

CONSIDERATO che per le finalità di cui all'art. 3 della predetta legge regionale, relative alla concessione ai Comuni di contributi per l'installazione di colonnine fisse di chiamata nelle postazioni di taxi, si è destinato il 10% delle risorse disponibili;

PRESO ATTO che le eccedenze delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 3 della legge regionale n. 7/2000 saranno destinate alle finalità di cui all'art. 4 lettera a) della stessa legge, così come stabilito dalla deliberazione 1454/2005;

RITENUTO, così come stabilito nella deliberazione 1454/2005, di ammettere a contributo le certificazioni di spesa successive al 31 agosto 2005;

VISTO il numero delle richieste pervenute;

PRESO ATTO che, sulla base delle considerazioni sopra riportate e di quanto stabilito dalla citata deliberazione della Giunta regionale 1454/2005, la graduatoria degli aventi diritto per le finalità di cui all'art.3 della l.r. n. 7/2000 è come di seguito riportata:

N.	PROT.	COMUNE	COD. FISC
1	4254	COMUNE DELLA SPEZIA	00211160114

PRESO ATTO che lo stanziamento complessivo previsto per le finalità di cui alla l.r. n. 7/2000 è pari ad euro 200.000,00 (duecentomila) e, pertanto, le risorse destinate all'art. 3 della legge stessa, pari al 10% dell'intera somma, ammontano complessivamente ad euro 20.000,00= (ventimila) tali da garantire la copertura della richiesta presentata;

DECRETA

- di approvare la graduatoria dei soggetti aventi titolo a beneficiare dei contributi di cui all'art. 3 della legge regionale n.7/2000 per i motivi esposti in premessa come di seguito riportata:

N.	PROT.	COMUNE	COD. FISC
1	4254	COMUNE DELLA SPEZIA	00211160114

- di rinviare a successivo provvedimento l'impegno della somma necessaria per far fronte alla richiesta pervenuta, ritenuta ammissibile;
- di dare atto che le eventuali eccedenze delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 3 della legge regionale n. 7/2000 saranno destinate alle finalità di cui all'art. 4 lettera a) della stessa legge, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 1454/2005;
- di far pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Carlo Maggi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TRASPORTI

10.03.2006

N. 528

Approvazione della graduatoria, per l'anno 2006, dei soggetti aventi titolo ad accedere ai contributi previsti dall'art. 5 della l.r. n.7/2000. "Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi".

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2000 n. 7 recante "Interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1454 del 24 novembre 2005 pubblicata sul B.U.R.L. n. 51 in data 21 dicembre 2005, nella quale sono determinati i criteri per la concessione dei contributi regionali previsti dalla suddetta legge regionale;

CONSIDERATO che, in armonia con quanto stabilito nella citata delibera regionale n. 1454/2005 e al fine di poter formare in modo oggettivo la graduatoria per i soggetti aventi titolo ad accedere ai contributi previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2000, è stato assunto quale criterio di priorità il numero assegnato alle domande dal protocollo generale;

CONSIDERATO che, per le finalità di cui all'art. 5 della predetta legge regionale, relativo alla concessione alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze taxi di contributi per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature collegate alle radio di servizio, di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo, di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale, si è destinato il 10% delle risorse disponibili;

RITENUTO, così come stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 1454/2005, di ammettere a contributo le certificazioni di spesa successive al 31 agosto 2005;

VISTO il numero di richieste di contributo pervenute;

DATO ATTO sulla base delle considerazioni sopra riportate e di quanto stabilito dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1454/2005, che la graduatoria dei richiedenti aventi diritto per le finalità di cui all'art. 5 della l.r. n. 7/2000 è come di seguito riportata:

N.	PROT	COGNOME NOME Legale rappresentante	COOP - CONSORZI
1	8740	ALBERUCCI MAURO	CONSORZIO ASSOCIATI TAXI SANREMO
2	13457	CANEPA DOMENICO	CO.TA.GE Soc. Coop. a r. l.
3	17207	CENTENARO VALTER	COOPERATIVA RADIO TAXI di GENOVA

DATO ATTO che lo stanziamento complessivo previsto per le finalità di cui alla l.r. n. 7/2000 è pari ad euro 200.000,00 (duecentomila) e, pertanto, le risorse destinate per le finalità di cui all'art. 5, pari al 10% dell'intera somma, ammontano complessivamente ad euro 20.000,00 (ventimila);

PRESO ATTO che la somma disponibile non potrà garantire la copertura delle richieste presentate e che, pertanto, si procederà nella graduatoria fino ad esaurimento delle risorse;

DECRETA

- di approvare la graduatoria dei soggetti aventi titolo a beneficiare dei contributi di cui all'art. 5 della legge regionale n.7/2000 per i motivi esposti in premessa come di seguito riportata:

N.	PROT	COGNOME NOME Legale rappresentante	COOP - CONSORZI
1	8740	ALBERUCCI MAURO	CONSORZIO ASSOCIATI TAXI SANREMO
2	13457	CANEPA DOMENICO	CO.TA.GE Soc. Coop. a r. l.
3	17207	CENTENARO VALTER	COOPERATIVA RADIO TAXI di GENOVA

- di rinviare a successivo provvedimento l'impegno delle somme necessarie per far fronte alle richieste pervenute, ritenute ammissibili;
- di far pubblicare, per estratto, il presente provvedimento su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Carlo Maggi

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**13.03.2006****N. 553**

Autorizzazione - ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. n° 4/1999 - al vincolo per scopi idrogeologici.- Cava di serpentino denominata "Bargonasco" in Comune di Casarza Ligure (Genova), della ditta Lusardi Gino.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

- 1) Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. n° 4/1999, e conformemente al verbale conclusivo della Conferenza di Servizi dell'1 marzo 2006, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, l'autorizzazione al vincolo per scopi idrogeologici per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di serpentino denominata "BARGONASCO" in Comune di Casarza Ligure (Genova), alla Ditta Lusardi Gino (Cod. Fisc. 00085592990), con sede in Casarza Ligure (Genova), Piazza Aldo Moro, 28, dando atto che la stessa è di competenza del Servizio Politiche dell'Assetto del Territorio.
- 2) Di stabilire che la validità della presente autorizzazione coincide con quella imposta nella deliberazione della Giunta regionale n° 708/2000, e pertanto ha efficacia fino al 31 ottobre 2009.
- 3) Di disporre che la Ditta in premessa, nell'esecuzione del programma di coltivazione della cava in argomento, è tenuta ad osservare le prescrizioni indicate nel verbale 1 marzo 2006 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ad integrazione di quelle a suo tempo imposte con la deliberazione della Giunta regionale n° 708/2000.
- 4) Di avvisare che:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
 - b) il rilascio della presente autorizzazione verrà comunicato - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n° 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Casarza Ligure, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;
 - c) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE

Arnaldo Montomoli

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**13.03.2006****N. 554**

Restituzione deposito cauzionale per cessazione attività estrattiva cava di ardesia denominata "CIAPA" in Comune di Moconesi (Genova), della ditta Cuneo Angiolino & C. s.n.c..

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

- 1) Di prendere atto, per i motivi specificati in premessa, della cessazione dell'attività estrattiva nella cava di ardesia denominata "CIAPA" in Comune di Moconesi (Genova), della Ditta Cuneo Angiolino & C. S.n.c..
- 2) Di procedere alla restituzione del deposito cauzionale di cui alla fidejussione assicurativa n° D 14003299 11 in data 29 luglio 1986 della SAI - Società Assicuratrice Industriale, per un valore di lire 10.000.000.= (diecimilioni), prestato a favore della Regione Liguria a garanzia della esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi interessati dall'attività di cava, dalla Ditta Cuneo Angiolino & C. S.n.c..
- 3) Di avvisare che la Ditta in oggetto dovrà mantenere chiusa agli estranei la pista di accesso al complesso estrattivo, realizzata in conformità ai punti c) e d) della deliberazione della Giunta regionale n° 2238/1986.
- 4) Di avvisare altresì che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Arnaldo Montomoli

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PREVENZIONE**13.03.2006****N. 557**

Legge Regionale 02/07/2002 n. 24 "Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia impianti aeraulici" - Definizione della composizione delle Commissioni per l'accertamento di idoneità del personale.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 2 luglio 2002 numero 24 "Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici" ed in particolare l'articolo 6 "Formazione di personale qualificato" che prevede che il personale addetto all'igiene degli impianti aeraulici sia opportunamente formato e che al termine della formazione, previo superamento di apposite prove finali, consegua attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di addetto all'igiene degli impianti aeraulici

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 aprile 2003 numero 8/REG. Regolamento Regionale recante "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 2 luglio 2002 numero 24" ed in particolare l'articolo 6 "Formazione e rilascio dei titoli di abilitazione" che prevede la tipologia, la durata ed i contenuti formativi dei corsi di formazione di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 24/2002 e che al termine del corso venga rilasciato attestato di abilitazione previo espletamento di specifiche prove

Visto altresì il medesimo articolo 6 del già citato Regolamento, al comma 7 prevede che l'accertamen-

to di abilitazione sia svolto da una commissione esaminatrice, composta da cinque membri, nominata con decreto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di igiene

Considerato che le Amministrazioni Provinciali, che hanno competenza in materia di formazione professionale, hanno promosso e promuovono le iniziative formative svolgendole nell'ambito di strutture gestite direttamente o delegandole a strutture convenzionate o comunque riconosciute

Considerato altresì che al termine del corso, previo espletamento e superamento delle prove di cui al comma 8 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 aprile 2003 Regolamento numero 8/REG., l'attestato di abilitazione viene rilasciato ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 1993 numero 52

Dato atto che la composizione della commissione di accertamento finale viene così definita:

- un Presidente – designato dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio
- un rappresentante della Regione Liguria designato dal Dirigente del Servizio Prevenzione
- un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio designato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione
- un rappresentante del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Genova
- un docente del corso individuato tra coloro che hanno svolto attività specifica di carattere igienico ambientale indicato dal Gestore della formazione dove è stata attuata l'attività formativa
- la Commissione sarà assistita dal tutor del corso o da altro incaricato dello stesso Gestore, che svolgerà anche le funzioni di segretario

Dato atto altresì che il docente ed il tutor del corso verranno considerati nominati sulla base della comunicazione scritta che il citato Gestore farà pervenire al Servizio regionale Prevenzione e che costituirà parte integrante del verbale di accertamento

Preso atto che le modalità di svolgimento della prova di accertamento, i criteri di valutazione degli esiti, l'organizzazione e la durata della prova sono definite dal Servizio Prevenzione della Regione Liguria

Preso atto altresì dell'esigenza di procedere allo svolgimento degli accertamenti finali per le attività formative svolte antecedentemente all'adozione del presente provvedimento e che è opportuno lo svolgimento degli stessi in un'unica soluzione, ancorchè distinta per sede di formazione

Considerato infine che il superamento dell'accertamento finale determina, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24/02, l'iscrizione in uno specifico elenco regionale degli addetti all'igiene degli impianti aeraulici e che tale iscrizione è subordinata alla presentazione di specifica richiesta scritta rivolta al Dirigente del Servizio Prevenzione della Regione Liguria presso il quale è istituito l'elenco medesimo prodotta dall'interessato contestualmente alla domanda di ammissione all'accertamento

DECRETA

1. la composizione delle Commissioni preposte all'accertamento dell'idoneità ai ruoli di "Addetto all'igiene dell'impianto aeraulico – livello operativo", di "Addetto all'igiene dell'impianto aeraulico – livello gestionale in attività di progettazione e direzione dei lavori" e di "Addetto all'igiene dell'impianto aeraulico – livello di controllo dell'installazione e della manutenzione", sarà fatta con specifico decreto
2. di provvedere con successivo decreto alla nomina dei componenti individuati secondo i dettami della normativa in vigore per la nomina delle Commissioni d'esame per i corsi di formazione professionale di cui alla Legge Regionale 5 novembre 1993 numero 52
3. le Amministrazioni Provinciali rilasceranno gli attestati di abilitazione a coloro che – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 2 luglio 2002 numero 24 e dall'articolo 6 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 aprile 2003 numero 8/REG. –, previa richieste

scritte per partecipare all'accertamento finale presso la Struttura Formativa e per essere inseriti nell'elenco del personale addetto all'igiene degli impianti aeraulici istituito presso il Servizio Prevenzione della Regione Liguria, supereranno la specifica verifica finale volta all'accertamento del conseguimento degli obiettivi formativi

4. l'accertamento di idoneità dei candidati dovrà essere sostenuto davanti a specifica Commissione così composta:
 - un Presidente – designato dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio
 - un rappresentante della Regione Liguria designato dal Dirigente del Servizio Prevenzione
 - un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio designato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione
 - un rappresentante del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Genova
 - un docente del corso individuato tra coloro che hanno svolto attività specifica di carattere igienico ambientalela Commissione sarà assistita dal tutor del corso o da altro incaricato del Gestore della formazione dove è stata svolta l'attività formativa, che svolgerà anche le funzioni di segretario
5. le modalità di svolgimento della prova di accertamento, i criteri di valutazione degli esiti, l'organizzazione e la durata della prova sono definite dal Servizio Prevenzione della Regione Liguria con apposita circolare
6. la partecipazione ai lavori della commissione di accertamento comporta il riconoscimento di un rimborso forfettario pari a quello erogato per ogni altra Commissione d'esame costituita dall'Amministrazione Provinciale di competenza, per svolgere gli accertamenti finali dei corsi formativi
7. il rimborso in questione sarà erogato a cura e spese del Gestore l'attività formativa e verrà corrisposto dallo stesso Ente secondo le modalità in vigore
8. per le sole attività formative svolte e concluse antecedentemente alla data di pubblicazione della presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, lo svolgimento degli accertamenti finali verrà effettuato in un'unica soluzione, distinta per sede di formazione
9. di istituire e pubblicare, almeno una volta all'anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, l'elenco del personale addetto all'igiene degli impianti aeraulici nel quale saranno iscritti coloro che avranno conseguito l'attestato di abilitazione previsto al comma 2 dell'articolo 6 della L. R. 24/02 a seguito di specifica richiesta scritta al Dirigente del Servizio Prevenzione della Regione Liguria presso il quale è istituito l'elenco medesimo, prodotta dall'interessato contestualmente alla domanda di ammissione all'accertamento finale
10. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria affinché tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza e l'inserimento della medesima nel portale regionale www.liguriainformasalute.it

IL DIRIGENTE
Paola Oreste

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE**

14.03.2006

N. 558

Procedura di screening ex l.r. n. 38/98 - Progetto definitivo di II stralcio delle opere

marittime a salvaguardia del litorale di Borghetto S. Spirito. Proponente: Comune di Borghetto S. Spirito (SV). No VIA con prescrizioni.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa

1. che il progetto definitivo del II stralcio delle opere marittime a salvaguardia del litorale di Borghetto S. Spirito (SV), non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/1998, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) sia progettata con maggior dettaglio la rimozione, o comunque il ridimensionamento, delle strutture trasversali presenti sul litorale, da realizzarsi contestualmente alle opere in progetto, prevedendo il recupero dei massi riutilizzabili;
 - b) sia rivista la progettazione dello scarico a mare dello scolo urbano in corrispondenza del molo Nicolino;
 - c) sia adeguata la pendenza della secca esistente secondo le indicazioni di progetto;
 - d) siano utilizzati massi e materiali, di idonea granulometria, che rientrino nelle unità tettoniche di riferimento caratterizzanti la zona, e che quindi abbiano caratteristiche litologiche e cromatiche coerenti con il contesto preesistente (porfiroidi e calcari), evitando tipi litologici che si differenzino per colore e struttura quali il marmo bianco di Carrara, etc.;
 - e) durante la fase di realizzazione siano adottate tutte le cautele volte a limitare l'intorbidamento delle acque ed il disturbo alle praterie di fanerogame antistanti;
 - f) i materiali destinati al ripascimento siano caratterizzati secondo il protocollo ARPAL;
 - g) sia proseguito il monitoraggio delle componenti idrodinamiche e bionaturalistiche già avviato a carico della secca pilota, previo adeguamento agli indirizzi di cui alla DGR n. 1793/2006, estendendolo all'intero ambito di intervento.

2. di dare atto che:
 - a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Savona della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;
 - b) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata al settore V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
 - c) la documentazione di cui al precedente punto 1. lettere a), b) e g) dovrà essere inviata al settore V.I.A. successivamente all'accettazione di cui sopra. La documentazione sarà verificata dal settore nell'ambito della conferenza dei servizi avviata ai sensi della l.r. n. 13/99, entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento degli atti, trascorso il quale si intende resa la verifica in senso positivo;
 - d) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto a valle della verifica resa in senso positivo di cui al punto precedente;

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Gabriella Minervini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****05.01.2006****N. 72**

CI05756 – Concessione idraulica per attraversamento aereo del Rio Laitano con tubazione DN150 convogliante gas naturale aggraffata al ponte della S.P. 226 (km 11+900), in località Casalino, nel Comune di Montoggio. Richiedente: Arcal Gas Progetti.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Arcal Gas Progetti, l'uso del bene demaniale (attraversamento del Rio Laitano), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per il mantenimento di un attraversamento aereo del Rio Laitano con tubazione DN150 convogliante gas naturale aggraffata al ponte della S.P. 226 (km 11+900), in località Casalino, in Comune di Montoggio, si è stabilito il canone annuale di Euro 147.21 (cento quarantasette e 21 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2006, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIA-
NIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA****05.01.2006****N. 73**

CI05757 – Concessione idraulica per attraversamento aereo di rivo senza nome con due tubazioni DN100/DN200 convoglianti gas naturale aggraffate al ponte dalla S.P. 35, tra Villa Cardeneto e Borgo Fornari, nel Comune di Ronco Scrivia. Richiedente: Arcal Gas Progetti.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Arcal Gas Progetti, l'uso del bene demaniale (attraversamento rio senza nome), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 06.

Per il mantenimento di un attraversamento aereo di rivo senza nome con due tubazioni DN100/DN200 convoglianti gas naturale aggraffate al ponte della S.P. 35, tra Villa Cardeneto e Borgo Fornari, in Comune di Ronco Scrivia, si è stabilito il canone annuale di Euro 156.88 (cento cinquanta-sei e 88 centesimi), da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2006, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

10.01.2006

N. 97

CI05759 – Concessione idraulica per il mantenimento di un attraversamento aereo del Rio San Rocco con due tubazioni DN100/DN200 convoglianti gas naturale aggraffate al ponte della S.P. 35, in località Creverina, nel Comune di Isola del Cantone. Richiedente: Arcal Gas Progetti.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Arcal Gas Progetti, l'uso del bene demaniale (attraversamento del Rio San Rocco), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per il mantenimento di un attraversamento aereo del Rio San Rocco con due tubazioni DN100/DN200 convoglianti gas naturale aggraffate al ponte della S.P. 35, in località Creverina, nel Comune di Isola del Cantone, si è stabilito il canone annuale di Euro 88.33 (ottantotto e 33 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2006, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

10.01.2006

N. 98

CI05760 – Concessione idraulica per attraversamento aereo del Torrente Vobbia con tubazione DN88 convogliante gas naturale aggraffata al ponte di Via Zuncri, nel Comune di Isola del Cantone. Richiedente: Arcal Gas Progetti.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Arcal Gas Progetti, l'uso del bene demaniale (attraversamento del Torrente Vobbia), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per il mantenimento di un attraversamento aereo del Torrente Vobbia con tubazione DN88 convogliante gas naturale aggraffata al ponte di Via Zuncri a Isola del Cantone si è stabilito il canone annuale di Euro 134.94 (cento trenta quattro e 94 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2006, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

10.01.2006

N. 99

CI05761 – Concessione idraulica per attraversamento aereo del Rio Ginestra con tubazione DN200 convogliante gas naturale aggraffata al ponte della S.P. 226 in località Birra, nel Comune di Savignone. Richiedente: Arcal Gas Progetti.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Arcal Gas Progetti, l'uso del bene demaniale (attraversamento del Rio Ginestra), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per il mantenimento di un attraversamento aereo del Rio Ginestra con tubazione DN200 convogliante gas naturale aggraffata al ponte della S.P. 226 in località Birra in Comune di Savignone si è stabilito il canone annuale di Euro 95.69 (novantacinque e 69 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2006, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

10.01.2006

N. 100

CI05763 Concessione idraulica per attraversamento aereo del Rio della Fuea con tubazione DN150 convogliante gas naturale aggraffata al ponte della S.P. 226 in località San Bartolomeo, nel Comune di Savignone. Richiedente: Arcal Gas Progetti S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Arcal Gas Progetti, l'uso del bene demaniale (attraversamento del Rio della Fuea), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per il mantenimento di un attraversamento aereo del Rio della Fuea con tubazione DN150 convogliante gas naturale aggraffata al ponte della S.P. 226 in località San Bartolomeo, in Comune di Savignone, si è stabilito il canone annuale di Euro 75,30 (settantacinque e 30 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2006, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE

Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA
10.01.2006 N. 101**

CI05764 – Concessione idraulica per attraversamento aereo del Rio Brevenna con due tubazioni DN150, DN200 convogliante gas naturale aggraffata al paramento di monte del ponte della S.P. 226, in località Avosso, nel Comune di Casella. Richiedente: Arcal Gas Progetti.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Arcal Gas Progetti, l'uso del bene demaniale (attraversamento del Rio Brevenna), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per il mantenimento di un attraversamento aereo del Rio Brevenna con due tubazioni DN150, DN200 convogliante gas naturale aggraffata al paramento di monte del ponte della S.P. 226 in località Avosso, in Comune di Casella, si è stabilito il canone annuale di Euro 306,69 (trecento sei e 69 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2006, aggiornate sulla base delle indicazioni della

Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**
10.01.2006 **N. 102**

CI05766 – Concessione idraulica per attraversamento del Torrente Scrivia con tubazione DN3” convogliante gas naturale aggraffata al ponte di Via Roma, nel Comune di Montoggio. Richiedente: Arcal Gas Progetti.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Arcal Gas Progetti, l'uso del bene demaniale (attraversamento del Torrente Scrivia), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2013.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente dell'Area 6.

Per il mantenimento di un attraversamento del Torrente Scrivia con tubazione DN3” convogliante gas naturale aggraffata al ponte di Via Roma a Montoggio si è stabilito il canone annuale di Euro 215,90 (duecento quindici e 90 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2006, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIA-
NIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA**
03.03.2006 **N. 1276**

CI01233 – Concessione idraulica per pertinenza al Condominio di Via Vianson 4, in località Pegli, nel Comune di Genova. Corso d'acqua: Torrente Rexello. Richiedente: Condominio di Via Vianson 4.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Condominio di Via Vianson 4, Genova, l'uso del bene demaniale (47,27 mq usati come giardino e

8,24 mq occupati da muretto) costituente pertinenza del demanio idrico per anni 6 a decorrere dal 15.12.2004 al 14.12.2010.

Per l'uso di pertinenza al condominio si è stabilito, salvo conguaglio, il canone complessivo di Euro 96,27 da pagarsi in rate annuali anticipate, aggiornate con scadenza annuale sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

03.03.2006

N. 1277

CG00291 – Concessione per mq 17.40 di greto del Torrente Rexello utilizzati come spazio di manovra e mq 18.17 occupati da fabbricato, in località Pegli, nel Comune di Genova. Richiedente: Condominio di Via Vianson 6.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Condominio di Via Vianson 6, Genova, l'uso del bene demaniale (mq 17.40 utilizzati come spazio di manovra e mq 18.17 occupati da fabbricato) costituente pertinenza del demanio idrico per anni 6 a decorrere dal 15.12.2004 al 14.12.2010.

Per l'uso come spazio di manovra e sedime di porzione di condominio si è stabilito, salvo conguaglio, il canone complessivo di Euro 756.99 da pagarsi in rate annuali anticipate, aggiornate con scadenza annuale sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA

15.02.2006

N. 76

Approvazione modifica alle tavole di Piano n° 18 - "Carta dei regimi normativi del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica dei torrenti dell'Area sanremese (Ambito n. 3 S. Francesco) L.R. n.18/1999 Art. 97 e D.L. 180/98 (convertito con Legge 267/98), approvato con D.C.P. n.6 del 30.01.2003 e successiva D.G.P. n. 248 del 21.04.2004 di adeguamento a parere vincolante C.T.R.

LA GIUNTA PROVINCIALE

.....

OMISSIS

.....

VISTA la Relazione predisposta dal Settore Pianificazione e Difesa del Territorio;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle Autonomie Locali n. 267 del 18.8.2000;
VISTA la Legge n. 865/71 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 9/1993;
VISTA la Legge n. 183/1989;
VISTA la Legge Regionale n. 18/1999;
VISTO lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e n. 85 del 25.7.1991;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto,

DELIBERA

1. di approvare la modifica alla tavola di piano n° 18 - Carta dei regimi Normativi del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dei torrenti dell'area sanremese (Ambito n. 3 - S. Francesco) - L.R. N.18 / 1999 Art.97 e D.L. 180/98 (convertito con Legge 267/98), approvato con D.C.P. n° 6 del 30/01/2003, e successiva D.G.P. n. 248 del 21.04.2004 di adeguamento a parere vincolante C.T.R. in atti presso gli uffici provinciali e come da parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Provinciale con Voto n° 869 del 6.2.2006;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Difesa del Territorio per l'espletamento delle successive incombenze previste dall'art. 97 Legge Regionale n. 18/1999;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza di procedere alle necessarie modifiche di piano.

IL PRESIDENTE
AVV. GIANNI GIULIANO

IL SEGRETARIO
DOTT. NEGRO GIORGIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
01.02.2006 **N. 650**

Interventi di potenziamento del sottopasso ferroviario Torino-Savona e adeguamento intersezione con S.P. N. 42 al km. 133 +300 della S.P. N. 29 "del Colle di Cadibona".

Liquidazione dell'indennità provvisoria di espropriazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

... omissis ...

Vista l'accettazione dell'indennità ...

... omissis ...

DETERMINA

- di liquidare l'importo complessivo di euro 22.891,71= ...
... omissis ...
- di ordinare l'emissione di regolare mandato di pagamento ...
... omissis ...
- di conservare il restante importo per il successivo pagamento delle altre indennità ...
... omissis ...

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' SERVIZIO PROGRAMMA-
ZIONE E ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

14-03-06

N. 11007

Lavori di completamento e sistemazione generale movimento franoso a valle dal km. 0+500 al km. 0+700 della S.P. N. 32 "Di Stella San Bernardo". Decreto di esproprio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

...omissis...

DECRETA

a favore della Provincia di Savona l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, e come meglio specificati nella tabella allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, necessari per la realizzazione delle opere indicate in oggetto, di proprietà delle ditte a fianco di ciascuno indicate,

...omissis...

DA' ATTO

Che, adempite le suddette formalità, tutti gli eventuali diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE -
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

10.03.06

N. 96

Pratica N. 5211

Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la costruzione di una piazzola per la

**sistemazione della pensilina ATC in via Buonviaggio in Comune della Spezia.
Ditta: Comune della Spezia**

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

- 1) Rilascio al Comune della Spezia fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la costruzione di una piazzola per la sistemazione della pensilina ATC in via Buonviaggio in Comune della Spezia, località Bivio Cento, in conformità dei disegni vistali da questo Servizio.

Omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini